

XLII

TORNATA DEL 15 LUGLIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Elenco di omaggi* (pag. 1357) — Si approva senza discussione il disegno di legge: « *Provvedimenti a favore del Regio ospedale in Costantinopoli* » (N. 126) (pag. 1358) — Nella discussione generale del disegno di legge: « *Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali* » (N. 127), fa un'osservazione il ministro delle finanze (pag. 1359) — Approvati gli articoli, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 1359) — Senza discussione si approvano i disegni di legge: « *Concessione al Governo del Re di poteri speciali in materia di tariffe doganali* » (N. 128) (pag. 1375); « *Sulla tassa di bollo da applicarsi ai titoli o valori esteri* » (N. 121) (pag. 1375) — *Votazione a scrutinio segreto* (pag. 1376) — Su proposta del ministro degli affari esteri (pag. 1377), a cui si associano i senatori Bettoni (pag. 1377) e Pierantoni (pag. 1377), il Senato delibera la nomina di una Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « *Applicazione della Convenzione internazionale di Berna 26 settembre 1906 per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie* » (N. 737) (pag. 1378) — *Nomina di Commissione* (pag. 1380) — *Discussione generale del disegno di legge: « Aggiunte alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito »* (N. 199): parlano il senatore Primerano (pag. 1378), il relatore, senatore Tarditi (pag. 1380) e il ministro della guerra (pag. 1381) — Approvati gli articoli, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 1382) — Per i Mille di Marsala: discorso del senatore Paternò (pag. 1383) e risposta del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno (pag. 1384) — È approvato senza discussione il disegno di legge: « *Sulle riafferme per i militari del Regio esercito* » (N. 130) (pag. 1384) — *Discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per la istruzione superiore »* (N. 131): parlano i senatori Barzellotti (pag. 1387), Cavasola (pag. 1388), Chironi (pag. 1392), Scialoja (pag. 1393), il relatore, senatore G. Mariotti (pag. 1410) e il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 1400) — Si approvano senza osservazioni gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 1418) — *Chiusura di votazione* (pag. 1384) — *Risultato di votazione* (pag. 1418).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, della pubblica istruzione, del tesoro, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e culti, di agricoltura, industria e commercio, e delle poste e dei telegrafi.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

Il sig. Biagio Fiordispini, Manziana: *Gli usi civici spiegati al popolo*.

Il presidente della Croce Rossa italiana, Roma: *Relazione sulla campagna antimalarica della Croce Rossa italiana nell'Agro Romano e Paludi Pontine nell'anno 1908*.

L'onor. ministro dei lavori pubblici, Roma: *Rapporto della direzione e del Consiglio di amministrazione della Gothardbann sull'esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 1908*.

Il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze: *Rendiconto del direttore di quella Cassa di risparmi per l'anno 1908 (80° esercizio)*.

I presidenti delle Deputazioni provinciali di Alessandria e Piacenza: *Atti di quei Consigli provinciali per l'anno 1908*.

L'onor. senatore Giustino Fortunato, Napoli:

1° *Rio Nero medievale*;

2° *Santa Maria di Perno*.

Il sig. Francesco Ferretta, Palermo: *Il pensiero geologico attraverso i secoli*.

L'onor. senatore Giovanni Cadolini, Roma:

1° *Intorno alla « diversione » (1870)*;

2° *I ricordi di un volontario*.

Il presidente della Regia Deputazione sovra gli studi di storia patria, Torino: *Miscellanea di storia italiana (3ª serie, tomo XIII della raccolta XLIV)*.

L'onor. senatore Nereo Malvezzi, Bologna: *Commemorazione di Enrico Panzacchi*.

L'onor. senatore Luca Beltrami, Milano, *Acqueforti*.

Il presidente del Reale Istituto d'incoraggiamento di Napoli: *Atti di quel Reale Istituto di incoraggiamento per l'anno 1908 (serie VI, volume XL)*.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rechebbe ora la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge già approvati nella tornata di ieri per alzata e seduta. Però, se il Senato consente, prima di questa votazione si procederà alla discussione dei disegni di legge iscritti primi all'ordine del giorno.

Non facendosi osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore del Regio ospedale in Costantinopoli » (N. 126).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore del Regio ospedale in Costantinopoli ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 126).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzato l'acquisto, da parte dell'Amministrazione del Regio ospedale in Costantinopoli, di un terreno attiguo all'ospedale stesso, della superficie di mq. 192, con casa in legno, avente il fronte sulla via Defterdar Giadelli, sul quale dovrà costruirsi una sala di maternità; acquisto e costruzione cui sarà provveduto colle somme indicate alle lettere *a* e *b* dell'art. 3 della legge 28 maggio 1905, n. 233, nonchè colla somma di lire 15,000, legata al Regio ospedale dal fu commendatore Enrico Santoro con testamento olografo del 1° ottobre 1906. (Approvato).

Art. 2.

La somma di lire 9200, di cui alla lettera *c* dell'articolo 3 della stessa legge 28 maggio 1905, inscritta al capitolo 57 (aggiunto) del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1908-1909, sarà impiegata, quale concorso dello Stato, per l'esecuzione delle opere necessarie al riscaldamento del Regio ospedale in Costantinopoli.

(Approvato).

Art. 3.

Per l'applicazione della presente legge il Governo del Re è autorizzato a derogare alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 4.

L'articolo 3 della legge 28 maggio 1905, n. 233, è abrogato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali » (N. 127).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 127).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LACAVA, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA ministro delle finanze. Avverto il Senato che nella trasmissione che si è fatta dell'allegato B dalla Camera al Senato si è incorso in un errore tipografico. Infatti al N. 37 della tabella dove si parla dell'acido lattico, invece di lire 15 deve dirsi lire 25.

Avverto il Senato di questo errore, perchè la Camera dei deputati ha già approvato il dazio di lire 25 per l'acido lattico.

PRESIDENTE. Nessuñ altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; dell'osservazione dell'onor. ministro sarà tenuto il debito conto.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Nella tariffa generale dei dazi doganali sono introdotte le modificazioni indicate nelle annesso tabelle A, B, C, che formano parte integrante della presente legge.

Sono aboliti i dazi di uscita iscritti alle voci n. 42, 75 e 306 b della stessa tariffa.

(Approvato).

Art. 2.

La tassa interna sulla produzione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione di quello impuro è stabilita nelle seguenti misure:

Acido acetico puro contenente in acido acetico anidro:

	Per quintale
10 per cento o meno	L. 15
più di 10 e meno di 30 per cento	» 51
30 per cento o più, ma meno di 50	» 90
50 per cento o più, ma meno di 70	» 126
70 per cento o più, ma meno di 90	» 162
90 per cento e più	» 180

(Approvato).

Art. 3.

La tassa interna sulla fabbricazione del glucosio è stabilita nelle seguenti misure:

	Per quintale
Glucosio solido	L. 40
Glucosio liquido	» 20

(Approvato).

Art. 4.

All'esportazione di unto da carri contenente olio minerale, soggetto a dazio non inferiore a lire 8 il quintale, è accordata la restituzione del dazio in ragione di lire 8 il quintale sulla quantità di olio minerale effettivamente contenuta nel prodotto.

(Approvato).

Art. 5.

Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, sarà pubblicato il testo unico della tariffa generale dei dazi doganali e delle relative disposizioni preliminari, coordinandone e suddividendone le voci e sottovoci e sopprimendo o modificandone le note, in relazione con le disposizioni della presente legge, con quelle tuttora in vigore di leggi precedenti o di decreti dipendenti da tali leggi e con quelle del repertorio per l'applicazione della tariffa doganale.

Per le merci soggette a tassa interna di fabbricazione, attualmente iscritte in tariffa con dazio che comprende anche la soprata tassa corrispondente alla tassa interna, il testo unico della tariffa potrà fissare il dazio doganale di-

stintamente dalla sopratassa, la quale sarà da riscuotere in misura eguale alla corrispondente tassa interna di fabbricazione, in modo che resti immutato l'ammontare complessivo dei diritti di confine.

Con lo stesso Regio decreto saranno pubblicate in testo unico le disposizioni sulle tare e quelle sul diritto di statistica, coordinando col nuovo testo unico della tariffa doganale la ta-

bella annessa alla legge del 25 luglio 1896, n. 324.

Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, sarà pubblicato il testo unico del repertorio per l'applicazione della tariffa, coordinandolo col nuovo testo unico della tariffa stessa, e fermo restando, rispetto ad esso, il disposto dell'art. 3 della legge 19 giugno 1902, n. 187. (Approvato).

TABELLA A.

Modificazioni alle disposizioni preliminari della tariffa generale dei dazi doganali.

All'art. 6 lettera a) è aggiunto il seguente inciso:

« Si applicano, tuttavia, i nuovi dazi anche nel caso in cui sia stata già presentata la merce e consegnata la dichiarazione, quando il nuovo regime risulti per l'importatore più favorevole di quello preesistente ».

All'art. 8 è aggiunto il comma seguente:

« Sotto condizione di reciprocità sono pure esenti dai dazi di entrata le uniformi dei consoli esteri, nonchè le bandiere, gli stemmi e gli oggetti di cancelleria che i Governi esteri spediscono ai rispettivi consoli in Italia per uso dell'ufficio consolare ».

Il § 2 dell'art. 9 è modificato come segue:

« 2° Pubblicazioni ed altri oggetti mandati in dono a Istituti scientifici italiani e destinati a servire per scopo scientifico o didattico. Per ottenere tale esenzione si deve far constare alla dogana dell'avvenuto dono »;

Al § 6 dell'art. 9 è aggiunto il seguente inciso:

« La dogana può prescindere dal richiedere il certificato di trasferimento di residenza per gli operai nazionali che rimpatriano portando seco le masserizie evidentemente usate e proporzionate alla loro condizione »;

Il § 14 dell'art. 9 è modificato come segue:

« 14° Provviste di bordo portate dall'estero dai bastimenti al loro arrivo in un porto dello Stato, e che servono per il consumo a bordo dell'equipaggio e dei passeggeri fino alla fine dello scarico, se si tratta di bastimenti nazionali, e per tutta la durata del soggiorno nei porti dello Stato, se si tratta di bastimenti esteri. Tanto per i bastimenti nazionali, quanto per quelli esteri il consumo delle provviste sopravanzate può effettuarsi in esenzione da dazio, nei periodi di tempo rispettivamente indicati, anche in più porti, finchè non siano caricate merci per esser trasportate dall'uno all'altro porto dello Stato »;

All'art. 9 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

« 16° Selvaggina destinata al ripopolamento. L'esenzione è accordata sotto l'osservanza delle condizioni e norme che saranno stabilite dal ministro delle finanze »;

« 17° Le casse e le urne che contengono i resti dei defunti, trasportati in Italia, come pure gli oggetti che ne formano ornamento. L'esenzione è concessa dalla dogana verso presentazione del permesso d'importazione rilasciato dall'autorità competente ».

TABELLA B.

Modificazioni dei dazi iscritti nella tariffa doganale.

Numero e lettera (1)	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
5 bis	Acetone	Ettolitro	40 »
6	Etere e cloroformio. Il dazio sull'etere e sul cloroformio si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati.	Quintale	90 »
7 a)	Oli fissi di pesce: 1. in bottiglie o altri simili recipienti di capacità non superiore a 5 litri 2. in altri recipienti Gli oli di pesce preparati per uso medicinale con l'aggiunta di altre sostanze, si classificano fra i medicinali composti.	id. id.	10 » 6 »
10	Lieviti	id.	12 »
14 bis	Zucchero di latte.	id.	60 »
15	Glucosio:		
a)	solido	id.	40 »
b)	liquido.	id.	30 »
	Tanto sul glucosio solido quanto su quello liquido, oltre il dazio, si riscuote la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla rispettiva tassa di fabbricazione interna.		
26	Zafferano	Chilogr.	20 »
27 a)	Noci moscade, col guscio.	Quintale	180 »
31	Acidi:		
a)	acetico impuro È considerato come acido acetico impuro l'acido pirolegnoso greggio e l'acido acetico anche limpido come l'acqua, che contiene sostanze aventi odori empireumatici o bitu-	id.	2 »

(1) I numeri segnati con *bis*, *ter*, *quater* si riferiscono a nuove voci aggiunte in tariffa.

Segue Tabella B.

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
31 (Segue)	Acidi (Segue):		
	minosi, provenienti dalla distillazione del legno, e un'acidità complessiva inferiore a 50 per cento, calcolata come acido acetico.		
b)	acetico puro, contenente (in peso) in acido acetico anidro:		
	10 per cento o meno	Quintale	2 »
	più di 10 e meno di 30 per cento	id.	6 »
	30 o più, ma meno di 50 per cento.	id.	10 »
	50 o più, ma meno di 70 per cento.	id.	14 »
	70 o più, ma meno di 90 per cento.	id.	18 »
	90 o più, ma meno di 98 per cento.	id.	20 »
c)	98 per cento o più (acido acetico glaciale)	id.	22 »
	Sull'acido acetico puro si riscuote, oltre il dazio, la soprattassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa di fabbricazione interna, secondo il contenuto in acido acetico anidro.		
d)	arsenioso.	id.	4 »
e)	borico:		
	2 raffinato	id.	7 »
	citrico.	id.	50 »
r)	lattico.	id.	15 »
	non nominati	id.	10 »
35	Ossidi:		
c)	di piombo	id.	8 »
d)	di stagno	id.	8 »
39	Cloruro:		
a)	di calce, di potassa e di soda (ipocloriti)	id.	4 »
b)	di calcio	id.	1 »
40 bis	Sali d'oro e di platino.	Chilogr.	10 »
41	Borace o borato di sodio.	Quintale	5 »
43	Solfati:		
b)	di ammonio.	—	esente
f)	di manganese	Quintale	5 »

Segue Tabella **B**

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
43 bis	Silicati di potassio e di sodio:		
a)	liquidi o in soluzione	Quintale	0.50
b)	solidi	id.	1.20
58 bis	Vaselina:		
a)	naturale	id.	15 »
b)	artificiale	id.	30 »
	Clorati e perclorati di potassio e di sodio.	id.	20 »
	Solfiti, bisolfiti e iposolfiti di calcio, di potassio e di sodio . .	id.	5 »
59	Sali di antimonio.	id.	15 »
	Sali di stagno	id.	10 »
	Prodotti chimici non nominati.	id.	10 »
	<p>Sui prodotti chimici non nominati, contenenti spirito o nella fabbricazione dei quali sia stato consumato lo spirito, oltre il dazio proprio, si riscuote la soprattassa sulla quantità di spirito che insieme ad essi viene introdotta nello Stato o che fu consumata nella loro fabbricazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.</p>		
	<p>L'importazione dei sali di acque minerali e di sorgente, per uso igienico o curativo, contenenti più di 25 per cento di cloruro di sodio, è soggetta all'osservanza delle norme stabilite dal ministro delle finanze in riguardo alla vigilanza sul commercio dei sali e delle miscele saline per uso igienico o curativo. Sugli stessi sali contenenti più di 25 per cento di cloruro di sodio, oltre il dazio, si riscuote la soprattassa in misura eguale alla tassa imposta sulla produzione interna.</p>		
62	Radiche di liquirizia:		
a)	non polverizzate	—	esenti
b)	polverizzate.	Quintale	20 »
63	Legni, radiche, cortecce, foglie, licheni, fiori, erbe, frutti e semi, non nominati, medicinali:		
a)	non polverizzati	id.	3 »
b)	polverizzati.	id.	30 »

Segue Tabella B.

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
64	Cassia e tamarindi naturali. Sul tamarindo contenente più di 28 per cento di zuccheri (calcolati come zucchero invertito) oltre il dazio proprio dei tamarindi naturali, si riscuote il dazio e la sopratassa dello zucchero di seconda classe sulla quantità di zuccheri eccedente il detto limite.	Quintale	7 »
67 b)	Scorze di china-china:		
	1. non polverizzate	—	esenti
	2. polverizzate	Quintale	20 »
69 bis	Burro di cacao	id.	30 »
71 bis	Catrame vegetale.	id.	2 »
72 bis	Unti da carro o per macchine:		
a)	contenenti oli minerali pesanti	id.	8 »
b)	contenenti altri oli minerali	id.	30 »
c)	altri	id.	8 »
86 a)	Cordami, cordicelle e spago, anche incatramati, di grossezza superiore a 2 millimetri	id.	14 »
96	Tele di lino e di canapa:		
c)	smerigliate	id.	45 »
97	Maglie:		
a)	calze e guanti:		
	1. tagliati	id.	195 »
	2. foggiate	id.	245 »
	I dazi sulle calze e sui guanti, tanto di questa, quanto delle altre categorie, comprendono anche il sopradazio per la cucitura, non quello del ricamo.		
	I guanti e le calze semplicemente tagliati da maglia in pezza e non cuciti si classificano come i cuciti. Quelli di maglia a punto diminuito si classificano come calze e guanti foggiate anche se i pezzi usciti dalla macchina uniti uno all'altro non sono stati ancora separati mediante taglio o altrimenti.		
b)	altre:		
	1. semplici	id.	130 »
	2. foggiate	id.	195 »
120 c	Tessuti smerigliati	id.	45 »

Segue Tabella B.

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
122	Maglie:		
a)	calze e guanti:		
	1. tagliati	Quintale	210 »
	2. foggiate	—	Dazio delle maglie altre foggiate con aumento di lire 50 il quintale.
b)	altre:		
	1. semplici	Quintale	150 »
	2. foggiate	—	Aumento di 50 per cento sul dazio delle semplici.
133 bis	Setole:		
a)	greggie	—	esenti
b)	pulite e legate in mazzi o disposte in pacchetti	Quintale	8 »
144	Maglie:		
a)	calze e guanti:		
	1. tagliati	id.	308 »
	2. foggiate	id.	380 »
b)	altre:		
	1. semplici	id.	220 »
	2. foggiate	id.	330 »
162	162. Maglie di seta o di filusella:		
	a) calze e guanti:		
	1. tagliati	Chilogr.	12 »
	2. foggiate	id.	14 »
	b) altre:		
	1. semplici	id.	8 »
	2. foggiate	id.	12 »
162	162-bis. Maglie miste nelle quali la seta o la filusella en- trano nella misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento:		
	a) calze e guanti:		
	1. tagliati	id.	7.50
	2. foggiate	id.	9.50
	b) altre:		
	1. semplici	id.	5 »
	2. foggiate	id.	7.50

Segue Tabella B.

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
167 bis	Tessuti, galloni, pizzi, tulli, maglie, passamani e simili, d'oro o d'argento, buono o falso:		
a)	con fili d'oro o d'argento buono, o dorati o argentati .	Chilogr.	15 »
b)	altri	id.	12 »
174	Sughero:		
b)	lavorato	Quintale	30 »
181	Carri da strade comuni:		
a)	automobili:		
	1. del peso di 1000 chilogrammi o meno	id.	20 »
	2. del peso di più di 1000 fino a 3000 chilogrammi	id.	14 »
	3. di peso superiore a 3000 chilogrammi.	Ciascuno	450 »
b)	coperti, per trasporto di masserizie	id.	80 »
c)	altri:		
	1. senza molle	id.	22 »
	2. con molle	id.	40 »
182	Vetture da strade comuni:		
b)	con più di due ruote, scoperte	Ciascuna	110 »
c)	con più di due ruote, coperte	id.	200 »
	Le vetture con mantice si comprendono fra quelle coperte:		
182 ter	Velocipedi:		
a)	a motore	Ciascuno	80 »
b)	altri	id.	42 »
	I velocipedi con più di tre ruote seguono il trattamento delle vetture.		
c)	parti staccate di velocipedi (escluse quelle greggie, di ferro o di acciaio)	Quintale	100 »
	I telai di velocipedi si classificano come velocipedi completi.		
213 bis	<i>Nota aggiunta.</i> I nastri di acciaio laminati a freddo di grossezza inferiore a mezzo millimetro, destinati alla fabbricazione delle punte di penne da scrivere, sono ammessi al dazio di lire 1 il quintale alle condizioni e sotto l'osservanza delle norme che saranno stabilite dal ministro delle finanze.		

Segue Tabella B.

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
215 bis	Traversine di ferro o di acciaio, finite, per ferrovie ordinarie	Quintale	6 »
218 bis	Focolari di lamiera di ferro o di acciaio ondulata, per caldaie a vapore	id.	11 »
218 ter	Corde di filo di ferro o di acciaio, anche con anima di materia tessile	—	Dazio del filo di ferro o di acciaio del quale sono composte, con aumento di L. 8 il quintale.
218 quater	Vasellame e utensili per uso domestico, di ferro smaltato .	Quintale	35 »
225	Rame, ottone e bronzo:		
d)	in fili:		
	1. di grossezza superiore a mezzo millimetro	id.	20 »
	2. della grossezza di mezzo millimetro o meno	id.	40 »
f)	in cilindri e stampi, incisi per la stampa	id.	20 »
l)	in viti e chiavarde	id.	40 »
	in lavori non nominati.	id.	30 »
231	Arsenico allo stato metallico	id.	7.50
234	Alluminio e sue leghe col rame:		
a)	allo stato greggio.	id.	30 »
b)	in lamiere, in verghe o in tubi.	id.	50 »
c)	in fili:		
	1. di grossezza superiore a mezzo millimetro	id.	50 »
	2. della grossezza di mezzo millimetro o meno	id.	75 »
d)	in lavori di qualsiasi sorta	id.	150 »
236	Fucili:		
a)	— ad aria compressa, a molla e altri per bersaglio da sala	Ciascuno	8 »
	— di qualsiasi altra specie	id.	15 »
	Parti di fucili di qualsiasi specie:		
b)	— di ferro, di acciaio o di ghisa, fucinate a stampo o gettate, greggie	Chilogr.	3 »
	— altre	id.	6 »

Segue Tabella B.

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
237 b)	Parti di pistole e rivoltelle:		
	— di ferro, di acciaio o di ghisa, fucinate a stampo o gettate, greggie	Chilogr.	5 »
	— altre	id.	10 »
240 f)	Macchine agrarie:		
	1. mietitrici e falciatrici	Quintale	4 »
	Le mietitrici-legatrici seguono il trattamento delle mietitrici.		
	2. altre	id.	9 »
240 bis	Accumulatori elettrici e loro parti metalliche	id.	16 »
241 bis	Lampade elettriche:		
	a) ad arco	id.	60 »
	b) a incandescenza	Cento	5 »
258 bis	Marmo e alabastro, di qualsiasi qualità, lavorati in vasi, soprammobili e simili altri oggetti, con ornamenti di metallo	Quintale	15 »
260 bis	Terra d'ombra allo stato naturale	—	esente
262	Laterizi:		
	a) mattoni ordinari, tegoli comuni e ambrogette greggie .	Quintale	0.25
	b) mattoni refrattari:		
	1. comuni:		
	— di peso inferiore a 5 chilogrammi	id.	0.50
	— del peso di 5 chilogrammi o più	id.	0.75
	Per mattoni comuni, s' intendono quelli parallelepipedi, i cuneiformi e quelli a corona circolare.		
	2. altri	id.	1.50
	c) embrici alla foggia marsigliese e parigina e mattoni forati	id.	1.50
267 bis	Lavori di grafite	id.	7 »
290	Crusca	id.	2 »
293	Fecole	id.	6 »
297	Uva fresca	id.	12 »

Segue Tabella B.

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
302	Frutta secche:		
b)	noci e nocciole	Quintale	10 »
	— pignoli:		
	1. col guscio	id.	5 »
c)	2. sgusciati	id.	20 »
	— oleose non nominate	—	esenti
302 bis	Noci di cocco	—	id.
307	Olio di palma	—	esente
	Olio di cocco.	Quintale	4 »
330	Burro:		
a)	di latte:		
	1. fresco	id.	15 »
	2. cotto o salato	id.	20 »
b)	artificiale.	id.	30 »
338 bis	Candele di paraffina.	id.	20 »
	Come candele di paraffina si considerano anche quelle di stearina miste con paraffina in misura superiore al 30 per cento.		
354 bis	Celluloide:		
a)	greggio, in massa o in tavole, fogli, bacchette e tubi, non puliti né altrimenti lavorati	—	esente
b)	in tavole, in fogli, in bacchette o in tubi, puliti o altrimenti lavorati alla superficie	Quintale	15 »
358 bis	Tessuti gommati in pezza per la fabbricazione delle guarniture di scardassi.	id.	20 »
366	Fornimenti da ombrelli	id.	40 »

TABELLA C.

**Modificazioni di forma e soppressioni di voci del testo unico della tariffa doganale
approvato con Regio decreto 24 novembre 1895, n. 679.**

Numero e lettera della tariffa	Natura delle variazioni	Voci e note modificate
2	Modificata la nota come contro.	Sulle acque gassose, oltre il dazio si riscuote la sopra-tassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione. A tale effetto si computano altrettanti ettolitri quanti sono i quintali sui quali si riscuotono i diritti doganali.
3 b	Id.	Le bottiglie di capacità superiore a un litro, contenenti bevande fermentate, pagano per tante bottiglie quanti sono i litri di liquido che contengono. Le frazioni di litro si considerano per un litro. Questo metodo vale anche per le damigiane, i fiaschi ed altri simili recipienti, siano essi di vetro o di altra materia.
4	Id.	Sulla birra tanto in botti o caratelli quanto in bottiglie, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione, secondo i gradi saccarometrici e alcoolometrici effettivamente accertati. E in facoltà dell'importatore di chiedere che la sopratassa sia liquidata, senza analisi, sulla base di 16 gradi.
5	Id.	Sugli spiriti si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione. La sopratassa di fabbricazione sullo spirito dolcificato o aromatizzato compreso il cognac, anche riposto in bottiglie, non può mai essere commisurata sopra una forza alcoolica inferiore a 70 gradi. La dogana, quando ritenga che lo spirito abbia una forza alcoolica superiore a 70 gradi, ha diritto di sottoporlo all'analisi e di commisurare la sopratassa sulla forza effettiva accertata, se risulti superiore a 70 gradi.
5 b	Soppressa la nota.	—
7 d	Modificata la nota come contro.	Sull'olio di cotone, sia puro, sia mescolato con olio di olivo o con altri oli, in qualsiasi proporzione, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna sulla fabbricazione dell'olio di cotone.
8	Modificata l'intestazione della voce come contro.	Oli minerali, di resina e di catrame, non nominati.
9	Id.	Oli essenziali ed essenze:

Segue Tabella C.

Numero e lettera della tariffa	Natura delle variazioni	Voci e note modificate
9 b	Modificata la sottovoce come contro.	b) di agrumi.
9 e	Modificata la nota come contro.	Sulle essenze spiritose di rum, cognac ed altre contenenti spirito si riscuote, oltre il dazio, la soprattassa per l'alcool in misura corrispondente alla tassa interna di fabbricazione su litri 0.57 di alcool anidro per ogni chilogramma di essenze con recipienti immediati.
12 b	Modificata la nota come contro.	Sulla cicoria preparata e su ogni altra sostanza che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata o del caffè, si riscuote, oltre il dazio, la soprattassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna sulla fabbricazione della cicoria.
13	Sostituita la nota con quella di contro.	Il melazzo con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a 63 segue il trattamento dello zucchero di seconda classe. Il melazzo di canna, destinato alla fabbricazione di surrogati del caffè, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme da stabilirsi dal ministro delle finanze.
18 b	Soppressa.	—
31 i-1	Modificata come contro . . .	Acido tannico impuro.
31 i-2	Id. . . .	Acido gallico e acido tannico puro.
31 j	Id. . . .	Acido cloridrico.
36 b	Id. . . .	Acetati e piroligniti, non nominati.
37 a	Id. . . .	Carbonato di bario.
43 h	Id. . . .	Solfato di rame.
44	Id. . . .	Tartaro greggio, gruma di botte e feccia di vino.
47	Modificata la nota come contro.	Sui fiammiferi si riscuote, oltre il dazio, la soprattassa di fabbricazione in misura uguale alla rispettiva tassa interna di fabbricazione.
53	Modificata come contro . . .	Cloruro mercurico (sublimato corrosivo).
55	Id. . . .	Sali ammoniacali non nominati.
60	Modificata la nota come contro.	Sulle polveri da mina e da caccia (fabbricate con nitro, zolfo e carbone) e su gli altri prodotti esplodenti, oltre il dazio, si riscuote la soprattassa di fabbricazione in misura eguale alla rispettiva tassa interna di fabbricazione.

Segue Tabella C.

Numero e lettera della tariffa	Natura delle variazioni	Voci e note modificate
67 a	Modificata come contro. . . .	Scorze di agrumi, fresche o secche.
72 b	Modificata la nota come contro.	Segue il trattamento del sapone profumato anche il sapone comune in forma simile a quella del sapone da toletta.
74 a	Id. . . .	Sulle profumerie alcooliche si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa in misura corrispondente alla tassa interna di fabbricazione su 80 litri di alcool anidro per ogni quintale di profumerie con recipienti immediati.
75 c	Modificata come contro. . . .	Gambier e catecù.
80	Id. . . .	Colori non nominati.
81 a	Modificata la nota come contro.	Sulle vernici a spirito si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa per l'alcool in misura corrispondente alla tassa interna di fabbricazione su 67 litri di alcool anidro per ogni quintale di vernici, tenendo per base il peso sul quale viene liquidato il dazio.
84 a	Modificata come contro. . . .	Lucido da scarpe: 1 in scatole, boccette o recipienti simili. 2 in altri recipienti.
84 b	Id. . . .	Nero d'ossa.
85	Modificata l'intestazione della voce come contro.	Canapa, lino, juta e vegetali filamentosi non nominati.
93 c	Modificata la nota come contro.	Ai tessuti misti, tanto di questa quanto delle categorie sesta e settima, è applicabile il dazio di quelli della materia che domina in peso su ciascuna delle altre e, a parità di peso, il dazio di quelli della materia più tassata.
95 c	Id. . . .	I tessuti greggi o imbianchiti con rade e strette righe colorite, in contrassegno di essere destinate ad un uso determinato come per forniture militari, per ospedali e simili luoghi pii, o a far sacchi o altre involture, sono trattati come tessuti greggi o imbianchiti, secondo la rispettiva qualità. Questa nota vale anche per la categoria VI.
102	Modificata come contro. . . .	Tessuti misti con fili metallici, in misura inferiore al 50 per cento: a) con fili d'oro o d'argento, o dorati o argentati. b) con fili di metallo comune, non dorati né argentati.
110	Soppressa la nota. . . .	—
126	Id. . . .	—

Segue Tabella C.

Numero e lettera della tariffa	Natura delle variazioni	Voci e note modificate
128 c	Modificata come contro. . . .	Tessuti misti con fili metallici, in misura inferiore al 50 per cento:
1.		con fili d'oro o d'argento o dorati o argentati.
2.		con fili di metallo comune, non dorati nè argentati.
142 a	Id.	Coperte di pelo, con catena di lino o di cotone, non tinte
143	Id.	Tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana. (Come tali si classificano anche i tappeti da pavimento di altre materie tessili non seriche, misti, in qualsiasi proporzione, con lana o borra di lana).
149	Id.	Tessuti misti con fili metallici, in misura inferiore al 50 per cento:
a)		con fili d'oro o d'argento, o dorati o argentati.
b)		con fili di metallo comune, non dorati nè argentati.
163 c	Soppressa.	—
167	Modificata come contro. . . .	Tessuti misti con fili metallici, in misura inferiore al 50 per cento:
a)		con fili d'oro o d'argento, o dorati o argentati.
b)		con fili di metallo comune, non dorati nè argentati.
171 b-3	Id.	Tavole e quadrelli di legno, impiallacciati o intarsiati, per pavimento.
178	Modificata l'intestazione della voce come contro.	Utensili e lavori non nominati, di legno comune:
182 a	Modificata come contro. . . .	Vetture da strade comuni, a due ruote.
186 a	Id.	Trecce di paglia e trecce per cappelli di scorza, di sparto, ecc.
199 a	Soppressa la nota.	—
211 b-1	Modificata come contro. . . .	in getti greggi: — in oggetti per mobili, per ornamenti o per arnesi domestici e in altri oggetti pesanti ciascuno meno di 500 grammi.
211 c-1	Id.	in getti piallati, torniti o in altro modo lavorati: — in oggetti per mobili, per ornamenti o per arnesi domestici e in altri oggetti pesanti ciascuno meno di 500 grammi.

Segue Tabella C.

Numero e lettera della tariffa	Natura delle variazioni	Voci e note modificate
211 <i>d-1</i>	Modificata come contro. . . .	in getti verniciati, stagnati, zincati, piombati, ramati, nichelati, smaltati o commisti con altri metalli: — in oggetti per mobili, per ornamenti o per arnesi domestici e in altri oggetti pesanti ciascuno meno di 500 grammi.
214	Soppressa.	—
216	Modificata l'intestazione della voce come contro	Tubi di ferro e di acciaio, con parete della grossezza:
218	Id.	Ferro e acciaio di seconda fabbricazione, in lavori non nominati:
220	Id.	Lamiere di ferro e di acciaio zincate o piombate:
221	Id.	Lamiere di ferro e di acciaio, stagnate, ramate o ossidate:
225 <i>g-1</i>	Modificata come contro. . . .	in monete: — aventi corso legale nel Regno e per collezioni di numismatica.
229 <i>b</i>	Id.	in fogli non verniciati e in fili.
239	Id.	Macchine utensili per la lavorazione del legno e dei metalli, di peso superiore a 300 chilogrammi.
250	Soppressa la nota.	—
255	Modificata come contro. . . .	Pietre preziose lavorate:
a)		fini o gemme propriamente dette;
b)		altre.
260	Id.	Terre colorate (boli, ocre), naturali o artificiali, non nominate.
261 <i>a</i>	Id.	Pietre, terre e minerali non metallici, non nominati.
322	Id.	Estratto di carne, brodo liquido o condensato e minestre preparate.
324	Id.	Animali vivi non nominati.
329	Id.	Latte condensato, senza zucchero.
338	Id.	Candele di stearina.
351	Id.	Concimi non nominati.
354	Id.	Vassoi, rapporti da mobili e sottocoppe, di lamiera di metallo comune, greggi.

Segue Tabella C.

Numero e lettera della tariffa	Natura delle variazioni	Voci e note modificate
358 f)	Modificata come contro.	Lavori di gomma elastica e guttaperca, misti a tessuti, non nominati, esclusi i tessuti gommati in pezza e gli oggetti di vestiario o da viaggio.
358 e)	Id.	Lavori di gomma elastica e guttaperca non nominati, compresi i lavori non nominati di ebanite.
363	Soppressa la nota.	—
368	Modificata la nota come contro per la tariffa di esportazione.	Si considerano, all'esportazione, come oggetti da collezione e d'arte antichi quelli ai quali sono applicabili le disposizioni della legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte. Per l'esportazione degli oggetti d'arte o d'antichità si devono adempiere le formalità prescritte dalla predetta legge.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Concessione al Governo del Re di poteri speciali in materia di tariffe doganali » (N. 128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione al Governo del Re di poteri speciali in materia di tariffe doganali ».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Sino al 31 dicembre 1909, il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione, con decreti Reali da convertirsi in legge, agli accordi commerciali che venissero stipulati o alle altre misure che, in materia di tariffe doganali, si rendessero necessarie, in seguito a provvedimenti che fossero presi da altri Stati a danno delle esportazioni italiane.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di disegno di legge che consta di un solo articolo, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Sulla tassa di bollo da applicarsi ai titoli o valori esteri » (N. 121).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Sulla tassa di bollo da applicarsi ai titoli o valori esteri ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 121).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda di parlare, la discussione generale è chiusa, e procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

I titoli di rendita, le obbligazioni ed altri effetti pubblici, emessi da Stati esteri, sono soggetti alla tassa di bollo in ragione di una lira per ogni cento lire di valore nominale o

frazione di centinaio, senza aumento di decimi. Sono esenti da questa tassa i buoni del Tesoro emessi da Stati esteri con scadenza inferiore ad anni cinque.

Le azioni, le obbligazioni, i titoli di prestiti di qualsiasi specie emessi da comuni o provincie di Stati esteri, o da Società commerciali, o da corporazioni o da qualsiasi altro istituto straniero, sono soggetti alla tassa di bollo in ragione di due lire per ogni cento lire di valore nominale o frazione di centinaio, senza aumento di decimi. Rimangono soggetti alle disposizioni in vigore i titoli delle Società straniere di cui all'art. 70 del testo unico delle leggi sul bollo approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 414.

Le frazioni di centinaio, dipendenti unicamente dal ragguaglio della moneta estera a quella italiana, non sono computate agli effetti della tassa se sono inferiori a lire cinquanta.

Per i titoli che risulteranno già assoggettati al bollo secondo le prescrizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 414, è dovuto il supplemento di tassa corrispondente alla differenza tra la tassa già pagata e quella stabilita dalla presente legge.

Agli effetti della commisurazione della tassa, sarà stabilito, con decreto del ministro del tesoro, il ragguaglio delle monete indicate nei titoli esteri alla moneta italiana, tenendo conto della parità monetaria.

(Approvato).

Art. 2.

I titoli emessi in rinnovazione di altri già assoggettati alla tassa stabilita dalla presente legge sono bollati senza pagamento di nuova tassa, se provenienti da Stati che usano eguale trattamento ai titoli italiani.

(Approvato).

Art. 3.

I titoli esteri che non siano regolarmente bollati non possono essere esposti in vendita, ceduti, dati in deposito o a titolo di pegno, nè formare oggetto di qualsiasi operazione, tanto nelle Borse di commercio, che presso le stanze di compensazione, Banche, Istituti e privati.

È pure vietata l'enunciazione dei titoli suddetti, che non abbiano scontato la tassa di

bollo, in atti e scritti pubblici e privati, eccettuati gl'inventari.

L'enunciazione dei titoli deve sempre contenere l'indicazione della tassa pagata e dell'ufficio che ha ricevuto il pagamento; ed in mancanza di tale indicazione i titoli saranno considerati come non bollati, salva la prova contraria.

(Approvato).

Art. 4.

Ogni contravvenzione alle disposizioni della presente legge sarà punita con la pena pecuniaria di venti volte la tassa non pagata, a carico dei possessori e di ciascuna delle persone che hanno preso parte, anche come semplici intermediari, ad un'operazione qualsiasi sopra titoli esteri non bollati, ancorchè si tratti di semplice servizio di cassa per rimborsi o pagamento d'interessi. La pena pecuniaria non sarà mai minore di lire trenta.

Eguale pena sarà applicabile a coloro che espongono in vendita, o enunciano in atti o scritti, titoli esteri non bollati, ai notai e agenti di cambio, agli ufficiali e funzionari pubblici, ai giudici, cancellieri ed ufficiali giudiziari per ciascuna contravvenzione cui abbiano preso parte, o che essi non abbiano rilevato a norma delle disposizioni della vigente legge sulle tasse di bollo.

Le persone, che hanno concorso alla contravvenzione, sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse e pene pecuniarie dovute.

Le contravvenzioni alle norme che venissero stabilite per l'applicazione della presente legge saranno punite colla pena pecuniaria di lire 15 a carico di ciascun contravventore, con obbligo solidale per il pagamento.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri e oggi per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Sull'ordine del giorno.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Intende parlare su argomenti iscritti sull'ordine del giorno?

BETTONI. L'argomento su cui io vorrei parlare non è all'ordine del giorno, è inerente però ai lavori che stiamo svolgendo in queste ultime sedute.

PRESIDENTE. Purchè sia breve, le do facoltà di parlare.

BETTONI. Siccome nell'ordine del giorno della tornata di oggi io non vedo iscritta la Convenzione di Berna, che riguarda il lavoro notturno delle donne, vorrei chiedere all'onorevole ministro degli affari esteri, ed a quello di agricoltura, che fortunatamente si trovano presenti, per qual ragione detta Convenzione non sia stata presentata in tempo perchè il Senato potesse discuterla.

Sarebbe desiderabile saperlo, perchè il paese non resti sotto l'impressione che il ritardo sia dovuto a minor interesse dovuto a benemerite lavoratrici.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. La Convenzione di Berna sul lavoro delle donne e dei fanciulli fu presentata in tempo al Senato; ma non è iscritta all'ordine del giorno, perchè della Commissione per i trattati internazionali è presente un solo componente. Quindi tale Commissione non ha potuto riunirsi, nè deliberare, nè presentare la relazione. Veramente si tratterebbe di cosa urgente, poichè basta leggere la data della Convenzione per vedere che essa fu firmata nel settembre 1906, cioè quasi tre anni fa, ed il Parlamento non ha ancora potuto prendere su di essa le sue deliberazioni.

Conformandomi ad una consuetudine riconosciuta dal regolamento del Senato per i casi di urgenza, io proporrei che il Presidente nominasse una Commissione speciale, la quale riferisse verbalmente non appena esauriti gli altri progetti all'ordine del giorno.

Si tratta anche di una questione di cortesia internazionale. L'onorevole Bettoni voleva che il Paese sapesse la ragione perchè la Conven-

zione non è all'ordine del giorno. La ragione sarebbe facile a comprendersi per l'interno, ma, all'estero, questa ragione non si comprenderebbe facilmente. Noi abbiamo preso impegno di far discutere la Convenzione al Parlamento; il Parlamento potrà respingerla, ma non può esimersi dal discuterla.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ringrazio della cortese risposta, e sarò lietissimo se l'onor. Presidente potrà accogliere la domanda fatta dal ministro degli esteri.

PRESIDENTE. Io non credo che questa domanda sia consentita dal regolamento, essendovi una Commissione permanente speciale alla quale spetta esaminare questa materia.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Non credo possibile che questo esame sia fatto dalla Commissione permanente dei trattati, perchè di essa non è presente che un solo componente. Io credo che non ci sia nulla nel regolamento che si opponga a che il Senato, con speciale deliberazione, deferisca l'esame di questa Convenzione ad altra Commissione speciale. In questo momento la Commissione dei trattati non funziona, e qui si tratta della necessità che il meccanismo legislativo possa funzionare, perchè altrimenti, se la Commissione dei trattati si trovasse sempre nelle condizioni attuali, tutti i trattati internazionali si fermerebbero al Senato.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Sono dell'opinione dell'onor. ministro. Io proposi la creazione di una Commissione per l'esame dei trattati internazionali; ma vi sono molti trattati che hanno obbietto essenzialmente legislativo, e che si innestano alle leggi esistenti, perciò non credo che la competenza della Commissione sia lesa, e nell'assenza de' Commissari, non vi ha mancanza di riguardo, se si deferisce ad una Commissione speciale l'esame della Convenzione.

PRESIDENTE. La proposta dell'onor. ministro degli esteri è che si nomini una Commissione speciale che riferisca immediatamente e verbalmente.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Precisamente. Che riferisca verbalmente, dopo che sarà esaurita la discussione dei progetti di legge che sono già iscritti all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onor. ministro degli esteri per la nomina di una Commissione speciale che riferisca verbalmente, appena ultimata la discussione dei disegni di legge già iscritti all'ordine del giorno, sulla Convenzione di Berna.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Farò conoscere più tardi i nomi dei componenti la Commissione.

Discussione del disegno di legge: « Aggiunte alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito » (N. 129).

PRESIDENTE. Passiamo intanto alla discussione del disegno di legge: « Aggiunte alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 129).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

PRIMERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRIMERANO. Onorevoli Colleghi. Il presente disegno di legge si ispira ad un concetto, secondo me, affatto anormale, perchè propone si facciano numerose promozioni, senza che vi siano i posti vuoti da ricoprire.

Il progetto primitivo, presentato all'altro ramo del Parlamento, stabiliva che tutti i tenenti, che avessero compiuto 15 anni di grado di ufficiale, dovessero essere promossi capitani, e che tutti i capitani, dopo compiuti 27 anni di spalline, fossero promossi maggiori, fatta eccezione per talune armi e Corpi, ma sempre compresi nelle liste di avanzamento. La seconda parte adesso è stata stralciata, e noi non abbiamo da trattare che soltanto della questione dei subalterni. Secondo me, e secondo quanto è stato sempre fatto, non solo nelle carriere militari, ma anche nelle carriere civili presso di noi ed altrove, non si fanno promozioni che per coprire posti vuoti; e questo è il principio

che deve sempre seguirsi. Ma l'onorevole ministro dice: si tratta di misura eccezionale e transitoria, richiesta da eccezionale ristagno di promozioni. Ma eccezionale non è, perchè l'abbiano adottata altra volta, e non è molto furono promossi d'un tratto 400 capitani in soprannumero con la conseguenza di un altro ristagno di carriera per tutti quelli che seguivano e che aspettavano la promozione a capitano. Transitoria? Ma io non so come, adottata una tale misura per un anno, si possa giustamente non adottarla per gli anni seguenti, e del resto l'onorevole ministro se ne aspetta il risultato definitivo al 1915: il che vuol dire da qui a sei anni di applicazione; e questa non si può chiamare misura transitoria. Io invece chiamo questo un ripiego come tanti altri che si sono adottati ad intervalli, e che hanno avuto quelle conseguenze che adesso deploriamo. Vi è un eccessivo ristagno di carriera, è vero; ed è giusto che vi si provveda, ma il sistema adottato non mi pare opportuno e rispondente allo scopo. Si sa, nei lunghi periodi di pace la carriera militare è lenta, ma gli ufficiali non hanno che un diritto solo, quello di coprire i posti che si rendono vuoti, ed il Governo non ha che l'obbligo di destinarvi sollecitamente tutti coloro che vi hanno diritto per anzianità o per meriti speciali; ma non ha il dovere di accelerare artificialmente la carriera in quella misura che eventi eccezionali possono soltanto produrre. Le cause di tale ristagno veramente eccessivo, sono in gran parte indicate dalla relazione dell'onorevole ministro che accompagna il progetto di legge, ma ve ne sono state bene altre. Bisogna rimontare ancora più in dietro. Come si è costituito il nostro esercito? Tutti lo sappiamo; intorno al glorioso esercito piemontese si sono raggruppati gli altri eserciti degli Stati d'Italia; poi vi sono state le guerre, poi vi sono stati gli ingrandimenti dell'esercito, per effetto della legge sul servizio militare obbligatorio ecc. ecc., e tutto questo ha fatto sì che coloro i quali si trovavano alla testa dei ruoli hanno avuto dei vantaggi di carriera straordinari, e d'altra parte hanno grandemente rallentato il movimento ascensionale degli altri, e prodotto forte sperequazione di carriera e quindi malessere morale nei quadri tutti.

È umano che gl'individui cerchino di continuo di migliorare la loro condizione sociale,

ma questo sentimento però, deve restare nei giusti confini, ed invece è avvenuto che gli ufficiali, non solo si sono doluti del ristagno della carriera, ma hanno ambito di fare quei rapidi voli che hanno visto conseguiti dai loro compagni.

Come vedesi si tratta di una questione molto antica, che ci accompagna e ci turba dalla costituzione dell'esercito fino al giorno d'oggi.

A questa questione non si è provveduto mai abbastanza e con giusti criteri, ed anzi direi che, volendo porvi riparo, si sono adottati dei provvedimenti parziali che hanno piuttosto ingigantito ed alimentato il malcontento.

E così, per esempio, si costituì la posizione ausiliaria, che non è altro che una pensione ausiliaria per tre anni. Si sono stabiliti limiti di età per ogni grado della carriera, per cui assistiamo a questo fatto, anche anormale, che individui perfettamente in condizione fisica ed in grado di compiere il loro servizio, che hanno reso grandi servigi, e possono renderne ancora, inesorabilmente vanno a riposo per ragioni di età. Convengo anch'io che la carriera militare richiede attitudini fisiche eccezionali, che non si possono più possedere ad una certa età, ma era proprio necessario fissare questi limiti di età per ogni grado? Non lo credo; bastava stabilirne solo tre, cioè uno per i gradi inferiori, capitani compresi; uno per gli ufficiali superiori, compresi i colonnelli, ed uno per tutti i gradi di generale. Certo è che oggi si verifica spesso che un individuo se è promosso in un dato giorno può continuare a prestare servizio per altri due o tre o quattro anni, se invece non è promosso deve andar via. Questo è un fatto assolutamente anormale, per non dire una parola più grave.

Si sono anche fatte le promozioni in massa, come quella recente dei 400 capitani; si è creata l'aspettativa speciale, si sono creati dei congedi provvisori, si carezza l'idea della perequazione di carriera fra le varie armi, che è un altro assurdo, giacchè non vi può essere perequazione di carriera fra tante armi diverse, e tra tanti uffici ed impieghi diversi. Basta riflettere a quello che succede ad una classe qualunque o dell'Accademia di Torino o della Scuola militare di Modena per comprendere che fra il primo classificato e l'ultimo col tempo vi sarà certamente sensibile sperequazione di car-

riera, perchè non è ammissibile che promovendo il primo di una classe si debbano promuovere anche tutti gli altri che lo seguono? Fatto sta che tutti questi espedienti, ed anche questo falso criterio hanno dato luogo ad una specie di malessere morale sempre crescente, giunto fino a creare deplorabile antagonismo tra le varie armi.

Ora quale è la via vera che si deve seguire per rimediare a questo inconveniente? La carriera militare non può che essere lenta durante i periodi di pace, ma si deve e si può renderla abbastanza progressiva, desiderabile ed ambita, quando si stabilisca nelle varie armi un equo rapporto tra un grado ed un altro, conseguendo in tal modo l'unica perequazione possibile, perchè le leggi essendo le stesse, ed essendo applicate allo stesso modo per tutti, evidentemente condurranno ad una perequazione se non perfetta, almeno approssimativa.

Un'altra cosa che si deve fare è migliorare ancora le condizioni di stipendio degli ufficiali in ogni grado in modo che siano soddisfacenti, e quali le crescenti esigenze della vita richiedono.

E poi render facile l'uscita dall'esercito volontariamente con equa pensione; e migliorare le pensioni in modo che non siano un fallimento, e regolarle con altri criteri. Le pensioni militari adesso sono eguagliate a quelle civili, mentre le carriere sono tanto diverse, e mentre nell'impiego civile si può stare fino al limite estremo di età; e nella carriera militare invece, sono tanti i limiti d'età quanti i gradi. Che confronto e che eguaglianza ci può essere tra l'una e l'altra classe di persone e di servizi? Secondo me, la pensione per i militari dovrebbe essere non una questione di tredicesimi, di quindicesimi ecc., ma regolata in questo modo: distinguere lo stipendio in due parti, una relativa al grado da restare intangibile, anche come pensione, e l'altra devoluta alle esigenze del servizio attivo, cioè indennità di alloggio, indennità di residenza, di arma, di cavallo ecc., e solo questi assegni sopprimere nei collocamenti a riposo.

Dando dritto agli ufficiali di lasciare il servizio dopo un determinato tempo con una discreta pensione, si produrrebbe naturalmente un movimento di carriera che concorrerebbe a fare sparire questi malumori che, agitandosi in

vari modi, sono causa di gravi inconvenienti che occorrerà far cessare al più presto.

Ho detto cose che forse escono dai confini di questa legge, perchè penso che la carriera militare, per i giovani che vogliono intraprenderla, offre poche attrattive e molte preoccupazioni, mentre che chi intraprende una carriera vuole essere sicuro di poterla percorrere finchè ne è degno e le sue qualità fisiche e intellettuali lo assistono, raggiungervi progressivi miglioramenti e non temere possa essergli troncata da una delle cause di cui ho parlato.

Occorre affrontare e risolvere questa grave questione, ma con larghe vedute, pigliando la via maestra e non i viottoli, che non conducono allo scopo, e che anzi spesso aggravano gli inconvenienti, che si vorrebbero eliminare.

Prego di credere che non sono mosso a parlare così da desiderio di critica e di opposizione, che sono cose contrarie alla mia convinzione ed alla mia natura; ma solo dall'interessamento che ho per l'esercito nostro nel quale ho passato, e con trasporto, molti ed i migliori anni di mia vita.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che ho nominato la Commissione, composta dei signori senatori, Bensa, Inghilleri, Malvano, Bettoni e Pierantoni che deve riferire oralmente sul disegno di legge per l'« Applicazione della convenzione internazionale di Berna 26 settembre 1906 per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie ».

Prego i membri di questa Commissione di riunirsi immediatamente per poter essere in grado di adempiere all'incarico loro affidato.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Aggiunta alla legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito ».

TARDITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI, *relatore*. Il senatore Primerano può essere certo che la sua parola è sempre ascoltata dal Senato con molta deferenza, per quell'elevatezza di sentimenti che tutti gli ricono-

scono e che derivano dall'interessamento altissimo che egli ha sempre avuto per le istituzioni militari.

Egli però ha allargato molto la questione, svolgendo la storia dei nostri ordinamenti militari nei riguardi della costituzione dei quadri e dell'avanzamento. Se il Senato me lo permette, accennerò anche io brevemente a qualche fatto.

Sono soldato da prima del 1859, e ricordo tutti i periodi accennati dall'onor. Primerano. Si tratta di fatti prodotti da gravi circostanze relative alla costituzione politica dello Stato. Ma tutte le cause transitorie che perturbarono l'ordinamento militare furono opportunamente e gradatamente eliminate. L'ultimo periodo grave per l'ordinamento dell'esercito fu quello del 1866, e giunsero opportune ad eliminare qualsiasi effetto dannoso la legge del 1871 e quella sui limiti di età, che mise perfettamente a posto i quadri.

Ora si tratta di un nuovo, eccezionale, perturbamento, ed il ministro della guerra è costretto ad adottare provvedimenti atti a correggerne gli effetti.

In due anni, fra il 1882 ed il 1883, fu reclutata una quantità enorme di ufficiali, commettendo un grande errore, non però voluto, ma quasi imposto, come è noto a chi conosce la storia intima delle nostre questioni militari.

Ora avviene che questi ufficiali, reclutati allora tumultuariamente, s'affollano tutti alla promozione, alla quale in certo modo hanno diritto. Il ritardo non proviene da colpa loro, nè dalle proporzioni dei quadri, ma è imputabile al Governo, che reclutò male gli ufficiali in quell'epoca.

Era pertanto naturale che il ministro della guerra, sollecito delle questioni morali, si presentasse al Parlamento e proponesse un rimedio per riparare e dare pace e tranquillità agli ufficiali.

Io non divido completamente il parere del ministro della guerra sul partito preso; però non posso disconoscere che, limitato ai tenenti, il sistema adottato ha pure dei vantaggi, giacchè momentaneamente risolve la questione.

E qui insisto sulla raccomandazione fatta dall'Ufficio centrale, cioè che questa disposizione non sia duratura e non entri nella nostra legislazione militare come un provvedimento

definitivo, ma semplicemente transitorio e provvisorio, adottato soltanto per le esigenze del momento.

È evidente che inconvenienti se ne produrranno, ma alla loro eliminazione deve provvedere il ministro della guerra, il quale si è riservato di proporre, alla ripresa dei lavori parlamentari, tutti i provvedimenti necessari per risolvere le principali questioni militari che toccano la forza viva del nostro esercito.

Egli dovrà presentare un progetto di riordinamento, e così avremo una buona organizzazione dei quadri, e nei limiti del possibile potremo allora collocare convenientemente questi quadri momentaneamente eccedenti.

Dovrà presentare pure un disegno di legge sull'avanzamento ed un altro sulle pensioni che concorreranno a regolare questo particolare che oggi discutiamo e che, ripeto, ha carattere provvisorio.

Ridotto a queste proporzioni, non mi pare che il disegno di legge turbi gravemente la formazione dei quadri, e spero che il senatore Primerano vorrà convenirne e vorrà riconoscere che forse è, per il momento, il miglior mezzo per risolvere una questione che ha interessato il Paese ed il Parlamento.

PRIMERANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRIMERANO. Convengo anche io che è opportuno di prendere un provvedimento, ma non credo appropriato quello che si propone perchè, anche una misura transitoria, non deve vulnerare il principio fondamentale che regola e deve regolare le promozioni degli ufficiali.

Il ministro promette di presentare altri disegni di legge, e certo manterrà la sua promessa, ma non conoscendo quali proposte farà, non possiamo ora giudicare della loro efficacia. Certo sarebbe stato più utile presentare prima le altre leggi di ordinamento, od almeno, presentarle simultaneamente a questa proposta eccezionale, già sperimentata dannosa, perchè, come ho detto prima, la promozione in massa di quattrocento capitani in soprannumero nell'arma di fanteria è stata in seguito di ostacolo alla promozione di quasi lo stesso numero di tenenti anziani.

E, poichè si dovrà una buona volta seriamente costituire la milizia mobile, che attualmente è solo sulla carta, si presentava il modo di pro-

durre un largo movimento di promozioni necessarie per la milizia stessa.

Bisogna poi abbandonare il concetto della perequazione delle carriere giacchè è d'impossibile attuazione, ed è dannoso volerlo seguire per ogni grado e tra le varie armi e i diversi Corpi.

La sola perequazione possibile può conseguirsi stabilendo che in ogni arma il rapporto tra un grado e l'altro sia presso a poco lo stesso, sempre subordinato alle esigenze del servizio speciale di ciascuna. Solo per i colonnelli si può avere un unico ruolo perchè i colonnelli hanno avuto tanto tempo, tanta esperienza, tanto esercizio di comando, e tanta opportunità di farsi conoscere, che a qualunque arma appartengano possono tutti concorrere al grado di generale.

Ma i ruoli per gradi ed armi non sono possibili, e bisogna abbandonarne l'idea completamente.

Non aggiungo altro, poichè credo di aver detto troppo pel progetto in esame, e dovrei, per trattare a fondo la quistione della carriera degli ufficiali, parlare lungamente ed abusare della cortesia dei miei colleghi. Eppure essa deve attirare la più seria attenzione del legislatore, giacchè gli eserciti più valgono che meglio sono addestrati e condotti dai loro graduati, e questi per averli ottimi bisogna reclutarli e trattarli bene e non congedarli malamente.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Dopo quanto ha detto l'onor. sen. Tarditi, relatore dell'Ufficio centrale, in risposta alle osservazioni fatte dall'onor. senatore Primerano, poco o nulla avrei da aggiungere. Ma mi consenta il senatore Primerano che, pur non seguendolo in tutte le importanti questioni da lui toccate con quella competenza grande che gli deriva dalla lunga esperienza e dalle altissime cariche coperte nell'esercito — questioni meno strettamente attinenti al disegno di legge che si discute — colla semplice esposizione di pochi dati di fatto io cancelli o quanto meno attenui la impressione che le sue parole possono aver fatto. L'appunto principale rivolto a questo disegno di legge è la creazione di gradi senza corrispondenti impieghi. Nè si può negare che

non abbia fondamento di verità, ma in proporzioni così modeste da non preoccupare. Poiché, a prescindere dalla considerazione giustamente rilevata dall'onor. senatore Tarditi, che il presente disegno di legge ha carattere essenzialmente morale, è inteso cioè, non certo a risolvere da solo, ma a contribuire alla soluzione della grave questione morale nell'esercito, sta il fatto che la portata e la durata di questo provvedimento, spiccatamente temporaneo, sono ben lungi dall'essere quali il senatore Primerano s'immagina. Bastano poche cifre a convincere.

In questo scorcio dell'anno 1909 noi verremo ad avere (parlo della fanteria che rappresenta la massa degli ufficiali) 207 capitani in più dell'organico. Nell'anno 1910 ne avremo 142, nel 1911 soltanto 47 e nell'anno successivo la legge cesserà automaticamente di funzionare, che è quanto dire che le promozioni a capitano di fanteria avverranno prima del quindicesimo anno per semplice effetto di vacanze in organico e la permanenza nei gradi subalterni scenderà man mano, così da equilibrarsi intorno ai 13-14 anni.

Ma v'ha di più: trattasi proprio di gradi senza impiego?

Davanti all'altro ramo del Parlamento sta un disegno di legge presentato dal mio predecessore che comprende la creazione di nuclei di milizia mobile che saranno necessariamente inquadrati da questi capitani che sin d'ora noi prepariamo. È noto che è stata decisa la introduzione nell'esercito di un nuovo elemento di forza, rappresentato da sezioni di mitragliatrici, ed ecco un altro impiego di questi capitani.

Infine colla legge d'ordinamento a cui ho accennato, alcuni ritocchi saranno pure apportati alle tabelle organiche delle singole armi e le eccedenze di cui si preoccupa l'onorevole senatore Primerano anche per questa ragione scompariranno facilmente. Certo sarebbe stato miglior consiglio, come giustamente egli ha detto, che tutti questi provvedimenti fossero stati presentati assieme, ma sarebbe occorso tempo non breve, mentre mi è parso di non dovere indugiare più a lungo a presentarvi intanto questo, che modesto nella parvenza, ha valore morale altissimo, e appunto per ciò confido che il Senato non vorrà negargli il suo voto favorevole. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

I tenenti delle armi di fanteria e di cavalleria e quelli di artiglieria e del genio che abbiano compiuto i corsi della scuola d'applicazione, i tenenti contabili e veterinari saranno promossi capitani, anche se in questo grado non vi siano vacanze, quando abbiano compiuto quindici anni dalla data di anzianità da sottotenente effettivo, siano stati dichiarati idonei all'avanzamento e non abbiano cambiato di ruolo nel grado di tenente o subito perdite di anzianità.

(Approvato).

Art. 2.

I tenenti idonei all'avanzamento appartenenti alle armi e Corpi specificati nell'articolo precedente ai quali non sia applicabile l'articolo stesso, faranno passaggio al grado superiore quando in virtù della presente legge sia promosso ad anzianità l'ufficiale che li precede immediatamente nel rispettivo ruolo.

(Approvato).

Art. 3.

L'eventuale eccedenza dei capitani sarà compensata con altrettante vacanze negli ufficiali subalterni.

(Approvato).

Art. 4.

Quando per effetto della presente legge risultino eccedenze nei gradi di capitano delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, il Governo sarà autorizzato a concedere ai capitani dell'arma nella quale si verificano le eccedenze ed in misura non superiore a queste, gli speciali collocamenti in aspettativa a domanda stabiliti dall'art. 2 della legge n. 247 in data 3 luglio 1902.

(Approvato).

Art. 5.

Gli ufficiali di tutti i gradi e quadri, fatta eccezione dei tenenti e dei sottotenenti, che siano stati esclusi una prima volta dai quadri d'avanzamento, pur conservando l'idoneità agli

uffici del proprio grado, ma non abbiano ancora le condizioni di età e di servizio necessarie per poter chiedere la posizione di servizio ausiliario, potranno essere collocati in congedo provvisorio a loro domanda.

Dà questa posizione faranno passaggio, a suo tempo, a quella di servizio ausiliario nella quale potranno essere mantenuti secondo le norme previste dal 2° comma dell'art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 482.

Le disposizioni di quest'articolo non sono applicabili a coloro che rinuncino spontaneamente all'avanzamento.

(Approvato).

Art. 6.

La presente legge andrà in vigore, per gli effetti finanziari, a datare dal 1° luglio 1909.

Qualora per tale data il procedimento per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento degli ufficiali, ai quali potesse spettare la promozione, non fosse ancora compiuto, la promozione avrà luogo appena possibile sotto la stessa data, appena compiuto l'accertamento.

(Approvato).

Art. 7.

Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge in modo da evitare ogni variazione delle sedi di anzianità, ad eccezione di quelle derivanti da ulteriori promozioni a scelta, e rispettando i diritti all'avanzamento a scelta dei tenenti che trovansi alla scuola di guerra all'atto della promulgazione della legge e di quelli che siano ammessi a detta scuola o sostengano gli esami a scelta negli anni 1909 e 1910.

(Approvato).

Art. 8.

Per la spesa derivante dall'applicazione della presente legge è autorizzata la maggiore assegnazione di lire 530,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1909-10. Il riparto della somma predetta fra i vari capitoli della parte ordinaria del bilancio verrà fatto con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Per i Mille di Marsala.

PATERNÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Desidera parlare su argomenti iscritti all'ordine del giorno?

PATERNÒ. Ho chiesto la parola per rivolgere una preghiera al Presidente del Consiglio e all'intero Governo. Non farò perdere molto tempo al Senato. Del resto sono agli ordini del Presidente, e, se egli non crede accordarmi la parola in questo momento, mi dica quando vuole che io parli.

PRESIDENTE. Purchè ella sia breve, le concedo la facoltà di parlare.

PATERNÒ. La questione che io intendo di sottoporre all'attenzione del Governo è molto semplice. Il Senato sa che, fra breve, l'Italia farà delle grandi feste per commemorare il 50° anniversario della nostra indipendenza e della nostra libertà.

Appunto in quel periodo cade anche il 50° anniversario della spedizione dei Mille, del fatto cioè che, sia dal punto di vista della gloria militare, sia dal punto di vista degli effetti politici, può considerarsi come il più grande della storia nostra.

Come siciliano, come palermitano, io sento il dovere di cogliere questa occasione per sciogliere un voto di gratitudine verso gli uomini che, comandati da Garibaldi, vennero in Sicilia per liberarci dalla più orribile delle schiavitù e per riunirci all'Italia.

Essi partirono colla quasi certezza d'immolarsi per un ideale, più che per una guerra; nessuno allora poteva nemmeno immaginare che quella gloriosa spedizione potesse avere il grande successo che ebbe. *(Bene)*.

Io credo d'interpretare il sentimento unanime di tutti i miei compatrioti, proponendo che il Governo, in questa occasione, faccia qualche cosa a favore dei Mille. *(Benissimo)*.

Ignoro quello che il Governo potrà fare, ma l'animo mio soffre al pensiero che quei gloriosi avanzi possano qualche volta, nella loro vita privata, soffrire per insufficienza di mezzi, e che l'Italia libera non pensi a loro. Per me i Mille rappresentano, rispetto a tutti gli altri fattori dell'unità italiana, qualche cosa di così

grande che qualunque sacrificio il paese possa fare per loro non sarebbe mai adeguato a quello che essi fecero per il paese. (*Benissimo*).

Non starò a dare suggerimenti, ma dirò che una delle cose possibili sarebbe di consolidare, per esempio, il fondo che è in bilancio per la pensione dei Mille, in modo che, quando avengano mancanze, le rimanenze vadano a beneficio dei superstiti; così, tra alcuni anni, i superstiti di questa gloriosa schiera, già ridotta a così piccolo numero, possano avere delle pensioni più convenienti, che potrebbero giungere anche a dieci e, forse più, migliaia di lire all'anno.

Un'altra cosa, che si potrebbe fare, sarebbe quella di mettere a disposizione del Governo una somma sufficiente perchè nel 50° anniversario siano soccorsi i più bisognosi dei Mille in modo degno dell'Italia nuova.

Mai come oggi non mi dolgo di non essere eloquente, perchè l'argomento che io sottopongo al Senato è tale che qualunque arte oratoria lo rimpicciolirebbe; non essere oratore eloquente è per me in questo momento un vantaggio. Oggi non è un senatore che parla, ma la mia voce è l'eco del sentimento di tutta intiera la Sicilia italiana. Non aggiungo altro. (*Approvazioni vivissime*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il sentimento che ha mosso il senatore Paternò non può a meno di essere diviso dal Governo, il quale l'ha dimostrato, presentando all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge, che dichiara monumento nazionale quel punto del territorio italiano, dal quale partì la spedizione dei Mille. Evidentemente il Parlamento quando dichiarerà che quel punto è sacro alla memoria italiana, non potrà certamente fare a meno di ricordare quegli uomini che lo resero tale. Purtroppo è una schiera che si è molto ristretta quella dei Mille, e pochi restano i superstiti di quella gloriosa schiera. Io credo d'interpretare il sentimento di tutti i miei colleghi assicurando il senatore Paternò ed il Senato che il Governo non mancherà, da parte sua, di studiare quelle iniziative, che possano corrispondere al sentimento di sincera riconoscenza, che anima l'in-

tera nazione verso coloro che furono autori e promotori principali del nostro risorgimento. (*Approvazioni generali*).

Approvazione del disegno di legge: «Sulle rafferme per i militari del Regio esercito» (N. 130).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Sulle rafferme per i militari del Regio esercito».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge. MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, legge: (V. Stampato N. 130).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le rafferme sono:

- 1° annuali senza premio;
- 2° triennali o annuali con premio.

Le rafferme sono concesse dal ministro della guerra.

(Approvato).

Art. 2.

Alla rafferma annuale senza premio possono essere ammessi, sotto le condizioni determinate dal regolamento:

1° i militari che abbiano compiuto la ferma di 5 anni e possano aspirare alla rafferma triennale con premio;

2° i caporali di tutte le armi che, compiuta la ferma di leva, domandino di rimanere alle armi per conseguire la promozione a sergente.

(Approvato).

Art. 3.

Alla rafferma triennale con premio possono aspirare, purchè soddisfino alle condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e di istruzione determinate dal regolamento, i carabinieri Reali, siano o no graduati: i caporali e gli appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, nonchè quelli dei depositi cavalli stalloni, i caporali ed ap-

puntati musicanti; i caporali maniscalchi ed i caporali fuochisti della brigata lagunari del genio.

I militari di cui sopra possono essere ammessi a tre successive rafferme triennali senza alcun limite di età.

(Approvato).

Art. 4.

Durante la prima rafferma triennale il militare riceve un annuo premio di lire 200.

Durante la seconda e la terza riceve un premio annuo di lire 300.

Il militare riammesso in servizio dopo aver compiuto la prima rafferma triennale ed avere riscosso l'importo dell'indennità di cui al seguente articolo, riceve un premio annuo di lire 200 durante la seconda rafferma triennale ed un premio annuo di lire 300 durante la terza.

Il militare riammesso in servizio dopo aver compiuto due rafferme triennali ed avere riscosso l'importo dell'indennità di cui al seguente articolo, riceve un premio annuo di lire 200 durante la terza rafferma triennale.

Il premio annuo e le indennità di cui all'articolo seguente, non possono cedere, nè sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato, che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare, o per causa di alimenti dovuti per legge.

(Approvato).

Art. 5.

Al militare rafferma con premio che abbia compiuto la prima rafferma triennale con premio spetta l'indennità fissa di lire 1000.

Per ciascuna delle altre due rafferme triennali con premio successivamente compiute, al rafferma spetta un'indennità fissa di lire 2000. Però l'indennità della terza rafferma per i militari dell'arma dei R. carabinieri è di lire 3000.

Le indennità suddette sono pagabili alla cessazione dal servizio, nonchè in caso di promozione ad ufficiale, di passaggio nel Corpo invalidi e veterani o di collocamento nella posizione di servizio sedentario. Divengono ereditarie dal giorno in cui il militare vi acquista diritto.

Sulle medesime indennità potranno essere consentite anticipazioni nella misura e nei casi che saranno determinati dal regolamento.

(Approvato).

Art. 6.

Al militare rafferma con premio che durante il corso di una rafferma triennale sia promosso ufficiale o faccia passaggio nel Corpo invalidi e veterani o divenga fisicamente inabile al servizio militare od all'impiego per quale ottenne la rafferma, spettano tanti trentaseiesimi dell'indennità inerente alla rafferma stessa quanti sono i mesi compiuti di quella rafferma, oltre le indennità cui avesse acquistato diritto, a senso dell'articolo precedente, per le rafferme compiute.

La stessa quota d'indennità spetta agli eredi del rafferma con premio, morto durante il corso di una rafferma triennale.

(Approvato).

Art. 7.

Alla rafferma annuale con premio possono essere ammessi i militari che abbiano compiuto una o più rafferme triennali con premio.

Il premio inerente a tale rafferma annuale è quello goduto dal militare durante l'ultima rafferma triennale compiuta.

(Approvato).

Art. 8.

Perdono di pieno diritto i benefici della rafferma in corso:

a) i raffermati graduati retrocessi dal grado, fatta eccezione per i graduati dei carabinieri Reali;

b) i raffermati trasferiti alle compagnie di disciplina;

c) i raffermati condannati dai tribunali ordinari per reati di carattere indecoroso;

d) i raffermati condannati per reati previsti dal Codice penale militare;

e) i raffermati che contraggono matrimonio senza autorizzazione.

La retrocessione dal grado dei raffermati con premio deve essere sempre preceduta da parere di una Commissione di disciplina.

Perdono i benefici della rafferma in corso soltanto in seguito a parere di una Commissione di disciplina:

a) i raffermati graduati dei carabinieri Reali retrocessi dal grado;

b) i raffermati che abbiano riportato condanne che non importino di pieno diritto la perdita dei benefici stessi;

c) i raffermati che tengano cattiva condotta;

d) i raffermati che commettano una grave mancanza.

Viene interrotta la rafferma in corso ed è sospeso il relativo premio durante l'espiazione di una condanna a pena temporanea che non abbia prodotto la perdita dei benefici della rafferma stessa.

Il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso conserva il diritto alle indennità delle rafferme già compiute, a meno che sia stato condannato all'ergastolo o alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il diritto stesso è sospeso per il raffermato dichiarato disertore finchè duri lo stato di diserzione e per il raffermato condannato a pena temporanea finchè non abbia espia la pena.

In ogni caso il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso rimane prosciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la ferma stessa.

(Approvato).

Art. 9.

Il ministro della guerra può, per gravi motivi, concedere al raffermato la rescissione della rafferma. Per effetto della rescissione il raffermato perde i benefici inerenti alla rafferma in corso, ma conserva il diritto alle indennità per le rafferme già compiute.

(Approvato).

Art. 10.

I militari di truppa vincolati a rafferma con premio (esclusi i carabinieri) debbono all'atto della nomina a sottufficiale cessare dalla qualità di raffermati con premio per essere ammessi al trattamento della legge 19 luglio 1906, n. 372, modificata con quella 2 luglio 1908, n. 328.

Essi conservano il diritto alle indennità relative alle rafferme con premio già compiute, e, se la cessazione avvenga durante il corso di una rafferma triennale, acquistano il diritto

a tanti trentaseiesimi della indennità inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi già compiuti di quella rafferma. Ai medesimi però nei riguardi degli aumenti triennali, come pure agli effetti del diritto all'impiego civile, il servizio prestato sarà computabile soltanto dal giorno in cui avvenne la cessazione dalla qualità di raffermato con premio.

Qualora poi le competenze a cui avranno diritto nella nuova posizione fossero inferiori a quelle che percepivano come raffermati con premio, sarà loro corrisposta la differenza fino a tanto che non acquistino diritto a competenze uguali o maggiori.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 11.

I capi fanfara, i sottufficiali musicanti, trombettieri, tamburini e capi armaiuoli ed i sergenti maniscalchi, i quali, alla data in cui andrà in vigore la presente legge, siano vincolati ad una rafferma triennale con premio, hanno facoltà di compierla e potranno conseguire altre successive rafferme triennali con premio fino a tre complessivamente, a meno che preferiscano di optare pel trattamento della legge 19 luglio 1906, n. 372, modificata con la legge 2 luglio 1908, n. 328.

Coloro che optano conservano il diritto alle indennità relative alle rafferme con premio già compiute e, se la cessazione avvenga durante il corso di una rafferma triennale, acquistano diritto a tanti trentaseiesimi dell'indennità inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi già compiuti di quella rafferma.

Ai medesimi però nei riguardi degli aumenti triennali di assegno, come pure agli effetti del diritto all'impiego civile, il servizio prestato sarà computabile soltanto dal giorno in cui avvenne la cessazione dalla qualità di raffermato con premio.

Qualora poi le competenze cui avranno diritto nella nuova posizione fossero inferiori a quelle che percepivano come raffermati con premio, sarà loro corrisposta la differenza fino a tanto che non acquistino diritto a competenze uguali o maggiori.

(Approvato).

Art. 12.

I sottufficiali di cui all'articolo precedente, che abbiano già compiuto tre rafferme con premio, sono senz'altro ammessi al trattamento della legge 19 luglio 1906, n. 372, modificata con la legge 2 luglio 1908, n. 328. Saranno del pari ammessi al trattamento medesimo quelli che verranno a compiere in avvenire la terza rafferma triennale con premio, conservando gli uni e gli altri il diritto alle indennità relative alle rafferme compiute.

Oltre ai sottufficiali indicati nel comma precedente, saranno ammessi allo stesso trattamento i sottufficiali che abbiano compiuto una o due rafferme con premio e che, non avendo potuto ottenerne un'altra per disposizione di legge, sono rimasti alle armi con rafferme di un anno senza premio.

A tutti i sottufficiali di cui nei comma precedenti il servizio prestato sarà computabile, nei riguardi degli aumenti triennali d'assegno, soltanto dal giorno in cui avvenne la cessazione dalla qualità di raffermati.

Qualora poi le competenze cui avranno diritto nella nuova posizione fossero inferiori a quelle che percepivano come raffermati con premio, sarà loro corrisposta la differenza fino a tanto che non acquistino diritto a competenze uguali o maggiori.

(Approvato).

Art. 13.

Ai sottufficiali che abbiano acquistato diritto ad indennità inerenti a rafferme con soprassoldo compiute, abbiano o no optato per il nuovo trattamento sia in base alla legge 19 luglio 1906, n. 372, sia alla successiva 2 luglio 1908, n. 328, sarà consentito, indipendentemente dal caso di matrimonio, di avere anticipazioni sulle indennità medesime in quei casi ed in quella misura che saranno stabiliti dal regolamento.

Le indennità stesse saranno corrisposte, oltre che nei casi di cessazione dal servizio o di passaggio nel Corpo invalidi e veterani, anche in quello di collocamento nella posizione di servizio sedentario.

(Approvato).

Art. 14.

Le disposizioni dell'art. 6 sono applicabili a quei militari che vengono a trovarsi nelle con-

dizioni ivi specificate a datare dalla presentazione al Parlamento del presente disegno di legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i signori senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe ora la discussione del disegno di legge: « Organico della Direzione generale dei telefoni ».

Però, se il Senato ed il Governo consentono, si procederà invece, per ragioni di opportunità, alla discussione dell'altro disegno di legge: « Provvedimenti per la istruzione superiore ».

Non facendosi osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la istruzione superiore » (N. 131).

PRESIDENTE. Procederemo allora alla discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione superiore ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 431).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge e do facoltà di parlare al senatore Barzellotti, primo iscritto.

BARZELLOTTI. Egregi colleghi! Sarò brevissimo, e perchè uomini più autorevoli di me, i quali potrebbero prendere la parola in questa discussione, forse vi rinunceranno o si limiteranno a poche considerazioni intorno a questo disegno di legge; e perchè il consenso, direi quasi generale, che è sorto nell'animo di questa assemblea intorno alla giustizia ed all'op-

portunità del motivo fondamentale, su cui si impernia la legge, dispensa chi la vota dal diritto di dimostrarlo.

Io farò quindi una semplice dichiarazione di voto; voto che do col pieno consenso dell'animo mio a questa legge, la quale rappresenta un miglioramento, necessario per l'istruzione superiore, e rende possibili altri miglioramenti. Infatti questa legge (non esito a dirlo) non ha sollevato nell'animo mio il minimo dubbio intorno a questo punto, e cioè che, votandola, potessi posporre ad un vantaggio materiale da ottenere, gli interessi superiori e le più alte esigenze ideali della cultura nazionale. (*Approvazioni*).

Questo dubbio non è sorto nell'animo mio e lo dico appunto dichiarando il mio voto favorevole al disegno di legge; perchè il miglioramento economico dei professori, su cui s'impernia questa legge; non è un vantaggio materiale; è un vantaggio che tocca gli interessi ideali altissimi della cultura italiana, che assicura la dignità degli studi, che rappresenta la dignità della vita dei professori, i quali, nella serenità e nella modesta agiatezza della loro vita, potranno proseguire con maggiore amore gli studi.

E inoltre questa legge, non essendo una legge organica, una legge che implichi un completo riordinamento dell'istruzione superiore (seppure questa completa riforma fosse possibile, il che io non credo), ma limitandosi, come fa, a delineare riforme parziali, è emendabile, è perfezionabile. Essa può dar luogo, ciò che nell'animo mio è avvenuto, a non poche obiezioni; ma, nella sostanza, come ha benissimo indicato l'on. ministro della pubblica istruzione, e come osservava anche il nostro valente relatore, porge l'addentellato ad altre riforme, a ritocchi, a miglioramenti, che possono ottenersi per mezzo di regolamenti e di leggi speciali. Una riforma organica o d'indole generale, che implicasse un riordinamento di tutto il disegno del nostro insegnamento superiore, una volta fermata dai voti del Parlamento, sarebbe, per lungo tempo almeno, intangibile. Votando, dunque, questa legge, il Parlamento, e, per suo mezzo, il paese fanno opera di giustizia; sciogliono un debito che la nazione ha verso i nostri Istituti universitari, dai quali, in questi ultimi trenta o quaranta anni - come ebbi già a notare in questa

Camera, dicendo, del resto, una cosa notissima a tutti - è uscito quanto di più alto, di più duramente produttivo ha dato la mente italiana nell'ordine delle idee in ogni campo del sapere.

Ed inoltre questa legge, avviando gli studi alla loro sicurezza dal lato economico, migliorando le condizioni economiche delle Università e della scienza, questa legge, orienta, lasciati dir così, l'avviamento, innegabile ormai, della nostra patria ad un sicuro progresso della sua cultura, verso quel punto, da cui soltanto può muovere ogni vero avanzamento della cultura di un popolo. Poichè è stato detto benissimo che la cultura intellettuale di un paese si misura dal valore e dal pregio, che hanno in esso gli alti studi, gli studi superiori. Solo dagli studi superiori, solo dalla scienza vengono quelle alte iniziative ideali, quelle feconde iniziative di libertà, che alla vita di un popolo danno il primo impulso, e sono la prima condizione, che rende possibile l'elevamento della sua coscienza morale e civile.

Cercando di assicurare fin da ora solidamente la vita dei nostri Istituti superiori, promovendo il miglioramento delle condizioni economiche della scienza, e così rendendo possibile una riforma ulteriore della nostra istruzione superiore, noi cominciamo veramente di là onde si conviene, da quel punto, da cui può iniziarsi anche il rifacimento della coscienza morale del paese, che solo dalle più alte idealità del pensiero può ricevere il suo vitale nutrimento. (*Bene, approvazioni vivissime*).

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Signori. Mi studierò di allontanarmi meno possibile dalla traccia che ci ha segnata il nostro Ufficio centrale, sacrificando alla logica qualunque censura che potesse creare impedimento a quelle conclusioni, che sono nell'animo di tutti e alle quali anche io intendo venire.

Il progetto di legge che ci sta dinanzi se avesse contenuto soltanto la parte che riguarda il miglioramento economico del personale dell'istruzione superiore, non avrebbe potuto raccogliere in questa assemblea che plauso e ringraziamento.

Il progetto però contiene qualche altra disposizione di ordine organico, che meriterebbe una discussione profonda quale il tempo non

ci consente, discussione che si sarebbe fatta eziandio nell'altro ramo del Parlamento, se il momento non fosse anche là apparso inopportuno.

Nella discussione alla Camera dei deputati, per quello che abbiamo visto dai rendiconti, vi è stato chi, per non arrestare la parte buona del progetto, si è riservato di fare in tempo non lontano, per iniziativa parlamentare, proposta di quei miglioramenti che sarebbero stati desiderati fin da ora. Noi seconderemo quelle iniziative, se si svolgeranno: ma intanto io credo sarebbe anche meglio se l'onor. ministro dell'istruzione pubblica, accettando quell'invito che il nostro Ufficio centrale rivolge nella sua relazione, ci porgesse occasione di ritornar sopra questa materia, proponendoci un lavoro fecondo con un progetto di ordinamento generale degli studi universitari.

Con questa premessa, onorevoli colleghi, avrete già inteso che non è mia intenzione nè di soffermarmi molto a lungo, nè di arrivare con le mie osservazioni a quel punto che dovesse rendere difficile a me stesso un passo indietro per votare la legge.

Però non credo possa passare senza osservazioni, innanzi al Senato, una modificazione così sostanziale, come quella che si presenta all'art. 1 del disegno di legge, nella composizione del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica; articolo che è completamente estraneo alla materia del miglioramento economico, è completamente all'infuori di quell'atto di giustizia che noi sentiamo si debba rendere ormai, ed anche troppo si è ritardato, verso il personale al quale abbiamo affidato la cultura superiore della nostra gioventù. Non può il Senato fare a meno, sia pure per via di semplice accenno, di rilevare il rinnego di un principio che è stato finora fondamentale in un paese retto a sistema costituzionale, il principio della divisione dei poteri, della distinzione delle funzioni.

Noi abbiamo un Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, il quale, pure essendo di elezione mista, vale a dire costituito di membri eletti in parte dal Governo, in parte direttamente dal Corpo insegnante, ha questo di speciale e caratteristico di essere stato finora, e credo sia il massimo de' suoi meriti, completamente estraneo alla politica. In Italia è stato

possibile occupare le cattedre primarie dei nostri Atenei così al professore clericale come al radicale, all'ateo come al cattolico, al costituzionale come al socialista, e questo non è poco merito del Consiglio superiore, così come oggi è costituito.

Ora, io dichiaro nel modo più esplicito, perchè è nell'indole mia, oltre che nel rispetto che porto agli uomini del Governo, che non intendo attribuire ad essi l'intenzione disastrosa di portare la politica nel Consiglio superiore; ma non posso a meno di rilevare che noi facciamo una modifica, la quale rimarrà nel Consiglio superiore chissà per quanti anni, una modifica per effetto della quale quel Corpo eminente, il più alto consesso dell'istruzione pubblica, che è nato ed è consultivo e tecnico, e dopo le ultime leggi sulle stato giuridico degli insegnanti, è anche in parte giurisdizionale, potrebbe, all'infuori di ogni intenzione dei proponenti, diventare domani un Corpo prevalentemente od anche esclusivamente politico.

Si tratta di una modificazione la quale porterà d'ora innanzi a questa composizione: 12 dei componenti il Consiglio superiore saranno eletti direttamente dalle Camere legislative; 12 dal Governo, liberamente per l'avvenire, come liberamente erano eletti in passato, vale a dire senza vincoli di categorie, e 12 soltanto per i voti delle Facoltà, le quali fino ad oggi ne nominavano 16 su 32.

Lasciamo andare che non sia nell'intenzione di alcuno di portare determinatamente la politica nel Consiglio superiore dell'istruzione pubblica; ma non è men vero che, all'infuori delle intenzioni, il fatto stesso della nuova formazione può produrre il grave cambiamento. E non si dica che in oggi pure vi sono i parlamentari nel Consiglio superiore, e, ciò non ostante, questo inconveniente non si è prodotto.

In oggi vi sono, o per elezione del Governo, come uomini di valore tecnico, come personaggi illustri, non perchè membri del Parlamento; o vi sono perchè eletti dalle Facoltà tra i loro componenti, perchè colleghi eminenti aventi anche quel titolo, ma non perchè hanno quello. D'ora innanzi l'elezione dei 12 parlamentari (e questo è il punto essenziale per me), la elezione dei 12 parlamentari sarà fatta dal Senato e dalla Camera dei deputati, quindi è il potere legislativo che entra direttamente nel comporre

il Consiglio superiore dell'istruzione. Gli eletti andranno al Consiglio come rappresentanti delle Camere.

Prima potevano essere in Consiglio deputati e senatori, ma non erano nominati dalle Camere; nominati da queste essi saranno la diretta emanazione del Senato e della Camera nel dare pareri sugli atti del Governo, nell'esercitare funzioni tecniche; ciò che è assai diverso da quando potevano essere investiti di quelle funzioni dalle Facoltà o dal Governo come singoli, malgrado la loro qualità di parlamentari. È cambiata addirittura la natura della elezione, ne è cambiato il carattere e ne nasce, secondo il mio modo di vedere, quella confusione di poteri che è, passatemi la parola grossa, anticonstituzionale. Su questo punto io, in altro momento, avrei maggiormente insistito; ora mi basti rilevarlo, perchè mi pare troppo grave che dinanzi al Senato passi in silenzio una modificazione, ripeto, non necessaria per il miglioramento economico dei professori, e così sostanziale nei nostri ordinamenti.

E vengo fuggacemente, molto brevemente, a qualche altro articolo. Io non ho nulla certamente ad osservare circa gli assegni; vorrei che si potessero accrescere e specialmente che si potessero fare delle condizioni migliori anche ai professori straordinari. Ma intanto io vedo che c'è una qualche limitazione, che, a mio modo di vedere, per quello che io posso comprendere, benchè non tecnico, si potrebbe togliere. Per esempio, io vedo una grande cura di distinguere, e ne comprendo la ragione, fra insegnamenti fondamentali e insegnamenti complementari. Questo è logico e ne abbiamo l'origine nella legge Casati. Credo che ciò si sarebbe potuto determinare meglio col testo della legge che non per richiamo delle tabelle, le quali poi si riferiscono al numero e non a indicazioni nominative di cattedre, per dire quali siano gli insegnamenti fondamentali. Però su questo particolare io non insisto, non soltanto perchè il momento è inopportuno, ma anche perchè per questa parte il mio pensiero è che il Governo dovrebbe avere una maggiore libertà di elevare, anche prima che vengano altre leggi, alla dignità di studi fondamentali taluni studi che non sono ancora tali.

Abbiamo veduto quanta parte nel movimento scientifico e nell'incremento industriale del

paese abbiano avuto il progresso e il conseguente elevamento di certi insegnamenti. Ne cito uno. Pochi anni addietro l'elettrotecnica era uno studio complementare; al giorno d'oggi è uno dei più importanti ed è un legittimo vanto italiano l'aver portata al punto cui è giunta l'elettrotecnica. Ora è cattedra principale, fondamentale. Non è difficile che molto presto per altri rami di insegnamento sia necessario fare altrettanto. Il Governo dovrà provvedervi con disposizioni speciali, perchè la legge attuale non gliene dà facoltà, nè indica i criteri della elevazione. Intanto, per quanto riguarda gli studi fondamentali di oggi, trovo all'art. 5 una disposizione che non mi soddisfa. È una raccomandazione quella che mi permetto di rivolgere in questa occasione all'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Ecco la disposizione:

« In ogni Università o Istituto superiore per ciascun insegnamento non si potrà nominare che un solo professore ordinario o straordinario.

« Ove gli iscritti ad un corso siano in numero rilevante, si potrà soltanto sdoppiare la cattedra, mediante incarico, su proposta della Facoltà o Scuola e in seguito a parere conforme del Consiglio superiore ».

E poi all'art. 7 si dice che un professore ordinario Ufficiale non può essere assegnato ad un incarico nella stessa materia con retribuzione.

Se in qualche Università molto affollata, come quella di Napoli, abbiamo un numero grandissimo di studenti in un corso, tanto che non sia possibile al maestro, per quanto valente, di guidare tutta quella scolaresca, di impartire da solo tutto l'insegnamento nelle ore fissate dalla legge (perchè ora, per tabella, la legge stabilisce la durata dell'insegnamento) si sdoppia la Cattedra e si chiama un incaricato.

Ed allora si produrrà questo effetto: che i primi, supponiamo, 200 iscritti hanno l'insegnamento dal titolare della Cattedra, mentre gli altri 200 l'avranno, in sezione a parte, da un incaricato, il quale piglierà il suo emolumento. Se, in base all'art. 7, si volesse dare al professore ordinario di questa materia fondamentale l'incarico di insegnare egli stesso alla 2^a Sezione, affinchè tutti gli studenti iscritti al medesimo corso godano il vantaggio di ricevere la lezione dal titolare della Cattedra, questi

non potrebbe avere una retribuzione per il maggiore lavoro.

A me pare che ciò non vada.

Una voce: No, non è così.

CAVASOLA. Io l'ho inteso così; anzi questo professore ha l'obbligo di fare il corso anche per altri istituti, se per essi sia richiesta la stessa materia, senza alcuna retribuzione.

Questo che io faccio è un semplice richiamo di attenzione, nella speranza che il ministro accetti di portare innanzi al Parlamento quelle nuove riforme, che l'Ufficio centrale ha invocate ed espone in quest'occasione come giustificazione della sua proposta di approvazione di questa legge.

I desideri dell'Ufficio centrale mi pare siano molto giustificati e mi pare non sia si perdita di tempo l'occuparcene.

Io voto con molto rincrescimento per le persone, ma colla coscienza di fare cosa utile al pubblico servizio, i limiti di età che l'art. 17 introduce anche per i professori universitari.

È fatale, è la legge generale del decadimento che si impone a tutti quando si arriva a una certa età.

Però, se io non m'illudo, colle disposizioni transitorie dell'articolo 27, per tutti gli studenti della generazione attuale, il beneficio dei limiti di età per rinnovare gli insegnamenti non si farà sentire, perchè quando si dice coll'articolo 26 che gli attuali professori ordinari, anche dopo che avranno compiuto il 75° anno di età, potranno sul parere del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica essere mantenuti nel loro ufficio, qualora concorrano per essi le condizioni dell'art. 69 della legge Casati, ossia per quei meriti eminenti per i quali 50 anni prima avrebbero potuto essere nominati professori senza concorso, permettetemi che io esprima il convincimento che nessuno andrà in pensione per i limiti di età.

Come si fa per distinguere tra vecchi insegnanti, arrivati alla fine della carriera, all'infuori ormai di ogni produzione scientifica? Come dire di fronte ad essi: tu, perchè fosti un luminaire della scienza 40 anni addietro, seguita pure, malgrado i tuoi 80 anni, e tu che sei stato un modesto cultore della scienza, ma altrettanto e forse anche più utile alla scolaresca, mettendo nelle giovani menti le fondamenta del sapere, insegnando quello che è più difficile insegnare,

il metodo d'imparare, (onde senza essere una sommità scientifica un professore può essere di merito didattico altissimo, impareggiabile) tu sei un povero mediocre; vattene? Al disopra dei 75 anni la distinzione costituirebbe un diverso trattamento nello stesso personale, e il Consiglio superiore della pubblica istruzione non lo applicherà.

Anzi potrebbe avvenir peggio; potrebbe avvenire che per riflesso quell'articolo 69 così applicato, non per i meriti presenti, ma per quelli del passato, potesse diventare, anche per i meno nobili, una porta più aperta di quanto non lo sia stata per il passato anche per le nomine. E questo francamente non vorrei che avvenisse.

Io so che molti, che conoscono la materia assai meglio di me, sono preoccupati degli effetti che potrà produrre il ruolo unico, il grande ruolo che costituisce un personale solo per tutte le Università, e, quello che è più, per tutte le Facoltà.

Io dubito assai che non tarderanno ad avvenire inconvenienti gravi per tutte le promozioni, le destinazioni, la distribuzione, malgrado la tabella iniziale, dei professori ordinari e dei professori straordinari nelle diverse Università. Io sento che la materia sarebbe difficile per me, e sento anche che in fondo questo è l'inconveniente che avrà più vicino il rimedio. Quando gli inconvenienti si saranno prodotti, e il Ministero si troverà in imbarazzo per disporre del suo personale e provvedere agli uffici, diventerà tale la ressa dei rettori di Università, dei presidi di Facoltà, degli studenti, degli aspiranti, con ogni sorta di domande e di richieste, che, su questo particolare, ne ho piena fiducia, il Governo sarà costretto, suo malgrado a prendere un provvedimento legislativo per cercare la via di uscita.

Il tempo perciò sarà, a questo proposito, buon giudice, e assai presto. D'altronde, ripeto, è inutile nelle presenti condizioni fare una analisi particolareggiata del progetto. Io mi sono proposto di richiamare l'attenzione del Governo e del Senato sopra quello che a me pareva il punto principale, e non vado più oltre. Ho manifestato dei desideri con la viva speranza che il ministro non aspetti a tenerne conto quando vi sarà costretto da inconvenienti già avverati.

Però fra tutti i miei desideri esporrò ancora

quest'ultimo, che è sostanziale desiderio che io credo comune a tutta l'Assemblea, che il Governo cioè non ci rimetta un'altra volta nella dura condizione di dovere o transigere con le nostre convinzioni, in materia di ordinamento degli Istituti primari, o far violenza alla nostra coscienza votando contro un progetto di legge, che, per la parte che ha dato luogo alla sua presentazione, costituisce per noi un atto di giustizia da compiere. Anzi di giustizia distributiva; e, per accettare il suggerimento di un collega, completo il concetto chiamandola tardiva giustizia distributiva. Ed è tardiva, perchè viene per ultima, dopo essere stata promessa tutte quelle volte che il nostro diligente e valoroso relatore ha registrato, e dopo che noi abbiamo usato, come Governo, e come potere legislativo, una più sollecita provvidenza verso tutti gli altri corpi dei funzionari dello Stato. E con ciò non mi resta altro da fare che pregare l'Assemblea di votare con me il progetto di legge, con la speranza che non ritorni altra occasione di simile pressione. (*Bene*).

CHIRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Non sarà un discorso il mio: non intendo nè ho voglia di farlo, e le mie parole conterranno una semplice dichiarazione, che sarà brevissima: quasi una dichiarazione di voto. E anzitutto dichiarazione di assenso intero e pieno alla parte del disegno che si riferisce ai miglioramenti economici, da lungo tempo promessi, e attesi. Ben diceva il senatore Cavasola, ben disse il relatore nella magnifica relazione scritta a nome dell'Ufficio centrale, che questa parte dei provvedimenti si raccomanda per grande equità; ma l'altra parte che molte disposizioni contiene sull'ordinamento interno degli Istituti superiori, impone dubbi e riserve; talune gravi altre gravissime.

Molti di noi, e dovrei dire io, perchè parlo a nome mio, e non di altri, come studioso modestissimo di ordinamenti universitari, molti speravamo che in questi provvedimenti si dimostrasse finalmente il concetto fondamentale dell'autonomia qual criterio determinante delle riforme: di quel concetto cioè che solo è ragion vera di vita universitaria a cagione delle nobili ed alte competizioni che suscita: senza l'autonomia manca assolutamente alla scuola universitaria quello spirito scientifico che ne

avviva e nobilita la special funzione, che non è solo di insegnare scienza, ma di formarla.

Or in questo disegno di legge più di una disposizione vi è per cui l'autonomia pare a me bandita al tutto; le Università vi son tutte gittate in una medesima forma: unicità che non è ragion di vita, ma d'irrigidimento mortale. Quale altro giudizio possono difatti ispirare il provvedimento del «ruolo unico», e quello che sopprime l'attuale assetto organico delle varie Università, quasi sperando che la legge dia alle scuole superiori una democratica perequazione, così contraria all'essere, alla funzione scientifica e sociale loro?

Ancor si sperava che la riforma economica s'informasse tutta a questa idea dell'aumento proporzionale degli stipendi, con la partecipazione degli insegnanti alle tasse di iscrizione: strumento efficace pel quale il maestro unisce la sua alla vita della scuola, e che da noi avrebbe anche uno speciale effetto; ch'è di restituire la distinzione di maggiori e minori Università, così utile per la scienza e pel suo insegnamento.

E pur si osava sperare che fosse finalmente risolta la questione grave dell'assetto della libera docenza: questa si sperava fosse restituita alla nobiltà e verità delle origini sue, assumendo a ragion di riforma il principio scritto nella nostra savissima legge Casati, che la libera docenza, da chiunque data, debba essere direttamente pagata da chi la vuole, e che lo Stato non deve in alcun modo provvedere a retribuirla; sia essa data dal professore ufficiale o dal docente privato. Invece nel disegno attuale la libera docenza vien compenetrata con la ufficiale, così che non s'intende più cosa sia, e non si vede più dov'essa cominci, dove finisca: e anzi ha privilegio sulla ufficiale, col diritto esclusivo che le vien dato per gli incarichi di materie complementari, col diverso modo di pagamento del compenso per gli incarichi di materie obbligatorie, col divieto di retribuzione sulle tasse di iscrizioni fatto per i suoi corsi liberi al professore ufficiale, ridotto così ad averla soltanto direttamente dagli allievi iscritti.

Queste erano le speranze che si avevano. Il progetto di legge non ne soddisfa nessuna, e risponde con delusioni vere agli onesti desideri che parevano e paiono contenere i soli criterî

fondamentali per un riordinamento vero dell'Università italiana. Ma ciò che il progetto attuale non dà, auguriamoci sia in avvenire sollecito, sollecito assai, dato da un altro disegno di legge. Perciò, mentre non rinuncio a questi desideri, non intendo di sollevare difficoltà, di sollevare contrasti al presente disegno, di proporre modificazioni; troppo mi dorrebbe se, per fatto mio, dovesse ancora prolungarsi la lunga attesa in cui tanta parte del personale universitario è dei miglioramenti economici.

Questo dico e raccomando: che osservati i difetti, non pochi, non lievi, che possono determinarsi nella vita universitaria a cagione di questo disegno di legge, il ministro provveda: e può provvedere senza molti studi, senza l'aiuto di speciali Commissioni. Si ricordi che noi abbiamo una legge che gli studiosi stranieri reputano quasi perfetta, la nostra legge Casati, che tanto è oggetto di stima e di studio fuori d'Italia, quanto dimenticata da noi; ed io mi auguro che il ministro, con un progetto di legge, richiami in vigore nelle parti fondamentali che toccano l'istruzione superiore, questa legge Casati, che fu nobile fattrice dell'Università italiana risorta per lei, per lei richiamata ad alto onore nel lavoro scientifico delle nazioni: questa legge che è ornamento e decoro degli ordinamenti scolastici dell'Italia nostra. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Scialoja.

SCIALOJA. Il nostro relatore nella sua bellissima relazione, fatta in breve tempo ma con scienza raccolta da molti anni in lui, ha portato innanzi a voi parecchi ricordi storici, e mi ha fatto nascere (e questo è il suo torto) la voglia di portarne uno anche io.

Alla fine della Repubblica romana - risaliamo a tempi assai remoti, il che toglie ogni carattere aggressivo a ciò che sto per dire - alla fine della Repubblica romana era comune il malvezzo di proporre leggi che si chiamavano *sature*, ossia che contenevano cose diverse e non logicamente tra loro connesse. Era arte di governo per far passare ciò, che il popolo altrimenti non avrebbe facilmente votato, insieme con ciò che il popolo doveva necessariamente votare in quel momento. Una legge - *Caecilia Didia* - proibì, in nome della libertà, la presentazione di *rogationes*, cioè di progetti di legge, che avessero questo carattere.

Ebbene, o signori, noi siamo in presenza di una legge satura; e non è la prima, soprattutto in materia di pubblica istruzione, che sia stata presentata al Parlamento con questo carattere.

E certo non possiamo esser lieti di aver votato in altre occasioni leggi di tal natura. Ricorderete, onor. colleghi, che quando ci fu presentata la legge sulla istruzione elementare, noi fummo costretti a votare parecchie disposizioni relative all'insegnamento e all'ordinamento delle scuole elementari, che non avremmo altrimenti accettate; votammo solo perchè la legge andava unita al miglioramento economico dei maestri elementari e ci pareva crudele di privare costoro di quel beneficio, solo per modificare in qualche parte la legge nelle sue disposizioni organiche. Ha fatto in tutto buona prova quella legge? Oramai a distanza di parecchi anni possiamo con sicurezza rispondere: no. E se noi l'avessimo trattenuta e l'avessimo corretta, avremmo fatto opera buona.

Ci troviamo poi in condizioni analoghe per le scuole medie: ed anche in quel caso, non ostante il lungo studio e gli emendamenti introdotti, parecchie disposizioni noi dovemmo ammettere solo per non impedire i benefici economici, che erano stati promessi a quella classe.

Ora ci troviamo di fronte a un terzo caso per l'istruzione superiore.

Io parlo in cattive condizioni di animo, perchè è certo che riuscirò sgradito a tutti: il ministro certamente non mi ringrazierà delle critiche che potrò fare al suo progetto; i colleghi delle Università mi guarderanno tutti di mal occhio, forse anche quelli che sono presenti in questo momento in quest'Aula. Ma io sono anche sicuro che quegli stessi che vorrebbero che oggi si tacesse, forse mi rimprovererebbero per non avere almeno presentato le mie osservazioni critiche; le quali se certamente non serviranno ad introdurre alcuna modificazione nel presente disegno di legge, potranno almeno giovare per l'avvenire. Non sempre la parola, che non è immediatamente efficace, si può dire del tutto inutile; anzi, io credo che le più grandi cose si sono fatte da coloro che hanno parlato inutilmente durante la loro vita; non voglio però paragonarmi a sì grandi uomini.

Sarà opportuno esaminare freddamente al-

cune disposizioni di questo progetto, per vedere sino a qual punto esse meritino di essere accettate senz'altro come buone, e fino a qual punto invece esse dovranno essere oggetto di studio per il ministro stesso, per vedere se non sia il caso di correggerle in futuro.

Incomincio dal primo articolo, che è stato oggetto di acuta critica da parte del collega Cavasola. Egli ha esaminato la disposizione di questo articolo sotto l'alto punto di vista dei rapporti fra le due Camere legislative e il Governo; vi ha detto di non poter approvare questa mescolanza del potere legislativo nelle funzioni puramente esecutive, per cui i delegati delle due Camere vengono ad essere membri di Consigli del Governo.

Io credo che parecchie altre critiche si possano fare a questa disposizione, e prego il Senato di voler essere paziente nell'ascoltarmi, perchè deve portare innanzi ad esso i risultati di una mia piuttosto lunga esperienza. Infatti io sono stato per 12 anni membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed ho anche avuto l'onore di presiederlo per due anni. Aggiungo subito che non ne faccio più parte e non ne farò più parte, onde non parlo certo per alcun mio interesse, non dico personale, ma neppure di collegialità. Porto qui il solo frutto della mia esperienza.

A che cosa gioveranno i 12 membri parlamentari del Consiglio superiore della pubblica istruzione? Certamente a nulla. E questa è una prima critica. Non gioveranno a nulla; coloro che ritengono che possano essere di qualche giovamento, partono, secondo me, da un'idea inesatta delle funzioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Io credo che questo sia il punto centrale della questione, punto che deve essere studiato ed esaminato da noi in questa discussione.

Se il Consiglio superiore avesse funzioni diverse da quelle che ha, potrei anche immaginare la possibilità di un Consiglio misto; ma la legge presente, mentre altera la cooperazione del Consiglio, non ne modifica in nessuna parte le funzioni. Noi dobbiamo dunque vedere se questa nuova composizione corrisponde alle funzioni che sono dalla legge mantenute, che sono sempre quelle attribuite al Consiglio superiore dalle leggi precedenti, e precipuamente dalla legge Casati e dalla legge Baccelli del

1881, oltre che da parecchie altre minori successive.

Ora tra le funzioni attribuite al Consiglio superiore da queste leggi, ve n'è una sola, che, a parer mio, potrebbe esser compiuta da un Consiglio misto. È quella indicata dall'articolo nono della legge Casati e confermata dalla legge del 1881, ordinariamente detta legge Baccelli. Il Consiglio superiore per queste disposizioni, può dal ministro esser chiamato a dare il suo parere sui progetti di legge e di regolamenti. Ora è certo che per adempiere a questo ufficio, per dare un parere sopra progetti di legge e sopra progetti di regolamenti, un Consiglio misto potrebbe essere adatto, perchè appunto sarebbero in esso riuniti gli elementi tecnici, che vi porterebbero la loro parola di esperienza scientifica e amministrativa, e gli elementi parlamentari, che potrebbero portarvi l'esperienza loro della vita pratica politica e legislativa. Solo in questa funzione vi può essere qualche analogia fra il Consiglio superiore della pubblica istruzione e quello del lavoro, che, nella relazione ministeriale alla Camera, è citato come esempio e modello da seguire.

In quella relazione si cita anche il Consiglio superiore della grazia e giustizia; ma credo che sia un errore, perchè in questo Consiglio elemento parlamentare non c'è. L'esempio è dunque assolutamente contrario. Vi è un qualche elemento parlamentare nella Commissione suprema di disciplina, ma questa Commissione non ha che vedere con il Consiglio superiore, giacchè ha attribuzioni puramente disciplinari. Inoltre in essa non entrano delegati dei due rami del Parlamento; non vi sono ammessi deputati in nessuna maniera: vi sono chiamati soltanto sei senatori, nominati dal ministro, i quali perciò non fanno parte di questa Commissione come delegati del Senato.

Invece con la legge, che ora discutiamo, noi faremo entrare nel Consiglio superiore della pubblica istruzione, sei delegati della Camera e sei delegati del Senato.

Voci: No, no, non delegati, ma semplici rappresentanti.

SCIALOJA. Questi membri del Consiglio superiore dovrebbero essere nominati dalla Camera e dal Senato, e quando sono nominati dalla Camera e dal Senato, vanno al Consiglio

superiore come delegati del Parlamento. Anzi, siccome non debbono avere alcuna qualità didattica, non ci vanno che con la sola qualità di deputati e di senatori.

Un altro esempio si sarebbe potuto portare (veda il ministro che io discuto proprio freddamente, perchè porto anche argomenti a lui favorevoli), quello del Consiglio superiore di beneficenza. In questo Consiglio abbiamo deputati e senatori nominati dai due rami del Parlamento, come appunto ora si propone. Ma le funzioni del Consiglio superiore di beneficenza sono di natura assolutamente diversa da quelle del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

E qui sta il punto essenziale, come ho già detto. Unica funzione possibile di questo futuro Consiglio dell'istruzione sarebbe quella di dare pareri su leggi e regolamenti. Ebbene, io sono stato dodici anni membro del Consiglio dell'istruzione e, astrazione fatta dai regolamenti universitari, che per la loro natura hanno carattere assolutamente tecnico, due sole volte ho visto il ministro presentare al Consiglio superiore progetti di leggi o di regolamenti generali per la pubblica istruzione: una volta il ministro Gallo ed una volta il ministro Giannurco.

Ed io domando al presente ministro Rava: ha ella mai mandato al Consiglio superiore un progetto di legge o un regolamento, che non fosse regolamento universitario? Non lo so con certezza, perchè ormai non sono più da qualche tempo membro di quel Consiglio, ma non lo credo; certo mentre io vi era, ciò non è accaduto.

E questa legge universitaria, di cui ora parliamo, è stata proposta al Consiglio superiore per ottenere il suo parere? Ma se ne è ben guardato l'onorevole ministro!

Egli non manderà progetti al Consiglio superiore se non saltuariamente, quando avrà voglia di dimostrare al pubblico di occuparsi di una questione, senza però spingere la cosa tanto oltre da attuarla. E del resto quello che si fa troppo spesso nominando Commissioni numerose.

Ma questa funzione, che si presenta così grave e solenne in apparenza, è praticamente quasi secondaria, anzi per verità è funzione secondarissima del Consiglio superiore.

Quali sono invece le quotidiane funzioni di questo Consiglio, le funzioni essenziali di esso, secondo la legge attuale?

Io non affermo che il Consiglio sia ordinato nel miglior modo possibile; ed anzi se dovessi fare io una legge, l'ordinerei in maniera molto diversa; ma dal momento che la legge attuale non è stata mutata, dobbiamo vedere se il nuovo Consiglio sia costituito in modo da corrispondere alle sue funzioni.

Ora il Consiglio plenario della pubblica istruzione (parlo del plenario, perchè troppo lungo sarebbe trattare anche della Giunta generale e della Sezione particolare per le scuole medie) ha per le nostre leggi quasi esclusivamente funzioni universitarie.

Il Consiglio plenario è chiamato dalla legge Casati a dare il suo parere sopra i titoli degli aspiranti alle cattedre universitarie, tanto su quelli di coloro che sono candidati a cattedre ufficiali, quanto su quelli di coloro che aspirano a libere docenze. Ecco una funzione totalmente tecnica e personale.

Il Consiglio superiore deve dare il suo parere sopra i concorsi universitari, funzione questa puramente tecnica e amministrativa.

Il Consiglio superiore deve dare il parere, quando il ministro lo domandi, circa l'applicazione dell'art. 69 della legge Casati, funzione anche questa totalmente tecnica e personale.

Esso deve dare eventualmente anche il suo parere circa la convenienza dell'apertura di concorsi, funzione questa delicatissima che richiede perfetta cognizione non solo dello stato della scienza in Italia, ma anche delle presenti condizioni degli studiosi.

Il Consiglio superiore deve oggi dare il suo parere (credo però che per questa legge la cosa sarebbe modificata) sulle promozioni nel senso dell'art. 5 della legge 12 giugno 1904, e deve giudicare se in una data Università convenga nominare un ordinario per una materia piuttosto che per un'altra.

E questa ed altre simili sono dunque funzioni tutte di tale natura, che da chi non abbia una grandissima esperienza didattica oltre alla profonda cognizione scientifica è impossibile sia dato un voto illuminato.

Il Consiglio superiore attuale per la natura della sua composizione, soffre, a parer mio, di due difetti. Il primo di essere troppo nume-

roso, perchè trentadue persone riunite in una sala sentono già l'influenza delle correnti di opinioni comuni, che si generano nell'assemblea. Parecchie volte io ho notato che si votava un po' secondo l'impulso della psiche collettiva; mentre la natura dei giudizi, che si debbono pronunciare, è così difficile, è così tecnica, che ognuno dovrebbe dare con rigorosa e serena freddezza il proprio voto. Vi è dunque il difetto del soverchio numero.

Ma vi è anche un altro difetto del tutto opposto, cioè che il numero dei tecnici è troppo piccolo. I rimedi ai due difetti mal si possono trovare, perchè sono inconciliabili.

Il Consiglio presente è quasi intieramente tecnico, perchè 16 sono tecnici nominati dalle Facoltà, ed il ministro nel nominare gli altri 16 almeno 10 ne sceglie tra i tecnici: eppure trovandosi di fronte ad alcune particolari questioni, avviene che esso non si senta talora sufficientemente illuminato. Porto un esempio: si deve giudicare di una domanda di libera docenza in astronomia; se nel Consiglio non v'è un astronomo o un cultore delle materie matematiche o fisiche strettamente affini all'astronomia, che non sono poi molte, può accadere che il Consiglio non si senta abbastanza competente, per quanto si trovino in esso e matematici e naturalisti capaci di formarsi in generale una retta opinione. Ma i problemi della istruzione superiore non sono generici; non si tratta di questioni da esaminarsi all'ingrosso; sono problemi specialissimi; onde per conoscere se una pubblicazione scientifica sia buona, non basta la cultura generale anche larga e profonda, ma si richiedono cognizioni particolari. Io non dico che l'inconveniente accada di frequente, perchè ciascuno di noi può dare un giudizio abbastanza illuminato su due o tre materie; ma noto che oggi, mentre il numero dei consiglieri in totale si può considerare soverchio, manca tuttavia un numero sufficiente di tecnici.

Ora voi proponete una riforma che peggiora il Consiglio superiore sotto entrambi questi aspetti; il numero totale da 32 lo portate a 36, e riducete il numero dei tecnici, lasciando 12 soli rappresentanti alle Facoltà invece di 16, e diminuendo anche il numero degli eletti dal ministro, 12 invece di 16. Avremo dunque al massimo 24 tecnici; ma siccome il ministro

ha il dovere, per altre funzioni del Consiglio, di nominare anche persone che abbiano esperienza dell'amministrazione dell'istruzione primaria e secondaria, in generale non potrà eleggere che 8 tecnici. Così avremo un Consiglio di 20 tecnici sopra 36 membri.

Questo Consiglio nel massimo numero dei casi non potrà rettamente funzionare. Questo io affermo come risultato della mia esperienza. Noi abbiamo avuto casi che confermano nel modo più evidente questa mia opinione. Posso citare esempi senza offendere alcuno, perchè dire che uno non sa prestare opera efficace nel Consiglio superiore non significa che sia una persona disadatta, trattandosi di funzioni specialissime.

Un uomo illustre, da tutti stimato ed amato, da tutti oggi compianto, il De Amicis, fu nominato dal ministro Orlando membro del Consiglio superiore: e per quel tal pregiudizio che corre contro i Corpi costituiti dello Stato, tutti esclamarono: finalmente entra un po' di aria libera in questo campo chiuso del Consiglio superiore, finalmente vi s'introdurranno concetti nuovi! Il buon De Amicis, e tutti i colleghi che sono stati con lui al Consiglio superiore lo possono ricordare, compose perfino una poesia intitolata « Che cosa ci sto a fare io al Consiglio superiore? » (*Ilarità*). Egli non poteva rispondere al maggior numero delle questioni, perchè non apparteneva all'insegnamento, e confessava egli stesso di non intendersi di tutti i problemi riflettenti l'insegnamento universitario.

Questo probabilmente accadrà anche a quei 12 parlamentari, che saranno eccellenti persone, ma per la legge stessa, che vieta loro di appartenere all'insegnamento, non saranno tecnici, e non avranno pratica di tutte le questioni alle quali si riferisce il novanta per cento delle funzioni del Consiglio superiore.

Questa non è esagerazione; sono stato presidente di quel Consiglio e conosco (e come me lo sa il collega Senise, ed il senatore Dini che non so se sia presente) quale difficoltà incontra il Presidente nel nominare i relatori per i singoli affari, perchè molte volte non si trova la persona più adatta per riferire. Questo deve sapere anche il senatore Cannizzaro, che è vecchio ed illustre membro e presidente del Consiglio superiore.

Quando nominate consiglieri dodici persone non tecniche, pure eccellenti quanto volete, introducete nel Consiglio dodici persone che non potranno adempiere alla massima parte delle loro funzioni.

Non voglio tediare con altre osservazioni il Senato: osservazioni che sarebbero fuori di luogo a quest'ora. Concludo, dicendo che il Consiglio superiore così come si vuol costituire con l'art. 1, per le funzioni che oggi sono attribuite al Consiglio stesso, è assolutamente disadatto: la legge certo non migliora il Consiglio presente; anzi, a parer mio, lo peggiora notevolmente.

Se ne vuole una dimostrazione semplice ed evidente? Una cosa curiosissima, accaduta nella elaborazione del progetto di legge, è questa. Nel progetto ministeriale presentato alla Camera nell'articolo non si attribuiva al Consiglio superiore la funzione di determinare quale fosse la cattedra più degna di essere occupata da un ordinario, quando rimanesse vacante un posto di ordinario nel ruolo unico. Tale funzione è similissima a quelle che compie ora il Consiglio superiore.

Che cosa ha fatto la Commissione? Ha tolto di mezzo quell'articolo, per la ragione, che si può leggere nella relazione, che il Consiglio superiore, formato come nell'art. 1, sarebbe disadatto a compiere questa funzione.

Dunque nella stessa legge, mentre si riforma il Consiglio superiore, lo si ritiene disadatto a compiere una funzione che ad esso si voleva attribuire, e che è pure della stessa natura delle principali funzioni, che il Consiglio superiore ha attualmente.

Ma queste osservazioni pratiche possono anche cedere il passo di fronte ad altre considerazioni molto più lontane; forse, ma tali che perturbano gravemente l'animo mio.

L'introduzione dell'elemento politico nel Consiglio superiore della pubblica istruzione può essere un pericolo per la libertà della scienza e dell'insegnamento. Non oggi certamente; mentre la nostra vita politica è talmente pacata, che non vediamo generarsi correnti pericolose in un senso o nell'altro, ma in un giorno che verrà, che non sappiamo se sarà prossimo o se sarà lontano, ma che verrà, perchè non possiamo sperare di vivere sempre nella placida quiete attuale, noi potremo avere una

maggioranza clericale (*interruzioni*), e se guardiamo all'esperienza di altri popoli...

Voci: No, no.

SCIALOJA. ... dobbiamo affermare che l'avremo. (*Rumori, interruzioni*).

...Non la vedremo forse noi che siamo vecchi, ma i nostri figli la vedranno, e vedranno forse anche un Ministero socialista. (*Interruzioni*). Sono fatti avvenuti nel Belgio, in Francia, e non vi è ragione che non avvengano in Italia. Verrà il giorno in cui il Governo sarà in mano ad un partito politico estremo, l'azione del quale non si limiterà al Governo quotidiano dello Stato, ma si sforzerà di dare un indirizzo allo spirito generale del paese. È evidente, che la prima cosa che cercherà di fare il partito clericale sarà quella d'impadronirsi dell'insegnamento. Ebbene, quando avremo costituito un Consiglio superiore della pubblica istruzione a base politica, invece d'aver in esso il supremo tutore dell'insegnamento contro ogni influenza politica, il supremo tutore della scienza contro ogni invasione estranea, avremo un organo di influenza dei partiti politici sull'insegnamento superiore e per conseguenza sulla scienza.

Mi si dirà: siete esagerato. Ma so anch'io che non saranno quei 12 untorelli che faranno oggi perire la scienza e l'Università italiana; ma un giorno potranno essere pericolosi.

Quando io sedeva al Consiglio superiore, come presidente, avevo dietro di me il ritratto di Galileo Galilei, il quale fu condannato da un Consiglio...

Voci: Non superiore.

SCIALOJA. ... supremo composto dei primi uomini (*rumori*) di quel tempo, e solo per ragioni religiose, che erano anche politiche. (*Rumori*).

Il cardinale Bellarmino era uno dei primi uomini di quel tempo. (*Interruzioni*).

Ciò non accadrà oggi....

Voci: No, no.

SCIALOJA. ... Ma purtroppo, di qui a cinquanta anni potrà accadere. (*Interruzione*). Le leggi si fanno perchè possano funzionare sempre. (*Interruzioni*).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Un Governo di quel genere farà le leggi che crederà a lui favorevoli.

SCIALOJA. Non credo; esso almeno potrebbe trovare resistenza ed opposizioni nelle vecchie tradizioni di libertà e d'indipendenza; ma voi ora invece gli preparate la strada (*rumori vivissimi*). Io so che mio padre non poté avere in Napoli la cattedra di economia politica per i principii liberali che professava.

Noi dobbiamo opporci ad ogni influenza politica in materia scientifica e didattica. È un santo principio questo, che non si deve in alcun modo offendere da liberali quali noi crediamo di essere.

Mutate il Consiglio superiore, fatene un Corpo di mera consulenza sulle leggi e sui regolamenti, ed allora io potrò ammettere anche l'art. 1° del progetto.

Ma per le altre pratiche attribuzioni, datemi un Consiglio che sia garanzia della libertà degli insegnanti, della libertà della scienza.

Un altro dei punti gravi di questo disegno di legge è quello relativo al ruolo unico. Io confesso subito che, per lo studio lungo che ho fatto di questa materia, devo dichiarare che è difficile di trovare un altro argomento di più intricata soluzione di questo.

Per quanto io dissenta dalla soluzione data dal Ministero, sono disposto a riconoscere la somma difficoltà del problema.

Tutte le soluzioni che possono essere studiate a questo proposito, presentano gravissimi inconvenienti, sì che si tratta di scegliere non l'ottima, ma quella che abbia meno difetti delle altre.

Ma perchè questo problema così difficile nacque ed ha dovuto essere risolto in modo mediocre, come si fa in questo progetto? Per un altro difetto capitale della legge.

Questa legge, nella sua miglior parte, ossia in quella in cui rende meno disagiata la condizione degli insegnanti Universitari, è, a parer mio, anch'essa difettosa, per un vizio di origine.

È una legge fatta un poco sotto la pressione del corpo degli insegnanti.

Voci: No, no.

RAVA, ministro della pubblica istruzione. No, no. Non la presentai quando la chiedevano.

SCIALOJA. È un fatto e non si può negare. Questo ha prodotto la conseguenza che il ministro non ha potuto liberamente contemplare

il problema e liberamente proporre una soluzione. Ed allora, nella necessità di dare uguale miglioramento apparente (perchè la disuguaglianza in fatto c'è ed è a rovescio) a tutti i professori d'Italia, senza considerazione della diversa sede delle Università, senza considerazione del valore degli uomini, che pure in una materia come questa è di sommo momento; volendo uguagliare tutti, il ministro si è trovato di fronte a questa gravissima questione: come faremo per le promozioni? Ed egli stesso ha proposte varie soluzioni della questione.

Il suo primo progetto ci dava una soluzione che fu poi abbandonata: quella delle tabelle per le singole Università. Il suo secondo progetto ha dato una soluzione che è stata poi modificata dalla Camera dei deputati, e siamo quindi venuti a questo sistema. Si è ammesso un ruolo unico, che (salvo per quella piccola parte riservata all'azione del ministro, per un quinto) agisce meccanicamente. Muore un professore ordinario di qualsiasi materia, in qualsiasi Università, c'è un posto vacante che si attribuisce al più anziano dei professori straordinari di qualsiasi materia e di qualsiasi altra Università.

Muoio io, supponiamo (per non fare cattivo augurio a nessun altro), diventa ordinario magari il professore di ostetricia di Sassari. Ecco la funzione di questo sistema. (*Interruzioni*).

Pare strano; ed è strano, ma ho cominciato a dire che difficilmente si può trovare una buona risoluzione del problema.

Non critico la cosa; perchè, se la volessi criticare, dovrei proporre un'altra soluzione; soluzione che io avrei, ma la cui esposizione senza frutto mi condurrebbe troppo lontano, e farebbe perdere troppo tempo al Senato.

Vorrei richiamare, per essere più pratico, l'attenzione del ministro sopra un fatto che forse gli è sfuggito: questa legge non abroga la legge sui trasferimenti dei professori universitari, cosicchè nel considerare gli effetti pratici di alcune disposizioni di questa legge, noi dobbiamo contemporaneamente tener conto degli effetti della legge sui trasferimenti.

La mia esperienza mi suggerisce che potrà facilmente nascere un grave inconveniente, che il ministro può impedire con buone disposizioni regolamentari, che io vorrei che egli studiasse. Potrà accadere che, ogniqua volta si renderà

vacante una cattedra in una delle grandi Università, gli ordinari delle Università minori chiederanno il trasferimento a quella cattedra; e questo accade ora...

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Glielo volevo osservare io.

SCIALOJA... Nel massimo numero dei casi, la Facoltà sceglierà fra i competitori, perchè il non volerne scegliere alcuno sarebbe un'offesa alla capacità loro; e per dire il vero il più delle volte fra coloro che chiedono vi sono persone degnissime. Avverrà in tal modo che, quando si renderà vacante una cattedra di ordinario in una Università maggiore, questa sarà coperta con un altro ordinario, per trasferimento; ed il giuoco di questi trasferimenti sarà tale, che alle Università minori rimarranno vacanti solo posti di straordinario. A lungo andare, se non si porterà qualche rimedio, tutti gli ordinari si concentreranno nelle grandi Università, ed il massimo numero degli straordinari nelle Università minori.

Questo fatto, a prima vista, potrebbe anche sembrare un bene, quasi un correttivo della mancata classificazione delle Università; perchè allora si avrebbero Università di ordinari e Università di straordinari. Ma la cosa, a parer mio, sempre più importante non è la condizione degli insegnanti, ma la condizione dell'insegnamento (condizione che si dimentica troppo spesso); or questo stato di cose sarebbe nocivo all'insegnamento. Infatti gli ordinari, soprattutto quelli che si concentreranno nelle Università maggiori, saranno tutti uomini maturi, tutti uomini che avranno già oltrepassato forse la metà della loro vita scientifica; mentre i giovani, che costituiscono il corpo degli straordinari, saranno raggruppati nelle Università minori. Finiremo così per avere (e già l'abbiamo purtroppo in qualche Università) le Facoltà dei vecchi e le Facoltà dei giovani, le Facoltà dei seniori e le Facoltà dei juniori; e questo non è un vantaggio per l'insegnamento.

I seniori portano spirito meno vivace (*Commenti*) direi, nel loro insegnamento; ed io, per conto mio, che sono fra i seniori, confesso che non sento più di essere l'insegnante che ero quando avevo 30 anni, non porto più l'ardente fuoco di allora; potrò avere acquistate altre qualità, non lo nego, ma certo io mi preferivo

a 30 anni (*si-ride*); se ne ho acquistate alcune, altre ne ho perdute.

Non è quindi un bene che in una Università si concentrino tutti elementi aventi alcune qualità, ed in un'altra tutti elementi aventi le altre qualità; non è bene avere nell'una tutta la fredda esperienza, nell'altra tutto il fuoco; invece è utile agli studi che questi elementi sieno contemperati, e ciò si può ottenere, ripeto, dal ministro con rette disposizioni regolamentari, che io lo invito a studiare attentamente, esaminando la combinazione della presente legge con quella in vigore sui trasferimenti.

Io non starò a tediarlo il Senato con osservazioni particolari sopra altre parti della legge in esame; mi limito a chiedere all'onorevole ministro una spiegazione a proposito dell'art. 38 delle disposizioni transitorie. Veramente avrei dovuto parlarne quando l'articolo verrà in discussione, ma credo che anche il Senato preferirà che io ne parli subito, senza tornarlo ad annoiare in seguito.

In questo articolo si dice: « La quarta parte dei maggiori proventi delle tasse universitarie, di cui al comma 2° dell'art. 4 della legge 28 maggio 1903 è devoluta a beneficio del Tesoro, a parziale sgravio della maggiore spesa occorrente all'applicazione della presente legge ». Si tratta delle tasse della legge del 1903, di cui il maggior provento era, per l'art. 4 di quella legge, distribuito in certo modo. Ora qui si prescrive che la quarta parte di quella tassa è prelevata a beneficio del Tesoro, ma nel comma 2° dell'art. 4 della legge si dice che la metà di quei proventi è devoluta all'Università. L'articolo dice infatti: « A ciascuna Università o Istituto superiore sarà restituita la metà dei maggiori proventi, ecc. ». Ora io domando, come spiegazione, perchè la legge non mi par chiarissima, e vorrei fosse tolto di mezzo ogni dubbio: quel quarto che si preleva secondo l'articolo del disegno di legge, è un prelevamento dal tutto...

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. No, no.

SCIALOJA... O dalla metà destinata all'Università? Allora il giovamento per il Tesoro è molto lieve, perchè sarebbe stato importante se si fosse prelevato dal tutto. Ma sarà la quarta parte della metà? È un chiarimento che io domando, più che una critica.

La conclusione del mio discorso è questa. La legge attuale si deve votare, a parer mio, per quel tanto di buono e di urgente che in essa è contenuto; ma si vota, lamentando di essere costretti ad accettare insieme una quantità di eterogenee disposizioni, che avrebbero potuto anche essere meglio studiate dalla Camera e dal Senato, se non vi fosse la fretta presente.

Spero che questa condizione di cose non si voglia rinnovare, come spero anche che lo stesso ministro, autore della legge, vorrà portare, nell'applicazione di essa, la più completa serenità, per osservare se le mie previsioni non buone si verificheranno o no. Io spero di essere pessimo profeta, perchè quello che prevedo, io temo per amore della scienza e dell'insegnamento. Ma se io fossi per una parte veridico vaticinatore, spero che il ministro stesso saprà in futuro correggere le disposizioni del presente progetto di legge.

Voci: Chiusura. Ai voti.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, la pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

PRESIDENTE. Dichiaro quindi chiusa la discussione generale, riservata la parola al signor ministro dell'istruzione pubblica ed al relatore dell'Ufficio centrale.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Signori senatori, io considero l'ora e ho presente anche la data in cui nel Senato si discute questa legge; cercherò quindi di essere breve nelle mie risposte; ma la brevità vi prego, signori senatori, di non volerla interpretare come mancanza di riguardo, anche se non potrò a tutte le sottili critiche, specie del senatore Scialoja, rispondere largamente.

Ringrazio innanzi tutto e con viva gratitudine l'Ufficio centrale e il dotto suo relatore Mariotti per la bella e sollecita opera compiuta in favore di questa legge da tanti anni attesa!

E vengo alle risposte.

Comincio dal senatore Barzellotti, nome così onorato ed amato nella scienza italiana. E lo ringrazio cordialmente del consenso che, con tutto l'animo suo, come egli dice, dà e vuol dare

intero alla legge, perchè, esaminata nelle sue parti, e provata alle singole critiche, egli la considera come un passo ardito che giova alla cultura italiana, e come un provvedimento che degnamente mantiene antiche promesse, promesse che, venti volte, il Governo aveva riconosciuto e aveva tentato di mantenere... ma invano nel Parlamento, dove s'arrenarono tutti i disegni di legge ricordati dal dotto relatore.

Il ministro Gianturco, mio illustre predecessore e compianto amico, quando presentava uno di questi disegni di legge - il suo del 1897 - faceva notare la speciale difficoltà di questa materia, la grave difficoltà di concretare in una legge così diverse tendenze, che impedivano la soluzione del problema; si augurava quindi che venisse il giorno in cui, per via di equi temperamenti, si giungesse una buona volta al risultato desiderato. Dopo il voto della Camera e l'adesione ambita del Senato, nel suo Ufficio centrale, spero che oggi siamo finalmente giunti alla soluzione. La vita universitaria si va intristendo, mentre non mai come ora si è fatta ascoltare la scienza italiana. Urge provvedere.

Io ringrazio, ripeto, il senatore Barzellotti che dà, senza riserve, il suo consenso favorevole, e lo dichiara con parola convinta, e considera questa legge come un orientamento del Paese verso gli ideali e i voti dell'alta cultura, e riconosce che una riforma generale dell'Università non è per nessun paese facile, ma che questa legge lo rende possibile, e vi dà buon addentellato. È il mio proposito. Fatta la legge, spero si possa raggiungere, anche per altre questioni più strettamente scientifiche e didattiche, che interessano l'Italia, la soluzione. Non potremmo affrontare, signori senatori, il problema dell'ordinamento universitario - altre nazioni vi si affaticano - se ci preme sempre il problema fondamentale della condizione di vita degli insegnanti. I signori senatori ben sanno che in questa famiglia, a cui mi onoro di appartenere, alla quale appartengono sempre - ed è prova di estimazione - membri del Governo, vi sono pochi che esercitando la professione raggiungano nella vita economica degni e meritati compensi, ma la grande maggioranza lavora nelle biblioteche e nei gabinetti, coopera al progresso scientifico nostro da tutti riconosciuto, e soffre ed invoca provvedimenti da molti anni in forma nobile e rispettosa.

Nessun movimento fu fatto: le proteste di pochissimi non furono l'anno scorso i voti dell'Università. A me giunse anche nel 1907, al primo progetto, voto di plauso dall'Associazione dei professori.

Non è dunque questa una legge, onor. Scialoja, fatta sotto pressioni. Io mi professo grato a tutti gli illustri oratori ed al Senato per aver riconosciuto che la legge — data la materia ardua — ha assai più di buono che di emendabile, e che si deve votare. L'onorevole Barzellotti ha dato buoni auspicii a questa legge, come quella che orienta la scienza e la cultura italiana verso nuovi progressi.

E vengo al discorso dell'onorevole senatore Cavasola, il primo critico, ma critico gentile. È conforto per me, e lo ringrazio, perchè so l'acutezza delle sue vedute e mi rassicura l'aver inteso che nella legge molti degli articoli che ho avuto l'onore di presentare siano restati liberi dall'acume della sua indagine, e abbian superata la difficile prova. Egli, pure invocando la Dea logica, ha detto che avrebbe fatto osservazioni critiche, ma che desidera e vuole l'approvazione della legge; debbo quindi lealmente ringraziarlo di questa premessa. Egli divide in due parti la legge: l'economica e la tecnica. Ed è esatto. Non si poteva far solo la parte economica. Ricordo i voti del Parlamento. Per il miglioramento economico egli non fa osservazioni; lo riconosce giusto, ne approva la modalità, quasi quasi mostra il desiderio che qualche cosa di più potesse essere fatto, ma questo miglioramento è in rapporto e con le condizioni del bilancio e con quanto si è fatto per altre categorie di funzionari. Ed è accolta con soddisfazione da tutti, poichè mi fu dato risolvere anche la quistione dei quinquenni maturati da mantenere e potei portare nuove migliorie, così che nessun lamento fu levato. — E si deve notare. La spesa non è lieve.

L'onor. Cavasola viene poi alla parte organica della legge e qui presenta alcune critiche. E sta bene. La mia legge non è solo di aumento di stipendi. La critica prima — ci siamo — è sul Consiglio superiore, critica che è stata poi ripresa con sottili argomenti dal senatore Scialoja. Il senatore Cavasola dice che la parte organica sarebbe da discutere ed io lo riconosco, perchè so bene che in questa legge sono compresi alcuni provvedimenti seri, importanti, e

problemi trattati in Parlamento, anche di recente, sui quali fu tante volte tentata una soluzione senza raggiungere la mèta, come quello di togliere ai professori ufficiali la facoltà dei corsi liberi (che turbava il sereno giudizio sulla vita delle Università) e la condizione di sperequazione dei ruoli di professori nelle Università italiane; le doppie cattedre, il numero delle lezioni obbligatorie, la decadenza agli effetti legali dei corsi in cui le 50 lezioni, anche per malavoglia degli studenti non si potessero tenere; e via dicendo. La disciplina è fermamente ristabilita per virtù della mia legge, ed i rettori sono obbligati a renderne conto e ad applicare le sanzioni e il Consiglio superiore interviene. Di più si fissa il ruolo generale dei professori d'Università italiane. Ora sono 1147, senza le scuole superiori di magistero; il numero è più che sufficiente anche in relazione alle Università estere. E si possono cambiar le materie, non aumentare il numero senza legge; le cattedre di materie complementari esistenti si conservano, anche se viene a mancare il titolare.

Non è dunque solo una legge di contenuto economico.

La riforma principale che dispiace all'onorevole Cavasola e all'onor. Scialoja — il primo guardandola dal lato giuridico, ma da uomo politico, il secondo considerandola come uomo assai competente di studi che è stato per dodici anni del Consiglio superiore — non è estranea, come si disse, alla materia della legge, perchè io non intendeva presentare una legge di sola riforma economica, modificavo altri istituti ed il Consiglio superiore deve intervenire per la disciplina, per i concorsi e, secondo me, per tutta la vita della scuola.

Questo risponde anche all'osservazione fatta testè dall'onorevole Barzellotti.

In questi tre anni da che ho l'onore di essere ministro della pubblica istruzione, mi adoperai per trovare la soluzione del problema; e per far ciò, in parte ho studiato anche la legislazione degli altri paesi. L'Austria, nel 1907-908, aumentò gli stipendi dei professori, e così la Francia, e annunziarono riforme. Ma, come accennava l'onorevole senatore Barzellotti, leggi fondamentali di compiuto riordinamento di tutta la vita universitaria non si sono viste in alcun paese. In Francia si fanno gravi studi in proposito, ma da tre anni la Commis-

sione lavora. La Germania, più che una legge generale, fa leggi parziali, che modificano gli statuti di ciascuna Università, e così fanno gli altri paesi, perchè tutti riconoscono che questo tipo legislativo che tutto abbraccia, a tutto provvede e tutto risolve, non è possibile trovarlo; non è un microcosmo la vita universitaria.

Abbiamo in fondo tre tipi universitari in Europa: l'inglese, il tedesco, l'italiano, due dei quali derivano dal vecchio tipo medioevale nostro, così caro e fecondo e sempre risorgente, come i rampolli di una vecchia pianta troncata in certi istituti moderni; ma non troviamo soluzioni nuove. Le Università dove si professi unicamente la scienza per la scienza rispondono certo a un nobile ideale, ma non alla realtà delle cose. Fu detto e ripetuto: le professioni, lo notò Silvio Spaventa in Parlamento, anzichè esser cacciate dalle Università, ci entrano oggi più che mai perchè la pratica oggi tende più che mai a diventare sempre più scientifica e metodica nelle cliniche e nei tribunali, ecc.

Cerchiamo dunque, quando si fa una legge economica di questa importanza, anche d'introdurre qualche riforma che l'opinione pubblica e la discussione parlamentare consigliano. Ed io che ben tre volte ho avuto l'onore di discutere il bilancio dell'istruzione pubblica in Senato e ho sentito voti e proposte, a questo concetto ho cercato di obbedire, nel preparare il disegno di legge, adattandomi alle esigenze finanziarie, ma però provvedendo anche agli assistenti, al personale tecnico, al personale subalterno (2500 persone, troppo dimenticate da anni!); colla riforma economica doveva anche cercare di risolvere problemi che parevano maturi nell'opinione pubblica e parlamentare.

Il senatore Cavasola ed il senatore Scialoja dicono: nel Consiglio superiore deve essere estranea la politica. È vero! Ma così resta. E aggiungono: voi introducete nel Consiglio superiore dodici elementi parlamentari e questo non produrrà buoni risultati! Il Consiglio superiore finora lasciò la libertà della scienza: tutte le opinioni sono accolte nelle nostre scuole superiori. È vero, ma il merito è dei concorsi; si deve alle severe liberali norme di essi; non si cambia ora sistema, e restano i buoni frutti.

Un tempo il Consiglio superiore sceglieva i giudici dei concorsi. Si volle, e fu bene, togliere

ad esso tale diritto per darlo agli stessi professori in ufficio.

Io ho sentito poi su ciò la critica sottile dell'onor. Scialoja, e sarei tentato di seguirlo passo passo se non mi trattenesse il timore di portare troppo a lungo la discussione.

Il senatore Scialoja non vorrebbe modifiche al Consiglio superiore, non vorrebbe l'entrata nel Consiglio superiore di membri parlamentari. Egli considera questa introduzione (si è però dichiarato pessimista, ed è vero... per quanto sia favorevole la conclusione cui è giunto) egli considera questa novità come la rovina del Consiglio superiore.

Io ricordo altre critiche pessimiste quando fu modificato il Consiglio superiore per la legge del 1881, che porta il nome dell'onor. Baccelli, ma che sembra, a chi legga gli atti parlamentari, non godesse tutte le simpatie dell'illustre parlamentare. Si trattava di un disegno di legge presentato nel 1877 dall'onor. Coppino, che fu poi ripreso dall'onor. Francesco De Sanctis nel 1878 poi passato al Senato e tornato alla Camera; e dalla Camera al Senato e finalmente votato - 4 anni dopo! - quando era ministro l'onorevole Baccelli, 1881, del quale la legge prese il nome. Allora, al tempo cioè della lunga ripetuta discussione di quella riforma, si disse da molti che l'introduzione che si faceva nel Consiglio superiore della pubblica istruzione di 16 membri (la metà) eletti dalle Facoltà delle Università, avrebbe guastato la funzione del Consiglio superiore, avrebbe portato perturbazioni nello svolgimento della sua azione e nella vita accademica. Prima era il ministro che nominava tutti i consiglieri, come dice la legge Casati, e con facoltà di mettere membri *estranei all'insegnamento*.

Le previsioni di allora fortunatamente non si sono avverate. Il Consiglio superiore si è anzi rinvigorito con l'elemento elettivo. Ed io quindi mi conforto e spero che anche le previsioni che ora si fanno intorno a questa modificazione possano sortire lo stesso risultato.

D'altra parte non so davvero comprendere come il seguire un esempio accolto dal Parlamento e già adottato con una legge recente riguardo al Consiglio superiore della beneficenza, del quale il senatore Scialoja ha fatto opportunamente parola, e che era già accolto per legge nel Consiglio superiore del lavoro,

e cioè l'introduzione in questi Consigli superiori dell'elemento parlamentare, possa cagionare quelle gravi conseguenze delle quali si è parlato, possa rappresentare quell'inquinamento della politica che tanto ha spaventato il senatore Scialoja, e portare un danno irreparabile nel Consiglio superiore della pubblica istruzione. È una tendenza nuova della legislazione e del Parlamento nostro. Nè fece certo cattiva prova. E si è ripetuta. E anche nella legge del 1906 per le provincie del Mezzogiorno si è accolto appunto per la Commissione che applica la parte notevolissima relativa alle scuole e alla lotta contro l'analfabetismo. Il Senato nomina due senatori. E chi sono? I professori Carle e Del Giudice:

A me pare che la introduzione di una rappresentanza eletta dal Parlamento in un Consiglio, dove non le sole questioni dei concorsi universitari o le questioni disciplinari debbono a parer mio esser trattate, ma debbono poter essere esaminati tutti i problemi che riguardano la scuola, specialmente in un momento come questo in cui il bisogno della istruzione elementare si fa sempre maggiore e le scuole medie si vogliono modificare, e le scuole professionali crescono di vigore, e il problema universitario diventa più urgente, sia provvedimento della massima utilità e importanza.

Il senatore Scialoja ha poi esaminato le funzioni del Consiglio superiore, notando che non sono stati sottoposti all'approvazione del Consiglio superiore progetti di legge se non in casi rari: e nemmeno questo fu presentato. Ma ciò si spiega e si giustifica benissimo. Dopo la legge sulla scuola media per gli stipendi, urgeva provvedere all'Università. Non era facile cosa portare un simile disegno di legge davanti al Consiglio superiore. Si sa quanti sono i pareri. Io volevo fare; vedevo l'urgenza; dovevo proporre sotto la mia responsabilità. E lo feci; ma riguardo a questo progetto, oggi in discussione, mi permetta l'onor. Scialoja che io gli dica che non è vero che si tratti di una legge fatta sotto pressioni. Nessuna pressione, nemmeno dal personale subalterno, così povero! Ci sono stati sì dei voti speciali, delle preghiere, dei desideri espressi da più parti. Ma il voto più autorevole me lo presentò l'onor. Scialoja stesso, come vice-presidente del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica

(1907), a nome dei colleghi del Consiglio stesso. Era quindi naturale che il ministro tenesse in grande considerazione un voto che gli veniva da persone così autorevoli e cercasse subito la via per affrettare la soluzione.

SCIALOJA. Io non presentai un voto, anzi impedii che fosse presentato un voto del Consiglio superiore in questo senso!

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Io non so, so soltanto che tra le mie carte ho un voto che viene dal Consiglio superiore, fu depositato alla Presidenza, e porta la firma di parecchi membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione e che fu presentato all'onorevole Scialoja, allora vice-presidente. Di là io lo ebbi e ne tenni giusto conto.

L'onor. Scialoja, per giustificare le sue critiche, ha ricordato un fatto di quella civile storia di Roma e di quella storia del diritto romano, di cui egli è illustre maestro. L'onorevole Scialoja ha detto che questa è una *legge satura*, che obbliga ad approvar cose non gradite per averne altre gradite, che viene tardi e che non si lascia bene discutere. Mi consenta l'onorevole Scialoja di non ammettere questa definizione. Se questa legge fosse stata presentata all'altro ramo del Parlamento, da poco tempo, approvata senza discussione e poi subito portata in quest'Aula, comprendo la critica sua di legge *satura*. Ma si tratta di una legge che ho presentato da quasi due anni, ed intorno alla quale non è mancata — oh, no davvero! — la critica, la discussione, nel campo tecnico e scientifico, sui giornali e sulle riviste. Essa da prima non aveva che la parte economica e il Parlamento non ne fu contento; fu rinnovata e presentata nel dicembre 1903, poi ripresentata alla nuova Legislatura e discussa negli Uffici della Camera, nelle scuole, nel paese, è stata approvata dalla Commissione della Camera da ben due mesi, in seguito a lunga discussione.

Non mi pare quindi che si possa chiamare una legge *satura*, nè una legge affrettata. L'onor. Scialoja ha criticato la legge del 1904 per le scuole elementari, e quella del 1906 per le scuole medie. La prima è estiva, dice; sia pure, ma fu discussa e dà frutto; ma quella delle scuole medie (sono due a dir vero) è dell'aprile 1906 e non fu discussa in fretta. È del luglio la legge per le provincie meridionali. E

si sa, è la chiusura dei lavori. Nella Commissione istituita dalla legge per il Mezzogiorno, Commissione la quale si deve occupare del vario sviluppo della istruzione elementare e perfino della erogazione di fondi, vi sono pure rappresentanti del Parlamento. E questa è un'altra prova del principio nuovo che il Parlamento intende seguire, pel quale in questi corpi consulenti, possono essere chiamati membri della Camera e del Senato. E non fanno ottima prova gli eletti?

L'onor. Scialoja ha ripetuto che con l'introduzione di questo elemento parlamentare, il Consiglio superiore peggiora nei suoi due difetti attuali; diventa troppo numeroso e meno tecnico. E lo vorrebbe anzi ridotto sia nella parte di nomina delle Università, che in quella del ministro. Non lo credo troppo numeroso dato il suo lavoro. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione in Francia è composto di 56 persone: dunque è assai più numeroso del nostro.

L'onor. Scialoja ha anche detto che questo Consiglio superiore diventerà più scarso di elementi tecnici e scientifici. Ma perchè? Il Senato e la Camera non hanno elementi tecnici competenti? Non vi sono dotti? Non vi sono forse qui scienziati illustri che lasciarono la scuola?

Egli ritiene che la funzione del Consiglio superiore sia soltanto funzione tecnica e scientifica. Ora non è così. Ella, onor. Scialoja, ci dava l'esempio di un concorso per una cattedra di astronomia o per una libera docenza nella stessa materia. Ebbene, ella sa che i concorsi non vengono giudicati, nel merito, dal Consiglio superiore, ma da Commissioni tecniche, le quali, alla loro volta, non sono nominate da quel Consiglio, ma sono proposte dalle Facoltà a scheda segreta e nominate dal ministro. Il Consiglio superiore si occupa solo della regolarità della procedura riguardo agli atti delle Commissioni, fondandosi sulle relazioni motivate che danno la classificazione dei concorrenti.

Analogamente si può dire delle libere docenze. È bensì vero che le Commissioni per le libere docenze sono nominate dalla Giunta del Consiglio superiore, ma il Consiglio stesso non fa una valutazione tecnica del merito dei concorrenti, limitandosi soltanto ad indagare se furono esattamente applicate le norme prescritte dalla legge e dal regolamento generale universitario.

L'onor. senatore Scialoja dice anche che questo rappresenterà una invadenza politica. Debbo essere chiaro ed esporre nettamente l'animo mio a voi. Ora io, cioè il ministro, (lasciamo la persona, poichè certe questioni sono troppo superbe per una persona modesta) ha diritto, per quella legge che porta il nome dell'onor. Baccelli, di nominare 16 su 32 membri, e magari, d'accordo con i colleghi del Gabinetto; potrebbe quindi sempre nominare 16 persone parlamentari. Ecco se si vuole l'ingerenza politica. È ora assai più aperta la via.

Io questo non l'ho mai fatto perchè non ho mai nominato persone parlamentari, ma mi sono sempre rivolto alla scienza, per trovare negli elementi scientifici le competenze necessarie per integrare certe mancanze. E ora invece di mantenere la nomina al ministro di 16 membri, riduco questa facoltà del ministro alla nomina di soli 12; per gli altri prego, con una legge, il Senato da una parte, e la Camera dall'altra di nominarli scegliendoli tra i membri del Senato e della Camera stessa. Tre ogni due anni! È questa l'invasione politica? Potrei piuttosto farlo ora con quattro di nomina ogni anno!

E quante gare e raccomandazioni si fanno ora per le elezioni e le nomine!

A me pare che la riforma che conduce a una scelta così delicata, così ponderata, così ragionata, la quale ha solo di mira di onorare la scienza e la cultura che hanno illustri rappresentanti in quest'Aula, e nell'altra del Parlamento, costituisca una riforma liberale, nobilmente intesa e coscienziosamente posta.

Non è possibile, onorevoli Scialoja e Cavasola, che tutto il sapere italiano, tutta la cultura del paese si trovino unicamente nella vita universitaria, e nella vita universitaria attiva; perchè non è detto in questa legge che chi fu professore, e non è più in servizio, non possa essere nominato dal Senato e dalla Camera a far parte del Consiglio superiore.

L'onor. Scialoja diceva che un uomo illustre, la cui memoria è carissima al nostro cuore, il De Amicis, come anche il Fogazzaro che non appartengono all'insegnamento, furono una volta nominati consiglieri, e l'onor. Scialoja aggiungeva che lo stesso De Amicis scrisse una poesia in cui domandava a se stesso che cosa stava a fare in quell'assemblea. Ma il De Amicis era uno spirito arguto e faceva volentieri poesie mentre sentiva discutere.

Anche il senatore Giorgini faceva così, ma è noto che appunto il De Amicis, (lasciando da parte l'alta autorità dell'on. senatore Fogazzaro che d'altronde in questa discussione non fu citato) spesse volte al Consiglio superiore ha portato quella voce del di fuori, quella voce del popolo, della famiglia, dei padri, che anche in questioni come queste non è male che sia sentita, perchè può illuminare. Tutti si interessano delle scuole. Lo sa bene il ministro!

Ed è bene sentire tali voci.

Non dobbiamo credere, onor. Scialoja, che il Consiglio superiore debba solo fare questioni di concorso e di procedura di concorsi; è azione troppo ristretta così: e non lascia che strascico di noie che si riverberano fuori e con danno, perchè fuori giunge solo il lamento degli esclusi nei concorsi, anzi questa è una delle ragioni per cui io ho pensata la riforma. Noi abbiamo troppo circoscritte le funzioni del Consiglio superiore, abbiamo lasciato credere al di fuori che tali funzioni siano limitate a queste benedette questioni di concorsi in cui si vedono spesso gli sconfitti protestare, agitarsi, gridare alle ingiustizie, attribuire la loro non riuscita ad una ragione o all'altra onde l'opinione pubblica si volge a loro favore. E spesso così si lascia credere che nel Consiglio superiore e nell'esame dei concorsi intervengano influenze non sempre confessabili e si formino scuole, chiese e clientele, e si mettano freni e via dicendo.

Ora questa materia dei concorsi è in Italia regolata assai liberalmente; infatti sono i professori d'Università che a voto segreto indicano al ministro i giudici dei concorsi, ma vi sono coloro che credono che in questa materia delle nomine possano avere influenza combriccole e clientele e che facciano poi sentire la loro pressione nel Consiglio per approvare o annullare atti di concorso.

Non sono certamente tecnici, i membri del Consiglio superiore per ogni singola materia. Ora nel Consiglio superiore noi portiamo utili elementi dal di fuori, e ciò facendo io penso che noi portiamo maggior luce, garanzia e simpatia.

Io vivo nelle Università italiane dal giorno, si può dire, che ho lasciato la vita di studente come pure ci vivono il senatore Scialoja e tanti altri illustri colleghi. Ebbene, noi sappiamo

quanto di buono, di attivo, di nobile, di alto fa l'Università italiana, quanta devozione dia al progresso degli studi, all'istruzione dei giovani, al lavoro scientifico. Non dobbiamo lasciar credere che è vero il contrario. Coloro che sono critici, e magari critici ingiusti, entrati nel Consiglio superiore, vedranno come esso funziona e quanto sia serio il lavoro delle Università.

Io ho sempre sostenuto che il Consiglio funziona bene e nobilmente e non mi si può certo accusare di critica o di poca simpatia per esso. Lo dissi qui anche lo scorso anno. Ma rinnovare è bene, uscire dal solito binario fisso è utile. Lasciamo che nuovi elementi che vengono dal di fuori e da ambienti così alti e nobili come la Camera ed il Senato entrino nel Consiglio superiore. Io metto pegno che il risultato sarà ottimo, e che l'Università e gli studi e la vita scientifica del nostro paese troveranno in essi cooperatori illuminati e difensori ed estimatori, come io ne ho trovato frequentando le sedute di questa assemblea. (*Approvazioni*).

Vi sono ora e vi furono sempre 10 o 12 consiglieri parlamentari. Anche nel 1881 alla prima riforma. È confortante — lo debbo dire — che si preferisca la scelta fatta dal solo ministro a quella fatta dal Parlamento.

La riforma deve dar buon frutto. Si spera. Tutte le previsioni sull'avvenire mi pare che siano state commentate or ora da una frase dell'illustre Presidente del Consiglio dei ministri. L'onorevole Scialoja prevede un Governo socialista o clericale; non lo credo, ma tutto con la libertà, tutto questo è possibile, non sappiamo l'avvenire delle vicende politiche; ma crede egli veramente che quando venisse una combinazione politica di tal genere si lascierebbe fermo, come si trattasse dello Statuto, l'ordinamento del Consiglio superiore? Se sopra di esso i nuovi capi politici vorranno influire, lo cambieranno immediatamente: avranno bene una maggioranza. E colla legge attuale, dato l'atteggiamento politico che ella può prevedere, il ministro d'allora nominerebbe le 16 persone del Consiglio tra i suoi amici politici, della sua parte, mentre invece riduco anche questa possibilità.

Ma perchè continuare nel tema?

Ho visto con piacere che l'Ufficio centrale del Senato ha accettato unanime questo con-

cetto, pur facendo qualche riserva, che è giustificata per la novità della cosa; ma unanime ha accolto il principio che io ho proposto. E poi questa è una legge, e non è una convenzione tra Stato e Università che deve restare: per me rappresenta un nobile esperimento nel campo alto e delicato della cultura italiana; son convinto che potrà fare buona prova, perchè so bene dove e da chi verranno scelti gli elementi eletti a rappresentanti della voce del paese, dei desideri nuovi della scuola; della critica che si fa fuori della scuola, per avvicinarla sempre più alla vita che si vive.

La mia legge porta innovazioni notevoli, organiche all'attuale ordinamento universitario. Infatti ha:

1° Unificazione dei ruoli delle singole Università e Facoltà, cioè formazione di un ruolo unico dei posti di ordinario e di straordinario di materie obbligatorie, e di un ruolo analogo per le materie complementari;

2° Nuove disposizioni per la promozione dei professori straordinari, che avrà luogo d'ora in poi nel loro ordine di anzianità;

3° Determinazione di un limite d'età per i professori;

4° Divieto agli insegnanti ufficiali d'impartire corsi liberi *retribuiti*;

5° Obbligo ai professori di risiedere nella città sede dell'Università o dell'Istituto;

6° Nuovo sistema di retribuzione per gli incarichi, per i quali sarà corrisposta una indennità di lire 30 per ciascuna lezione impartita;

7° Determinazione di un numero minimo di lezioni da darsi durante l'anno scolastico perchè il corso sia valido;

8° Divieto ai professori ufficiali di tenere incarichi di materie complementari;

9° Sistemazione economica del personale assistente, tecnico e subalterno, addetto agli stabilimenti scientifici universitari;

10° Sistemazione numerica del personale stesso secondo criteri prestabiliti per tutti gli Istituti scientifici.

Tutti i posti d'ordinario ottenuti in questi anni *per concessione* del Tesoro, sono consolidati per legge e non più revocabili.

La riforma è complessa; è legge organica.

Il senatore Cavasola ha parlato degli assegni e degli stipendi nuovi che riconosce in misura giusta, anzi per bontà dell'animo suo, li

vorrebbe anche accresciuti. E sta bene. E mi ha fatto poi una leggera critica per la divisione, confermata nella legge, delle materie fondamentali e complementari. Questa divisione vive da lunghi anni, dipende dalla legge del 1862, ma egli ha fatto una osservazione giustissima in cui lo seguo, dicendo che non è bene che sia la distinzione fissata nella legge. Ora appunto nel nostro ordinamento universitario non è fissato rigidamente questo criterio, perchè per la legge del '62 del Matteucci (il primo che promise la riforma degli stipendi 46 anni fa), la distinzione delle materie è posta ma è lasciata ai regolamenti generali universitari, che si fanno, com'ella sa, in collaborazione col Consiglio superiore.

Egli citava l'elettrotecnica, e io sono tanto d'accordo con lui che ho cercato ora, per una cattedra resasi vacante nella Scuola di applicazione degli ingegneri in Roma, che in surrogazione di una materia tradizionale venisse posta l'elettrotecnica, perchè sento il bisogno di seguire lo sviluppo di quella scienza, nella quale l'Italia ha preso così alto posto. Vengono stranieri da noi a studiare tali materie e a veder le nostre colossali imprese di trasporti elettrici. Le materie complementari che in un altro mio progetto dovevano a mano a mano esser abolite per ragioni di economia, ora sono mantenute tutte. E si aggiungono alle mille e più cattedre di materie fondamentali. Le tabelle della legge lo mostrano.

Il senatore Cavasola ha inoltre fatto una osservazione critica sullo sdoppiamento delle cattedre, dicendo che quando in una Facoltà vi è un numero troppo grande di studenti, è opportuno di sdoppiare la cattedra, ma non si potrà più dare l'incarico al professore di quella materia. Onor. Cavasola, non credo che sia giusta questa sua interpretazione, perchè sarebbe questo - data la necessità dello sdoppio - un incarico di materia obbligatoria, e non è precisamente detto che non possa averlo il professore ufficiale. Io ho voluto solo evitare il fatto che si sdoppino facilmente le cattedre con nuovi professori ordinari, perchè la mia stessa esperienza mi porta a questa conclusione; si fa presto a decidere di mettere un nuovo professore di clinica nella tale Università, si tratta di 5000 lire all'anno ed è non difficile ottenerle dal collega del tesoro, che si

piega alle necessità. Ma per chi conosce le esigenze degli studi sa, che nominato il professore, occorrono poi i locali, i letti, gli aiuti, gl'infermieri, il vitto ai malati e non sono più 5000 lire all'anno che occorrono ma 50,000. E non ci sono! Ora che cosa fa su questo argomento il progetto di legge? Non impedisce questi sdoppiamenti, ma soltanto pretende che questi, se sono effettivamente richiesti dalle esigenze delle più grandi Università, si ottengano per legge, da presentarsi al Parlamento. Non ho mai visto che il Parlamento rifiuti i fondi davanti alle richieste della scienza, ma ritengo utile che vi concorra col suo voto confermando le iniziative del ministro, e stabilendo subito tutta intera la spesa.

Nell'Università, nelle materie in genere, con molte iscrizioni, quando anche non si tratti di una clinica, si può sdoppiare la cattedra con un incarico, affidandolo a liberi docenti giovani, diceva il senatore Cavasola. E sta bene, e si fa, e questo sistema si deve seguire. Ma per veri sdoppiamenti di cattedre si segue la via normale, cioè presentando la proposta con un disegno di legge, e non con un semplice allegato del bilancio. E già dopo la legge dell'onor. Presidente del Consiglio del 1904 sugli organici, tutte le variazioni di questi devono esser presentate al Parlamento e non si è mai dato che rifiuti di provvedere a siffatti bisogni. È bene anzi che li conosca.

L'onor. Cavasola domanda anche se coll'articolo 26 (limiti di età) non ci siano pericoli di inapplicabilità. I limiti sono ormai nel Consiglio di Stato, nelle Corti, nelle magistrature. Ci venni con dolore, e per adempiere a un dovere, ma per quel doveroso riguardo che ci siamo imposti nel cambiare una condizione di diritto, cioè la inamovibilità senza limite di età per passare alla inamovibilità fino a 75 anni come porta il mio disegno di legge, credetti si dovessero usare eque cautele. Questa novità io la porto con vivo rincrescimento, perchè anch'io ricordo e onoro i vecchi maestri delle Università nostre; ma anche in paesi esteri si addimosta il bisogno di rinnovare il personale scientifico, perchè il lavoro dell'insegnante che fa vita attiva di scienziato e di cultore della scienza, logora di regola qualunque fibra. Certo non mancano belle eccezioni.

L'onor. senatore Cavasola espone dubbi sul-

l'applicazione dell'art. 69 che è proposto per questi casi. Si tratta di considerare le condizioni attuali degl'insegnanti, rispetto alle esigenze volute dalla legge Casati con l'art. 69. Gli illustri maestri e gli uomini che hanno onorato le Università e che seguitano a dare le loro lezioni non hanno da temere da questa riforma che non fa che riconoscere nuovamente il loro alto valore scientifico. L'art. 69 si riferisce all'alto valore scientifico e agli ottimi insegnamenti dati.

L'ultimo desiderio dell'onor. senatore Cavasola (e che fu manifestato anche dal senatore Scialoja), è quello che queste leggi non vengano presentate tardi e con una certa fretta per l'approvazione. Gli onorevoli senatori sanno le grandi difficoltà che si incontrarono sempre per arrivare in porto con queste leggi universitarie. E sanno che questa legge che ho l'onore di difendere oggi davanti al Senato, interessa 3700 persone che hanno esposti i loro desideri, le loro condizioni speciali di fronte all'Università a cui appartengono. E si formano i ruoli dei gabinetti, si regola il numero ora sempre variabile degli assistenti e inserienti. Il progetto ebbe critiche, specie quando non fu bene compreso, poi lodi e consenso ormai unanime. Il cammino è stato lento per arrivare qui alla discussione, ma è stato un cammino operoso. Sono stati fatti studi continui per apportare utili modificazioni come il senatore Scialoja ha accennato.

Da prima non ebbi dal Tesoro che i mezzi per provvedere ai professori. Poi vennero nello scorso dicembre per gli assistenti, gli aiuti, il personale subalterno; si fecero le tabelle per tutti i ruoli, ora si dà mezzo, entro due anni, di rivederli e correggerli. È un miglioramento notevole.

Vengo all'ultimo oratore.

L'onor. senatore Chironi accetta quello che contiene la legge, ma si lamenta di quello che non vi ha trovato.

Mi potrei associare anch'io all'onor. Chironi, poichè egli sa che in materia così fatta è già molto se avrò l'onore e la buona ventura di condurre in porto una legge di 42 articoli in materie di scuola e di riforma universitaria e con ardite novità come quelle sui corsi liberi dei professori ufficiali, sui ruoli, i limiti di età, ecc.

Egli sperava di trovare nella legge l'*autonomia* universitaria. Ebbene: speravo anch'io di poterla includere, perchè la pratica insegna, e vedo come nel Politecnico di Torino e nell'Istituto superiore di Firenze essa faccia ottima prova.

Ma prima di arrivare a questa riforma credo occorra ancora del tempo.

Senza fare la critica del passato, ritengo che l'autonomia senza mezzi adeguati fosse uno dei difetti dei progetti antichi. Prima dell'autonomia, è necessario sistemare la condizione finanziaria del personale, altrimenti un'autonomia universitaria che doveva reggersi e consolidarsi solo su aumento di tasse degli studenti, è una autonomia non salda. L'autonomia è un principio ottimo, ma domanda spesa e non si può applicare immediatamente a tutti gli Istituti superiori. Per alcuni sarebbe *anemia*. Si potrà fare gradatamente, ed essa intanto trova il suo substrato necessario e sicuro in questa riforma di stipendi, e nell'ordinamento del personale assistente, tecnico e subalterno *per ogni istituto*. È un passo decisivo.

Non è dunque l'autonomia un ideale abbandonato, è una mèta desiderata per gli Istituti che hanno salda base e forte possibilità di vita. Per gli altri bisogna prima rafforzare l'organismo con buona nutrizione, altrimenti avremmo dato loro l'autonomia ma con circolazione di sangue troppo debole.

Il senatore Chironi cerca e non trova anche la ripartizione delle tasse scolastiche tra i professori, ritornando al vecchio concetto della legge Casati tolto via dal 1862 per voto del Parlamento. Questo concetto in parte è stato abbandonato anche da altri Stati. Inoltre questa differenza avrebbe recato grande diversità di trattamento tra le facoltà popolose e le altre meno numerose. Si avrebbero differenze di compensi e subito lamenti. Questo è un principio che in passato ha avuto vita gloriosa, ma in questi giorni, nelle attuali condizioni di vita, onorevole senatore Chironi, non so se sia prudente attuarlo. Anche la differenza nelle condizioni di vita economica nelle varie città si va attenuando. Ci sono città modeste, sede di Università, in cui la vita è diventata cara come nelle grandi città. Tutto cambia rapidamente anche in Italia. Non possiamo fare questa diversità di trattamento tra i professori delle grandi Università e quelli

delle medie, quando s'invoca da tutti il miglioramento. Del resto la residenza nelle grandi città è sempre desiderata e vi son frequenti passaggi dai minori ai grandi centri universitari. Non bisogna poi dire che le iscrizioni ai corsi mostrano la stima che gode il professore. È obbligatoria l'iscrizione ai corsi, per gli esami.

Così dicasi per la libera docenza dei *professori ufficiali*. Generava malessere per varie ragioni. Oggi facciamo il primo passo e lasciamo che lo studente che si iscrive ai corsi degli insegnanti liberi non segua i corsi del professore ufficiale: la tassa pagata dallo studente va allo Stato (e non è molto grave), una parte di questa tassa (una modesta tassa come ella sa) è restituita dallo Stato all'insegnante libero. Dodici lire pel corso di tre lezioni settimanali.

Se le lezioni non si fanno, va ridotto il compenso.

La libera docenza fu così regolata dal Bonghi colla legge del 1875; ben diversa era un tempo, quando il De Sanctis creava una scuola. Ora era un po' soffocata dai corsi liberi dei professori ufficiali.

Non credo che sia da modificare con questa legge la condizione della libera docenza, che ci dà i futuri professori. È tema a sè. Ed è grave. A molti corsi liberi occorre il materiale scientifico. E basta questo ricordo per vedere le questioni!

L'onor. Chironi spera in un altro disegno di legge (lo spero anch'io) per l'ordinamento della libera docenza. Si sente l'opportunità di ristudiare la materia, come si sente la opportunità di ponderarla per altri rispetti. Ma questo disegno di legge ne migliora le condizioni; la lascia più sicura e le dà compensi e aiuti, e le affida corsi che oggi, per necessità economica, si davano ai docenti ufficiali.

Credo che liberato il terreno dal problema gravissimo della riforma economica, si possa venire allo studio sereno della riforma degli studi. Non vi sarà fretta allora nella discussione, non vi sarà in gioco una serie di interessi così notevole con la preoccupazione dei piccoli stipendi da migliorare che tanto ora ci investe. Perchè — dimentichiamo un momento i professori universitari, e pensiamo agli umili inservienti, ai bidelli, che hanno 700 lire o

poco più, e non possono vivere nelle grandi città, — pensiamo che ci sono assistenti a 300 o 400 lire, perchè c'era il malvezzo di sdoppiare i posti per crescer il numero, senza crescer la spesa. Di qui malessere e malcontento.

L'onor. Chironi ricordava la legge Casati, perfetta e invidiata, ed a ragione. Ma pensi però che cosa capita sempre delle leggi universitarie! La legge Casati appena pubblicata fu assai criticata. Non ebbe affatto discussioni parlamentari. Ho letto che persino nel giornale ispirato dal conte di Cavour comparvero subito vive critiche; e già nel 1862 il Parlamento italiano fece un voto solenne per la riforma della legge stessa.

Nella pratica si è riconosciuto poi a mano a mano la bontà di questa legge, ma in molti punti (e non solo nelle Università) fu modificata, per quello che riguarda la nomina degli straordinari, per esempio, che per la legge del 1904 si vuol sempre per concorso. Molti poteri dava la legge al ministro per le scuole medie e furono tolti (1906), fino agli esami delle scuole elementari, sono ora per legge speciale regolati e solo per legge si possono cambiar le norme! È eccessivo.

L'onor. Chironi non ha parlato del ruolo unico, caro alla sua Università (Torino); ne parlò a lungo il senatore Scialoja.

L'onor. Scialoja, ha fatto, dopo la sua critica alla introduzione dell'elemento politico altre osservazioni ed ha ricordato guai; ma (io spero) non da buon profeta.

E' passato, dicevo, ad alcuni argomenti tecnici, con quella competenza che gli viene da 12 anni passati nel Consiglio Superiore, in cui, per vero dire, io ebbi l'onore di lavorare con lui, e in momenti difficili, come per l'applicazione della legge (1906) sulle scuole medie.

L'onorevole Scialoja ha parlato del ruolo unico, e mi fa piacere che abbia dichiarato davanti al Senato che è materia difficilissima, e che la soluzione è ardua sempre. Perchè ho io cambiato dal primo disegno di legge a questo? Perchè ho sentito anche la voce del Senato che non era contento del ruolo per singole Università. Io volevo consolidare i ruoli *uti possidetis* delle singole Università, non volendo il Tesoro ruoli aperti che (bisogna riconoscerlo) hanno condotto, dove vigevano a un aumento notevole di posti. Abbiamo ora varie Università senza limite nel numero dei docenti,

Anche l'onorevole Finali una volta si è lamentato che, dopo 50 anni di vita unitaria, esistesse ancora questa differenza di legislazione e di diritti. Io cerco provvedere e riparare con equità.

Noi avevamo delle Università, come Torino, che non potevano crescere il numero dei professori, e molte altre, o per una ragione o per l'altra, comprese alcune già governate dalla legge Casati, che avendo ricevuto con leggi recenti benefici economici, per il personale portato allo stipendio di 1° grado, avevano trovato modo, per decisione del Consiglio di Stato, che il numero fisso dei professori non esistesse più per loro; avevano il ruolo aperto, salvo s'intende il consenso del Tesoro per la spesa.

Così mentre vecchie e storiche Università, come Torino e Genova, avevano in una Facoltà 10 professori, altre Università minori, già di secondo grado, si trovavano ad avere più professori di quelle che non ne contassero le Università maggiori.

Chiunque sia a questo posto, e voglia considerare la condizione della vita universitaria italiana deve riconoscer non buono questo stato di cose: crescevano i posti, ma non si perequava. Ora siamo passati al ruolo unico, a quello che il senatore Scialoja ha lodato e criticato, ed a ragione. Le sento io pure le critiche. Egli ha dimenticato però i temperamenti che ci sono nella legge, per modo che certi inconvenienti che egli ha colorito nel senso che gli ordinari passino tutti dalle Università minori alle grandi, e nelle piccole restino soltanto gli straordinari, non possono avverarsi. E così per variar delle materie coperte da ordinari anche ora quando cessa il professore ordinario di una materia, non si dà il posto al nuovo professore della stessa materia, si dà all'anziano straordinario della Facoltà che insegna materia affatto diversa. È così sempre.

Prima di tutto, onor. Scialoja, c'è il ministro dell'istruzione che vigila; ed ecco perchè è stato riservato al ministro dalla legge il quinto dei posti di ordinario da assegnare. Il numero totale è fisso per tutte le Università.

E l'articolo della legge, come vede, dice che questa riserva è fatta per il beneficio di quelle Università che siano maggiormente sprovviste di ordinari.

La critica fu già sentita, e si è cercato di provvedere con un articolo di legge.

Si mira ad una equa e buona distribuzione dei posti di ordinario nelle Università. Ci sarà un periodo di rinnovamento per ciascuna. E non si strozza più la promozione degli straordinari, alcuni subito favoriti, altri in attesa da lunghi anni del sospirato e meritato grado di ordinario.

Ma dopo tutto, se nella lunga pratica, nello sviluppo di questa curva che comprende mille e più professori di Università, sparsi in 20 e più Istituti superiori, sorgerà qualche inconveniente, si verrà ad emendar la legge. Non è uno Statuto che non si possa toccare; non è una convenzione con terzi interessati. Se qualche difetto nell'attuazione pratica si troverà, io son convinto che il Senato aiuterà il ministro, che sarà a questo posto, per modificare l'articolo della legge. L'inconveniente che sento lamentato, cioè che tutti i vecchi sieno da una parte, e nessuno dall'altra, non può accadere, perchè il ministro lo può impedire. Alcuni paesi hanno il ruolo unico. Lo stesso senatore Scialoja non lo respinge. Per trasferimenti di professori non credo necessario trattenere il Senato. L'articolo 9 già provvede e sarà chiarito bene nel regolamento. È una serie di norme transitorie salva, con umano intento, condizioni di fatto esistenti.

Onorevoli senatori, io credo di aver risposto con parola rapida e disadorna, ma convinta, alle obiezioni fatte, delle quali riconosco l'importanza, e che io stesso, nella difficile e faticosa elaborazione di questo disegno di legge, che tutti volevano immediatamente presentato, e che ora vorrebbero perfetto (il che è in contraddizione con la sollecitudine richiesta), avevo rilevato. Lo studio fatto con la Commissione parlamentare, ha migliorato la proposta, specie pel personale assistente, che per la prima volta viene compreso in una legge e regolato con norme di diritto. Non potevo presentare prima la legge al Senato (e fui criticato) perchè è legge di spesa, di organici, di bilancio. Lo Statuto lo vieta.

Io credo che questo disegno di legge darà buoni risultati, tutti lo sentono, tutti lo invocano con viva soddisfazione; nulla debbo aggiungere per difenderlo, perchè dall'onorevole Barzellotti, agli onorevoli Cavasola, Scialoja e Chironi, tutti hanno concluso lodando la buona

intenzione del ministro, accogliendone il concetto e raccomandando al Senato di approvare la legge, perchè è una legge di giustizia distributiva, e, si aggiunse, tardiva.

È fortuna per me poter provvedere al nobile assunto.

Io debbo confidare nell'assenso del Senato e debbo ricordare al Senato, — per prendere argomento dalle nobili parole che un illustre maestro, come il senatore Paternò, invocando patriottici ricordi, diceva poco fa — debbo ricordare che l'Università nostre tennero vivo il sacro fuoco della scienza e della patria, che fino da 60 anni fa, fino dal '48-49, l'Università di Pisa e quelle delle città sorelle diedero viva e risoluta prova di sentire gli ideali della patria; e che, fallita la nobile prova delle armi, chiuse nei loro studi dettero, nei dieci anni della preparazione, prova di considerare sempre insieme i bisogni e gli ideali della scienza, della cultura e della patria. Il triennio glorioso del Risorgimento mostrò l'opera loro. Così confortate da nuove energie e oggi dal voto del Senato, daranno certo nell'avvenire prove maggiori di sentire alto l'ideale antico, e di procedere operose e serene per la via maestra del bene. (*Approvazioni vivissime, applausi, molte congratulazioni*).

MARIOTTI G., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARIOTTI G., *relatore*. Sarò brevissimo molto più...

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Avevo dimenticato di ringraziare vivamente il relatore.

MARIOTTI G., *relatore*. ...molto più che ai diversi appunti che sono stati fatti al disegno di legge io non ho più da rispondere, perchè l'onorevole ministro ha mietuto il campo in un modo così diligente e completo da non lasciarmi alcunchè da spigolare.

Una sola cosa mi pare che abbia dimenticato l'onorevole ministro; di rispondere, cioè al collega Scialoja per quella strana accusa che egli ha lanciata ad un Consiglio superiore dell'istruzione pubblica del secolo XVII (*si ride*) di avere processato e condannato Galileo.

Io debbo fargli osservare che Galileo fu giudicato e condannato da un tribunale dell'Inquisizione, che nulla aveva a vedere, neanche lon-

tanamente, con un Consiglio superiore dell'istruzione pubblica. (*Si ride*).

In quel secolo e nel precedente noi troviamo un solo Consiglio che potesse assomigliarsi a quello che oggi è il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, ed è il Consiglio o Magistrato dei Riformatori dello Studio di Padova, Consiglio creato dalla Repubblica Veneta dopo che la lunga e micidiale guerra della Lega di Cambray aveva ridotto lo Studio di Padova quasi all'estrema ruina.

Appena la Repubblica poté riavere Padova, e constatare le condizioni deplorabili dello Studio, volle rialzarlo all'antica grandezza; e pensò che l'unico modo per ottenere questo risultato era di avvicinare le sorti dello Studio a quelle del Senato della Repubblica. Deliberava, quindi, di scegliere un certo numero di Riformatori — dapprima furono tre, poi sei — che presiedessero alla rinnovazione e al mantenimento dell'Università, e questi volle scelti fra i personaggi più dotti e autorevoli dello stesso Senato.

Questi senatori, dall'Università di Padova, ove si trattenevano continuamente per vigilare gli studi, ad ogni seduta del Senato tornavano a Venezia, e riferivano sui bisogni delle Università e dei Collegi; sulle nomine dei lettori, sull'ordine degli studi; e così l'Università di Padova poté in pochi anni divenire la prima d'Italia, e tale poté mantenersi per tre secoli, mentre pur troppo erano in continua decadenza, e l'Università di Roma, e quella (grandissima un tempo) di Bologna, e le altre Università italiane, che non erano presiedute da un magistrato così autorevole e libero come quello dei Riformatori di Padova.

E Galileo, obbligato ad abbandonare l'Università di Pisa, trovò una sola Università che gli aprisse le porte; e furono appunto i Riformatori dello studio di Padova che ve lo chiamarono con grosso stipendio; e quando a Padova Galileo scopre il telescopio, e dalla torre di S. Marco i Veneziani videro, come se fossero vicine, le lontanissime navi, e compresero come con quegli strumenti essi avrebbero potuto vedere, non visti, le navi nemiche, e forse mantenere quel dominio dei mari che ormai altre potenze loro contendevano; allora la Repubblica di S. Marco, per proposta dei Riformatori dello Studio di Padova, portò lo stipendio di Galileo

a mille fiorini, somma enorme per quei giorni, e che oggi quasi equivarrebbe ad un patrimonio.

Così quell'unico Consiglio superiore che aveva le sue radici in un corpo politico, e che a quel corpo politico di continuo portava notizia dei bisogni dell'Università, delle biblioteche e di altri Istituti di istruzione, ha potuto arrecare grandi vantaggi alla scienza in Italia; perchè in quei giorni calamitosi per la scienza e per gli scienziati, soltanto a Padova gli studi si mantennero sempre liberi.

E quando papa Paolo IV ordinò che dalle promozioni nelle Università si escludessero coloro che non facessero pubblica professione di fede cattolica, e tutte le Università obbedirono; allora, i Riformatori dello Studio di Padova proposero ai loro colleghi del Senato la fondazione di due nuovi Collegi per le promozioni dei protestanti, dei greci e degli altri acattolici; e sorsero così i *Collegia Veneta* di Padova, che accoglievano e promuovevano i giovani di tutte le religioni; mentre nelle altre città italiane soltanto i cattolici potevano venire promossi.

Si vede, dunque, che i ricordi storici di questi Consigli superiori avvinti ai corpi politici, non sono tali da farci disperare di questo nuovo esperimento che oggi stiamo per tentare. (*Approvazioni*).

E da che siamo in tema di ricordi storici e di esperimenti, dirò che non dispero neppure del ruolo unico, perchè questo tanto combattuto ruolo unico l'ho già visto alla prova prima d'ora in alcuno degli antichi Stati italiani. L'ho visto attuato nello Stato di Parma, dove avevamo due Università, una in Parma e l'altra in Piacenza, ed avevamo un ruolo unico per i professori, ed un unico Magistrato degli studi che presiedeva ad entrambe le Università; ed avevamo professori ottimi, molti dei quali, come il Piroli, il Gerra, il Bianchi, sedettero ascoltissimi in quest'Aula del Senato. Essi potevano passare dall'insegnamento di una a quello dell'altra Università; e mi è grato il ricordare fra essi il nostro illustre Presidente Giuseppe Manfredi che, quantunque professore in Piacenza, era allora ed è ancora considerato come professore di Parma, perchè il ruolo era unico. Non ha fatto, ripeto, cattiva prova il ruolo unico a Parma; e credo non farà ora danno, all'Italia. D'altra parte si tratta di esperimenti; auguriamoci riescano proficui agli studi.

LEGISLATURA XXIII — 1.^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 LUGLIO 1909

Io non potrei seguire l'onor. senatore Scialoja nell'invocare contro il ministro Rava i rigori della legge Cecilia Didia; se un difetto vi è in questa proposta di legge, che ora discutiamo, non è già di essere *satura*, ma piuttosto di essere monca e incompleta; molti infatti dei colleghi avrebbero voluto completarla con opportune aggiunte; e noi stessi dell'Ufficio centrale abbiamo espresso il desiderio che l'onorevole ministro la completi con un nuovo disegno di legge che affronti tutto il vasto e complesso problema dell'istruzione.

Anch'io, come l'amico senatore Chironi, ho una grande ammirazione per la legge Casati; le modificazioni che vi si sono apportate e che il ministro ha citate or ora, non tutte l'hanno migliorata; io vorrei che ci si rifacesse da capo; si riprendesse la legge Casati com'era, e si vedesse se quelle modificazioni furono tutte giuste e opportune.

Il 13 novembre prossimo compiono i 50 anni dacchè la legge Casati fu pubblicata; ed io mi auguro che, sulla base di essa, aggiungendo quel che i nuovi tempi richiedono e togliendo quello che i nuovi studi dimostrassero difettoso e antiquato, si possa avere, in tempo relativamente breve, una legge nuova, veramente degna dell'Italia; e vorrei che l'onor. ministro questa legge presentasse al Senato.

Già dissi nella mia povera relazione come il Matteucci nel '62 presentasse la sua legge di riordinamento delle Università al Senato; come altrettanto facesse il Berti nel '66, e così il Correnti nel '72 e così pure lo Scialoja, tanto per il suo primo progetto nel '72; quanto per il secondo nel '73. Mi auguro che l'onor. ministro Rava anche ora voglia presentare al Senato le proposte per questa legge; e sono certo che gli illustri uomini che siedono in questa Aula e che hanno dedicata tutta la loro vita al progresso della scienza e all'insegnamento nelle Università, sapranno portare nella nuova legge tutta quella perfezione che solo possono darci la loro lunga esperienza e il loro profondo sapere; e son certo che il ministro non avrà a lamentarsi di avere, nella distribuzione dei lavori parlamentari, data la precedenza al Senato nella discussione di una legge che riguarda l'avvenire della scienza e i più vitali interessi della patria.

Protesto, infine, contro le voci di pressioni

che si è detto essersi esercitate sul Governo e sul Parlamento, a proposito di questo disegno di legge. Se vi è corpo che in quarantasette anni di attesa di giusti e promessi provvedimenti non abbia fatto pressioni sullo Stato, è il corpo dei professori delle Università. (*Bene*).

Io ho qui, e non ne do lettura perchè *nuit hora*, ho qui un aureo scritto del nostro collega senatore Fortunato, in cui egli — studiosissimo della statistica — riassume 300 leggi e decreti emessi in questi 10 ultimi anni per miglioramenti delle condizioni economiche di ogni ordine di funzionari.

In questi dieci anni, con queste 178 leggi e con questi 122 decreti, si sono aumentati 106 milioni per migliorare le condizioni di tutti i funzionari dello Stato, eccettuati soltanto i professori delle Università; e se i professori delle Università — che pur ricordavano le antiche, non mai mantenute promesse della legge del 1862 — hanno taciuto finora, mentre tutti chiedevano e ottenevano, io dica che sono eroi!

Io ringrazio l'onor. ministro di avere presentato questo disegno di legge, che scioglie finalmente la troppo antica promessa; e mi auguro, che la provvida legge sia approvata oggi stesso, perchè i ritardi che si sono avuti fin qui per questi provvedimenti così giusti e così urgenti, hanno arrecato troppo sconforto, troppo dolore a chi ama gli studi e gli insigni cultori di essi. (*Approvazioni vivissime, applausi generali*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Del Consiglio superiore.

Art. 1.

Gli articoli 2 al 5 della legge 17 febbraio 1881, n. 51 sul Consiglio superiore di pubblica istruzione sono abrogati.

Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di 36 membri oltre il ministro che lo presiede.

Sei di questi membri sono eletti dal Senato, tra i senatori e sei dalla Camera tra i deputati; gli uni e gli altri che non facciano parte del Corpo insegnante universitario, sia come insegnanti ufficiali che come liberi docenti. I deputati continueranno a far parte del Consiglio, anche se cesseranno dal mandato parlamentare, fino alla scadenza della nomina.

L'elezione a membro del Consiglio superiore per parte della Camera dei deputati non muta lo stato del deputato nei riguardi degli articoli 82 ed 88 della legge elettorale politica.

Dodici sono liberamente scelti dal ministro, che li propone alla nomina Regia.

Gli altri dodici saranno designati al ministro dai professori ordinari e straordinari dei Corpi scientifici universitari nelle proporzioni da fissarsi col regolamento.

Tutti i consiglieri durano in ufficio quattro anni e non possono essere confermati. Possono bensì essere nuovamente nominati dopo due anni dal giorno della loro cessazione.

Il Consiglio si rinnoverà per una metà ad ogni biennio, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Dei professori delle Università, degli Istituti superiori universitari e degli Istituti superiori femminili di Magistero.

Art. 2.

Lo stipendio dei professori ordinari delle Regie Università e degli Istituti superiori autonomi indicati nella tabella A, annessa alla presente legge, è di lire 7000; quello dei professori straordinari di lire 4500.

Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di lire 10,000, con quattro aumenti quinquennali di lire 750 ciascuno.

Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo, senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.

(Approvato).

Art. 3.

Sono fondamentali le materie d'insegnamento per le quali l'esame o la frequenza siano obbligatorii per il conseguimento di lauree o diplomi in qualunque Facoltà, Scuola od Istituto.

Sono complementari tutte le altre.

(Approvato).

Art. 4.

Nessun posto di professore ordinario, o straordinario di materie fondamentali o complemen-

tari, oltre quelli assegnati nelle tabelle B, C, D, può essere istituito, se non per legge.

È fatta eccezione a questa disposizione per il Regio Politecnico di Torino e per gli altri Istituti di cui all'art. 28 della presente legge. Gli Istituti stessi entro i limiti dei rispettivi bilanci potranno provvedere alla modificazione dei propri organici senza aggravio allo Stato, maggiore di quello indicato nell'art. 28 sopracitato.

(Approvato).

Art. 5.

In ogni Università o Istituto superiore per ciascun insegnamento non si potrà nominare che un solo professore ordinario o straordinario.

Ove gli iscritti ad un corso siano in numero rilevante, si potrà soltanto sdoppiare la cattedra, mediante incarico, su proposta della Facoltà o Scuola e in seguito a parere conforme del Consiglio superiore.

(Approvato).

Art. 6.

I professori ufficiali non hanno diritto ad alcuna retribuzione per i corsi liberi che impartiscono.

(Approvato).

Art. 7.

Ai professori ufficiali non possono essere affidati incarichi retribuiti di materie complementari.

Possono essere loro conferiti incarichi di materie fondamentali, sia nella stessa Università o nello stesso Istituto, sia in altro Istituto superiore Regio nella stessa sede.

Per le materie fondamentali comuni a più Facoltà o Scuole, l'insegnamento dovrà essere impartito dal professore titolare, senza che gli competano alcuna speciale retribuzione. Ove però, a giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione, l'insegnamento delle dette materie abbia in una delle Facoltà o Scuole un indirizzo sostanzialmente diverso, si potrà istituire un corso speciale, il quale sarà dato per incarico e affidato di preferenza al professore titolare.

(Approvato).

Art. 8.

Nessuno potrà coprire il posto di ordinario o straordinario in più Istituti universitari.
(Approvato).

Art. 9.

I posti di ordinario, che si renderanno vacanti nel ruolo, di cui all'art. 4 e alle tabelle *B* e *D*, debbono essere coperti per quattro quinti con la promozione dei professori straordinari stabili compresi nel ruolo nell'ordine della loro anzianità a datare dalla rispettiva domanda e secondo le norme stabilite dall'art. 5 della legge 12 giugno 1904, n. 253.

Ai posti rimanenti può provvedere il Ministero col bandire concorsi per il grado di ordinario o col nominare professori ordinari per l'art. 69 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e per l'art. 20 della legge 16 febbraio 1861, n. 82, in quelle Università che siano maggiormente sprovviste di ordinari, o dove la nomina di un ordinario sia altrimenti conveniente per ragioni didattiche.

Per le nomine di ordinario negli Istituti superiori universitari sono applicabili le norme di legge per essi vigenti.

Rimangono ferme le disposizioni delle leggi 12 giugno 1904, n. 253 e 7 luglio 1907 n. 481; intendendosi che, a termini dell'art. 1 di quest'ultima legge, possono essere trasferiti tutti i professori ordinari o straordinari nominati per concorso.

(Approvato).

Art. 10.

Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali saranno retribuiti con una indennità di lire 30 per ogni lezione effettivamente impartita.

Tale indennità non potrà superare 1800 lire annue.

Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale saranno retribuiti con 2000 lire annue.

(Approvato).

Art. 11.

Tutti i professori, anche per gli incarichi ad essi affidati, sono obbligati a dare entro l'anno accademico, e secondo l'orario prestabilito al principio dell'anno stesso, non meno di 50 lezioni.

Alla fine di ogni anno accademico sarà pubblicato, nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione, il numero delle lezioni date da ogni singolo professore.

Il professore che, senza giusti motivi, riconosciuti dal Ministero su relazione del Consiglio accademico, non adempie all'obbligo anzidetto, è ammonito, e dell'ammonizione è data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Se l'ammonizione resterà inefficace, il professore sarà deferito al Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale procederà a norma degli articoli 107 e 108 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.
(Approvato).

Art. 12.

Non sarà valido, e dovrà essere ripetuto in un altro anno, ogni corso, per il quale, a cagione di assenza o di tumulto degli studenti, il professore non abbia potuto fare il numero delle lezioni prescritte dall'articolo precedente.
(Approvato).

Art. 13.

I rettori delle Università, i capi degli Istituti d'istruzione superiore, i direttori di cliniche e di gabinetti scientifici, non possono, sotto la loro personale responsabilità, eccedere nelle spese i fondi loro assegnati, anno per anno, a titolo di dotazione o di assegni straordinari.
(Approvato).

Art. 14.

Lo stipendio dei professori ordinari dei Regi Istituti superiori femminili di magistero di Firenze e Roma è di lire 5000, e si accresce sino ad un massimo di lire 7000 con quattro aumenti quinquennali di lire 500 ciascuno.

Lo stipendio dei professori straordinari è di lire 3500 e si accresce con aumenti quinquennali di un decimo, senza potere mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.
(Approvato).

Art. 15.

Il ruolo organico del personale di ciascuno dei sovraindicati Istituti superiori femminili di magistero è stabilito in conformità della annessa tabella *E*.
(Approvato).

Art. 16.

I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Università o dell'Istituto, ove insegnano.

Possono però essere autorizzati dal ministro a risiedere in località prossima a quella in cui esercitano l'insegnamento, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri.

(Approvato).

Art. 17.

I professori, compiuta l'età di 75 anni, sono collocati a riposo e sono ammessi a liquidare la pensione o la indennità loro spettante a termini di legge.

(Approvato).

Del personale assistente, tecnico e subalterno.

Art. 18.

Gli stipendi del personale assistente, tecnico e subalterno addetto alle Università e agli altri Istituti d'istruzione superiore sono stabiliti in conformità della tabella *F*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 19.

Alle cattedre di materie complementari, tenute da professori incaricati, non possono essere addetti aiuti nè assistenti: per esse si potrà però disporre dell'opera del personale addetto all'Istituto ove è impartito l'insegnamento obbligatorio più affine.

(Approvato).

Art. 20.

Il personale delle tre categorie preindicate viene ripartito in ciascuna Università od Istituto superiore secondo le unite tabelle *G*, *H*, *I*.

Queste non potranno essere modificate se non per legge.

(Approvato).

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 21.

Fino alla effettiva nomina dei membri del Consiglio superiore da eleggersi dal Senato e dalla Camera dei deputati secondo l'articolo 1,

resteranno in carica i consiglieri scaduti al 30 giugno 1909. Gli altri membri del Consiglio superiore che al 30 giugno 1909 non avranno compiuto il quadriennio dalla loro nomina resteranno in carica secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 22.

Gli aumenti quinquennali già conseguiti dai professori ordinari in servizio all'attuazione della presente legge saranno elevati alla misura stabilita dagli articoli 2 e 14 e computati nel numero di quelli consentiti dagli articoli stessi.

Qualunque sia però il numero degli aumenti conseguiti, lo stipendio complessivo non potrà mai eccedere il massimo di lire 10,000 per i professori universitari e di lire 8000, per quelli degli Istituti superiori femminili di magistero, che avessero già conseguito il grado di ordinario al momento della promulgazione della presente legge.

Ai professori ordinari, ai quali, all'attuazione delle leggi speciali di pareggiamento di alcune Università, venne assegnato uno stipendio iniziale di lire 6000, saranno computati, agli effetti del primo comma del presente articolo, come conseguiti due aumenti quinquennali di lire 500.

Gli aumenti stessi, come gli altri maturati o in corso di maturazione sullo stipendio anzidetto, saranno elevati alla misura sovraindicata.

(Approvato).

Art. 23.

Al personale amministrativo dei due Istituti superiori femminili attualmente in servizio che fra stipendio e aumenti sessennali percepisce più di quanto è fissato rispettivamente dall'annesso ruolo, sarà concesso un assegno *ad personam* di annue lire 300, che verrà assorbito dai futuri sessenni.

(Approvato).

Art. 24.

Tutti i professori ufficiali che attualmente hanno l'incarico di un insegnamento complementare, lo potranno conservare nelle forme di legge.

Quelli tra essi che al 30 marzo 1909 avevano un incarico di materia complementare o fondamentale retribuito in misura superiore a lire 1250, conserveranno la retribuzione da essi goduta, ritenendo la differenza tra questa e le lire 1250 come assegno personale che sarà assorbito dagli eventuali aumenti quinquennali successivi fino a concorrenza di essi. Anche tale assegno cesserà col cessare dell'incarico.

Gli incaricati la cui prima nomina all'ufficio ebbe la decorrenza dal 1° novembre avranno diritto di percepire per il mese di ottobre 1909 intiera retribuzione mensile malgrado che la loro conferma termini col 15 del mese stesso.
(Approvato).

Art. 25.

Ai professori ufficiali che, alla pubblicazione della presente legge, siano professori ordinari e straordinari contemporaneamente in più Istituti, non si applica il disposto dell'art. 8. Essi però godranno del miglioramento portato dalla presente legge soltanto per il posto di ordinario.

(Approvato).

Art. 26.

I professori che all'attuazione della presente legge avranno il grado di ordinario potranno essere mantenuti nel loro grado ed ufficio, anche dopo compiuta l'età di 75 anni, quando, a parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, concorrano per essi le condizioni volute dall'art. 69 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

(Approvato).

Art. 27.

I professori ordinari e straordinari in carica all'attuazione della presente legge che saranno collocati a riposo per effetto dell'art. 17 avranno diritto al minimo della pensione, anche se non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio.

(Approvato).

Art. 28.

La spesa degli aumenti portati dalla presente legge agli stipendi dei professori ordinari e straordinari del Regio Istituto di studi superiori di Firenze, del Regio Politecnico di To-

rino, della Regia Scuola superiore navale di Genova, degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano, sarà a totale carico dello Stato.

In corrispondenza degli aumenti di cui sopra, e nella misura risultante da apposita liquidazione, saranno accresciuti anno per anno i contributi dello Stato nella spesa di mantenimento degli Istituti sovraindicati, stabiliti rispettivamente dalle leggi 9 luglio 1905, n. 366, e 8 luglio 1906, n. 321, dal Regio decreto 26 luglio 1891, n. 480, e dalla legge 9 luglio 1905, n. 365.

Sarà pure a carico dello Stato la spesa degli aumenti di stipendio per i due professori ordinari e per lo straordinario delle scuole di elettrotecnica e di elettrochimica annesse al Regio Istituto tecnico superiore di Milano.

Parimenti sarà a carico dello Stato la maggiore spesa che per effetto della presente legge occorrerà oltre quella stabilita dall'art. 12 della legge 5 maggio 1907, n. 257, per il riordinamento degli insegnamenti della Scuola d'applicazione per gli ingegneri di Padova; e quella occorrente per il miglioramento economico del personale assistente, tecnico e subalterno del Regio Istituto di studi superiori di Firenze.

(Approvato).

Art. 29.

Sono abrogati gli articoli 70 e 73 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e tutte le altre disposizioni riguardanti il numero dei professori ordinari e straordinari nelle Regie Università, salvo quanto è disposto nella legge 22 dicembre 1901, n. 541, per l'Università di Macerata, fino a quando non sarà approvata una nuova convenzione in sostituzione di quella ora in vigore.

(Approvato).

Art. 30.

Le disposizioni degli articoli 5 e 9 comma primo non saranno applicabili a quei professori straordinari che al 30 dicembre 1909 avessero acquistato la stabilità e fossero proposti per la promozione ad ordinario, intendendosi ad essi conservato il diritto alla promovibilità.

(Approvato).

Art. 31.

I liberi docenti, i quali alla pubblicazione della presente legge abbiano un incarico di materia obbligatoria o complementare retribuito in misura superiore a lire 2000, conserveranno la stessa retribuzione, qualora l'incarico venisse loro confermato.

(Approvato).

Art. 32.

Entro due anni dalla promulgazione della presente legge il ministro, sentito il Consiglio superiore, procederà alla revisione delle tabelle G, H, I, nel limite però della somma prevista dalla presente legge, accresciuta solo del quarto della quota spettante al Ministero della pubblica istruzione sui maggiori proventi delle tasse universitarie di cui alla legge 28 maggio 1903, n. 224.

(Approvato).

Art. 33.

Il personale assistente e tecnico con qualunque denominazione attualmente addetto alle cattedre di discipline sperimentali e dimostrative nelle Regie Università e nei Regi Istituti d'istruzione superiore, sarà all'atto dell'applicazione della presente legge raggruppato rispettivamente nelle categorie di aiuto e di assistente, o di capotecnico, tecnico o aiuto tecnico.

Il personale subalterno sia di ruolo, sia straordinario, nella prima applicazione della presente legge sarà distribuito tra i bidelli e custodi e tra gli inservienti.

(Approvato).

Art. 34.

La presente legge avrà, agli effetti economici, immediata applicazione per quel numero di posti di personale scientifico e tecnico attualmente esistente che rientra nelle tabelle G, H, I.

Il personale in eccedenza sarà mantenuto in via transitoria e non oltre un biennio dall'applicazione della presente legge, conservando l'attuale stipendio; e la parte di questo personale che non potrà entrare in pianta in seguito alla revisione di cui all'art. 32, allo scadere del biennio indicato si intenderà eliminata.

Allo spirare del primo biennio, e con le mo-

dificazioni di cui all'art. 32, avranno completa attuazione i nuovi organici stabiliti per i singoli Istituti e cattedre.

(Approvato).

Art. 35.

Il personale assistente straordinario, che all'atto della promulgazione della presente legge si trovi addetto ai singoli Istituti, e che dopo un biennio dall'applicazione della medesima, e la revisione di cui all'articolo 32, non abbia trovato posto negli uffici di ruolo stabiliti dal nuovo organico s'intende cessato.

(Approvato).

Art. 36.

Le cattedre di materie complementari, delle quali all'art. 19, potranno conservare, per un biennio dall'applicazione della presente legge, i posti di aiuto e di assistente, di cui eventualmente fossero provviste.

(Approvato).

Art. 37.

Gli aiuti ed assistenti, che all'atto dell'applicazione della legge percepiscano uno stipendio superiore alle lire 2000 e 1500 rispettivamente, conserveranno la somma eccedente a titolo di assegno personale.

Egual beneficio è accordato ai capi tecnici, ai tecnici, ed agli aiuti tecnici, alle levatrici, alle levatrici assistenti e al personale subalterno, che eventualmente percepiscano stipendi superiori a quelli stabiliti dalla presente legge nei rispettivi uffici.

Sarà dato inoltre un assegno *ad personam* di lire 60 o 120 al personale subalterno che abbia già conseguito rispettivamente uno o due aumenti sessennali sullo stipendio di ruolo.

Tutti i maggiori assegni suddetti verranno gradualmente diminuiti e soppressi a misura che maturino i nuovi aumenti quinquennali.

(Approvato).

Art. 38.

La quarta parte dei maggiori proventi delle tasse universitarie, di cui al comma secondo dell'art. 4 della legge 28 maggio 1903, n. 224, è devoluta a beneficio del Tesoro a parziale sgravio della maggiore spesa occorrente all'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 39.

Il Governo del Re è autorizzato a introdurre negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero delle finanze le variazioni dipendenti dall'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 40.

Con regolamenti speciali si provvederà alla esecuzione della presente legge.

Al personale assistente e tecnico, sono applicabili gli articoli 4 e 10 al 28 della legge

25 giugno 1908, n. 290, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

(Approvato).

Art. 41.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un testo unico le leggi vigenti sulla istruzione superiore.

(Approvato).

Art. 42.

La presente legge entrerà in vigore il 1° del mese successivo alla data della sua promulgazione.

(Approvato).

TABELLA A.

Elenco delle Regie Università e degli Istituti superiori

REGIE UNIVERSITÀ: Bologna — Cagliari — Catania — Genova — Macerata — Messina — Modena — Napoli — Padova — Palermo — Parma — Pavia — Pisa — Roma — Sassari — Siena — Torino.

REGIO ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI: Firenze.

REGIA ACCADEMIA SCIENTIFICO-LETTERARIA: Milano.

REGIO ISTITUTO TECNICO SUPERIORE: (comprese le Scuole di elettrotecnica e di elettrochimica): Milano.

REGIO POLITECNICO: Torino.

REGIA SCUOLA SUPERIORE POLITECNICA: Napoli.

REGIE SCUOLE DI APPLICAZIONE PER GL'INGEGNERI: Bologna — Roma.

REGIE SCUOLE SUPERIORI DI MEDICINA VETERINARIA: Milano — Napoli — Torino.

REGIA SCUOLA NAVALE SUPERIORE: Genova.

OSSERVATORII ASTRONOMICI: Milano — Napoli — Roma.

OSSERVATORIO VESUVIANO: Napoli.

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO: Milano.

TABELLA B.

Ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario di materie obbligatorie, assegnati alle varie Facoltà e Scuole delle Regie Università, secondo gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1909-910 (a).

Professore ordinario	Posti n. 739 (b)
Professore straordinario :	» n. 154

(a) Nel ruolo sono compresi anche gli otto professori ordinari e i quattro straordinari dell'Università di Macerata, stabiliti dall'allegato A alla legge 22 dicembre 1901, n. 541.

(b) In questo numero sono compresi i due posti istituiti nella Scuola di applicazione per gli ingegneri di Padova in base alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (articolo 12) ed al regolamento approvato col Regio decreto 21 giugno 1908, n. 580.

TABELLA C.

Ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario negli Istituti superiori, secondo gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1909-910.

	Numero dei professori ordinari	Numero dei professori straordinari
Firenze. — Regio Istituto di Studi superiori	41	5
Milano. — Regia Accademia scientifico-letteraria	10	4
Id. — Regio Istituto tecnico superiore (comprese le Scuole di elettrotecnica e di elettrochimica).	14	11
Torino. — Regio Politecnico.	16	8
Napoli. — Regia Scuola superiore politecnica	10	11
Bologna. — Regia Scuola d'applicazione per gl'ingegneri	8	4
Roma. — Id. id. id.	8	4
Milano. — Regia Scuola superiore di medicina veterinaria. . . .	4	2
Napoli. — Id. id. id. id.	4	3
Torino. — Id. id. id. id.	3	2
Genova. — Regia Scuola superiore navale	4	7
Milano)	1	»
Napoli) Osservatorii astronomici (Direttori)	1	»
Roma)	1	»
Napoli. — Osservatorio vesuviano.	1	»
Milano. — Istituti clinici di perfezionamento	2	»

RIASSUNTO DELLE TABELLE B E C.

Ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario di materie obbligatorie, assegnati alle varie Facoltà e Scuole delle Regie Università, secondo gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1909-910.

Professore ordinario	N.	739 (a)	
Id. straordinario.	»		<u>154</u>

Ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario negli Istituti superiori, secondo gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1909-910.

Professore ordinario	N.	122	
Id. straordinario.	»		<u>61</u>
Totale: Ordinari		N.	<u>861</u>
			Straord. <u>215</u>
Direttori degli Osservatorii astronomici	»	3	»
Direttore dell'Osservatorio vesuviano	»	1	»
Professori degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano	»	2	»
Totale: Ordinari		N.	<u>867</u>
			Straord. <u>215</u>

(a) In questo numero sono compresi i due posti istituiti nella Scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Padova, in base alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (art. 12) ed al regolamento approvato col Regio decreto 21 giugno 1908, n. 580.

TABELLA **D.**

**Ruolo dei posti di professore ordinario e di professore straordinario
di materie complementari.**

Professori ordinari	N. 38
Id. straordinari	» 27

TABELLA **E.**

**Ruolo organico del personale di ciascuno dei Regi Istituti superiori femminili
di Magistero di Firenze e di Roma.**

	Numero dei posti	Spesa individuale	Spesa complessiva
Direttore	1	1,200 »	1,200 »
Professori ordinari	10	5,000 »	50,000 »
Professori straordinari	5	3,500 »	17,500 »
Professori incaricati (retribuzione) (1)	8	1,500 »	12,000 »
Direttrice disciplinare	1	3,000 »	3,000 »
Segretario computista	1	2,500 »	2,500 »
Bidelli	1	1,400 »	} 4,800 »
	2	1,200 »	
Totale	91,000 »

(1) I professori incaricati, attualmente provveduti di stipendio, lo conserveranno.

TABELLA F.

Tabella degli stipendi del personale assistente, tecnico e subalterno addetto alle Regie Università ed agli altri Regi Istituti d'istruzione superiore.

GRADO	Stipendio iniziale	Aumenti quinquennali	Aumenti sessennali
1 { Aiuti	2,000	—	Due aumenti sessennali del decimo dello stipendio iniziale, decorrenti, per coloro che hanno diritto altresì agli aumenti quinquennali, dal giorno nel quale l'ultimo aumento fu conseguito.
Assistenti	1,500	—	
Astronomi	3,500	3 di lire 500 ciascuno	
Astronomi aggiunti . . .	2,500		
Assistenti degli osservatori astronomici . . .	2,000		
2 { Capi tecnici	2,000	4 di lire 200 ciascuno	
Tecnici	1,500		
Aiutanti tecnici	1,000	—	
Levatrici	1,500	—	
Levatrici assistenti . . .	1,000	—	
3 { Bidelli e custodi	1,200	4 di lire 150 ciascuno	
Inservienti	1,000		

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 LUGLIO 1909

TABELLA I.

Tabella numerica del personale subalterno delle Regie Università
e dei R. Istituti d'istruzione superiore.

RUOLO CHE SI PROPONE E RELATIVA SPESA.

	1 ^a classe Bidelli e custodi	2 ^a classe Inservienti	Totale
Università.			
Bologna	15	48	63
Cagliari	7	19	26
Catania	12	36	48
Genova	10	30	40
Macerata	1	»	1
Messina	7	24	31
Modena	8	27	35
Napoli	60	189	249
Padova	12	40	52
Palermo	13	43	56
Parma	10	30	40
Pavia	12	38	50
Pisa	20	40	60
Roma	28	75	103
Sassari	5	16	21
Siena	6	21	27
Torino	23	46	69
Scuole d'applicazione per gl'ingegneri.			
Bologna	2	6	8
Roma	3	9	12
Scuola superiore Politecnica di Napoli	4	10	14
Regio Istituto tecnico superiore di Milano	4	10	14
Scuole superiori di medicina veterinaria.			
Milano	5	15	20
Napoli	5	15	20
Torino	5	15	20
Regi Osservatorii astronomici autonomi.			
Milano	»	1	1
Napoli	1	4	5
Roma	1	1	2
Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano	2	1	3
Totale	281	809	1,090

SPESA

Per N. 281 subalterni di 1^a classe lire 1,200 L. 337,200
 Per N. 809 subalterni di 2^a classe lire 1,000 » 809,000
 Totale L. 1,146,200

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà domani votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti	110
Favorevoli	101
Contrari	9

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge 12 luglio 1908:

Senatori votanti.	110
Favorevoli	94
Contrari	16

(Il Senato approva).

Provvedimenti a favore del Regio ospedale in Costantinopoli:

Senatori votanti	110
Favorevoli	106
Contrari	4

(Il Senato approva).

Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali:

Senatori votanti	110
Favorevoli	104
Contrari	6

(Il Senato approva).

Concessioni al Governo del Re di poteri speciali in materia di tariffe doganali:

Senatori votanti	110
Favorevoli	102
Contrari	8

(Il Senato approva).

Sulla tassa di bollo da applicarsi ai titoli e valori esteri:

Senatori votanti	110
Favorevoli	100
Contrari	10

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Applicazione della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie (N. 137 - *urgenza*);

Organico della Direzione generale dei telefoni (N. 136);

Istituzione di una scuola normale femminile in Reggio Calabria e di una scuola normale maschile in Catanzaro (N. 133);

Miglioramento economico dei professori delle scuole speciali e pratiche di agricoltura (N. 134);

Provvedimenti per le scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Perugia e per le stazioni agrarie e speciali (N. 135).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Aggiunte alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 129);

Sulle rafferme per i militari del Regio esercito (N. 130);

Provvedimenti per l'istruzione superiore (N. 131).

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Licenziato per la stampa il 21 luglio 1909 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.